

DCIX. SEDUTA

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1951

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi	Pag. 23785	DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	Pag. 23816, 23821
Disegni di legge:		CONTI	23821
(Presentazione)	23786	PALUMBO Giuseppina	23821
(Trasmissione)	23786	Interrogazioni (Annunzio)	23857
(Deferimento a Commissioni permanenti)	23786	Relazioni:	
Disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, dalla Costituzione, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo » (1619) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):		(Presentazione)	23786
GIUA	23787	(Proroga del termine di presentazione)	23786
RUGGERI	23788	Sull'ordine dei lavori:	
TAFURI, <i>relatore</i>	23788	TERRACINI	23855, 23856
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	23788	CINGOLANI	23855
Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 » (1439) (Discussione e approvazione):		MONALDI	23855, 23856
PIERACCINI	23789	TONELLO	23855
LANZETTA	23793	ZOLI	23855
FARINA	23796	LUCIFERO	23856
LUCIFERO	23797	PRESIDENTE	23856
CARRARA	23799	CAPORALI	23856
TERRACINI	23801	TOMMASINI	23857
BERTONE	23805		
CARMAGNOLA	23807		
BOSCO	23810, 23822		
CARELLI	23813, 23822		
GERINI, <i>relatore</i>	23813		

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Caron per giorni 4. Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Presentazione di disegni di legge.

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio*.
Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato » (1638);

« Disciplina dei prezzi e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari » (1639).

PRESIDENTE. Do atto al Ministro dell'industria e commercio della presentazione dei predetti disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Proroga di termine
per presentazione di relazione.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, con lettera in data odierna, il Presidente della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), a nome della Commissione, ha chiesto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, una proroga di due mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge, d'iniziativa del senatore Terracini: « Rilascio dei passaporti » (1008).

Se non si fanno osservazioni, la proroga richiesta s'intende accordata.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Informo che il senatore Donati ha presentato, a nome della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), la relazione sul disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Montini e Roselli: « Ricostituzione del comune di Montirone, in provincia di Brescia » (1579).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concernente estensione alle scuole a carattere professionale dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra » (1635);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1128, concernente attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado » (1636);

• « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio » (1637).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Informo che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 4^a Commissione permanente (Difesa), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che vengono congedati o raffermati » (1630);

della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Passaggio al comune di Reggio Calabria delle case economiche e popolari costruite dall'Ente edilizio di quella città »

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

(1633), d'iniziativa dei senatori Romano Domenico e Musolino.

della 10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale) il disegno di legge: « Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, familiari dei coloni e mezzadri » (1632), d'iniziativa dei senatori Bosi ed altri.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo** » (1619) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1951, numero 65, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo ».

Prego il senatore segretario di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

LEPORE, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e abolizione dell'imposta di fabbricazione sul benzolo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Mi permetta, signor Presidente, di fare brevi osservazioni. Nella seconda parte di questo disegno di legge si prescrive l'abolizione dell'imposta di fabbricazione del benzolo. Ora, quando discutemmo il disegno di legge che stabiliva questa tassa di fabbricazione richiamai l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto che

essa, eventualmente da applicarsi ai carburanti, incideva molto sul benzolo che serve per la fabbricazione di sostanze pregiate dell'industria chimica. Si giunge col presente decreto-legge alla conclusione per cui fummo spinti a muovere quella obiezione, e debbo prenderne atto. Però sono preoccupato di una affermazione del relatore, ed essendo presente il Ministro delle finanze faccio questa breve osservazione. Il relatore scrive che la tassa di fabbricazione del benzolo viene abolita perchè, avendo raggiunto il prezzo di questo prodotto una cifra tale da essere superiore a quello della benzina, non può più essere economicamente impiegato come carburante.

Ed allora formulo ancora una volta questa domanda: se il prezzo del benzolo diminuisce l'onorevole Ministro abolisce la tassa di fabbricazione? È qui l'errore. L'onorevole Ministro delle finanze non tiene presente — e questo fatto lo avevo già notato — che su certi problemi non è il Ministero delle finanze che deve cercare di indirizzare l'attività nazionale, bensì è il Ministro dell'industria. Risulta da dati di fatto che il benzolo non viene mai adoperato puro come carburante. In Germania lo si è adoperato in condizioni particolari anche per l'80, 90 per cento mescolato con alcool; ma in Italia il carburante è stato sempre adoperato con l'80, 90 per cento di alcool, il resto con benzina o alcool. un carburante quindi con un eccesso di benzina e con il benzolo in difetto. Non mi voglio fermare sugli effetti che ha il benzolo come carburante sul funzionamento dei motori, ma voglio richiamare l'attenzione del Ministro sul fatto che la tassa di fabbricazione del benzolo impedisce lo sviluppo di determinati rami dell'attività chimica. Non mi preoccupa neanche della produzione del benzolo, come oggi si fa, dalla distillazione del carbon fossile o dai catrami di carbon fossile.

Signor Ministro delle finanze, richiamo ancora una volta la sua attenzione, come quella dell'onorevole Ministro dell'industria sul problema del metano. Attualmente si fanno degli studi su questo gas e penso che le ricerche saranno anche orientate per la sua valorizzazione chimica e la sua trasformazione in prodotti pregiati. Ammettiamo ora che il metano, con un procedimento che non sarà facile attuare,

ma che è possibile dal punto di vista teorico, venga trasformato in benzolo, allora interverrà il Ministro delle finanze o il Ministro dell'industria? Perchè nell'iniziare determinate attività industriali la tassa di fabbricazione incide notevolmente. Ecco perchè vorrei che una buona volta si tenesse conto dei prodotti che vengono adoperati come carburanti, e in tale questione il Ministro delle finanze può intervenire, ma quando si tratta di altri prodotti che hanno importanza per l'attività industriale, come l'industria dei carburanti organici, dei medicinali e via dicendo, bisogna che il Ministro delle finanze ceda i suoi poteri al Ministro dell'industria

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Una breve dichiarazione sulla prima parte di questo disegno di legge. Che siano necessarie, come ha scritto il relatore, entrate fiscali, possiamo riconoscerlo. Il Paese ha bisogno di una infinità di cose. Ma, signor Ministro delle finanze, che si debba sempre ricorrere alle imposte indirette, alle imposte di consumo, questo non possiamo accettarlo, specie poi quando queste entrate vanno a coprire spese che noi non troviamo assolutamente giustificate, cioè quando servono ad aumentare l'armamento del Paese.

Per questa ragione voteremo contro l'articolo 1 del disegno di legge, mentre concordiamo con quanto detto dall'onorevole Giua sull'imposta di fabbricazione del benzolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TAFURI, *relatore*. Non avrei niente altro da aggiungere a quel che ho scritto. Voglio solo dire all'eminente collega Giua che sono perfettamente d'accordo con lui nella parte che riguarda l'esenzione doganale del benzolo per l'impiego industriale. Personalmente ritengo che questo ultimo decreto risolva un po' la situazione perchè l'articolo 8 prevede che qualora il benzolo sia adoperato come carburante deve essere sottoposto all'imposta di fabbricazione, come la benzina. Stabilito questo punto, è chiaro che, qualora il benzolo sia adoperato per usi industriali, non deve pagare l'imposta di fabbricazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Voglio dare all'onorevole Giua alcuni chiarimenti. Il benzolo destinato ad uso industriale non è assoggettato all'imposta di fabbricazione, ed è cosa pacifica. È il modo di arrivare a questo risultato che oggi si cambia, perchè è cambiata la situazione del mercato. Quando era conveniente l'impiego del benzolo come carburante, il sorvegliare tutto l'uso del benzolo sarebbe stata una cosa estremamente costosa e complessa che avrebbe potuto dar luogo, inoltre, a facili evasioni. Dal momento che il senatore Giua mi ha concesso che è giustificata la tassazione del benzolo impiegato come carburante, dobbiamo chiedere quale è la via migliore per l'amministrazione e per i privati per ottenere il risultato di sceverare questo benzolo da quello impiegato per usi industriali. Quando c'era convenienza economica ad impiegare il benzolo come carburante, l'unica via che abbiamo potuto sperimentare fin qui, è stata quella di ammettere in esenzione il benzolo destinato all'industria, quando sia denaturato, oppure quando il suo impiego sia sotto sorveglianza fiscale. Ma in questo momento in cui l'impiego come carburante è diventato eccezionale, esclusivamente per alcuni motori ed in sede di prova, abbiamo potuto tranquillamente invertire il sistema tecnico, cioè affermare la generale esenzione del benzolo poichè la quasi totalità del suo impiego oggi è nell'industria; e in quei limitati casi in cui si fa impiego di benzolo per uso di carburante si è affermato il principio della necessità di chiedere una autorizzazione e di sottoporre al pagamento dell'imposta questo particolare uso.

Io non posso prendere impegni per il futuro. Se domani il prezzo del benzolo dovesse diminuire in modo tale da creare uno squilibrio tra il costo del carburante sottoposto all'imposta ed il costo di questo particolare carburante, il problema si riproporrà di nuovo e vedrà il Ministro delle finanze di allora, con la collaborazione del Parlamento, quale sarà la soluzione tecnica migliore. In questo momento i voti del senatore Giua possono essere adempiuti con viva soddisfazione anche da parte del Ministero che io dirigo, perchè è nostro desiderio di non tralasciare nessuno sviluppo tecnico e nessun impiego da parte dell'attività industriale, pur

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

avendo la possibilità di difesa negli interessi del fisco.

Detto questo, di fronte al consenso che io devo ritenere implicito, per il silenzio da parte del Senato sul provvedimento in esame, non mi resta che raccomandare l'approvazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 » (1439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

LEPORE, Segretario, legge lo stampato numero 1439.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Primo iscritto a parlare è il senatore Pieraccini. Ne ha facoltà.

PIERACCINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento nella discussione della ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile, è giustificato dal fatto che nel 1912 mi recai in Brasile per lungo soggiorno a capo di una Commissione di tecnici e operai agrari, nominata dalla Federazione lavoratori della terra, dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative, dall'Ufficio della emigrazione e dalla Società Umanitaria di Milano. La Commissione, dico, si recò in Brasile allo scopo di raccogliere direttamente dati e notizie sulle effettive condizioni dei nostri connazionali immigrati; di ricercare, ove ve ne fossero, le viziate organizzativo-funzionali, per rimuoverle; di dettare norme di disciplina, sempre ove occorresse, alle future correnti immigratorie agricole. Il Governo brasiliano, e per esso l'allora Ministro dell'agricoltura, industria e

commercio, dott. Pedro de Toledo, accolse la Commissione con una cordialità che non potremo mai dimenticare, e garantì alla Commissione stessa tutte le libertà di indagini (che furono rigorosamente rispettate) e dispose mezzi (amplissimi) perchè la Commissione potesse indagare per lungo e per largo; indicasse le zone terriere giudicate più adatte per la colonizzazione e i modi di attuarla; segnasse i rispettivi rapporti (doveri e diritti) fra Governo brasiliano, Governo italiano e colonie agricole italiane. La Commissione partì con le credenziali dell'onorevole Luigi Luzzatti, allora Presidente del Consiglio dei ministri, credenziali presso le autorità italiane del Brasile. Furono visitati quattro Stati del sud del Brasile: San Paolo, Paranà, Santa Caterina, Rio Grande del Sud. Quanto osservato e raccolto dalla Commissione fu consegnato in una voluminosa relazione comparsa in Italia alla fine del 1912.

Le conclusioni della relazione furono accolte in pieno dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Federazione dei lavoratori della terra, dall'« Umanitaria » di Milano. Una persona italiana, di non comune intelligenza e cultura, conoscitrice a fondo del Brasile, per avervi soggiornato, che ha tenuto dietro alla immigrazione agricola italiana, mi dichiarava recentissimamente: « Le cose stanno oggi nel Brasile quasi come le trovaste nel 1912. Le guerre mondiali bloccarono anche in Brasile il progressivo elevamento della civiltà ».

La popolazione del Brasile è scarsa: per questo lo Stato sollecita l'immigrazione; l'immigrazione italiana è gradita; i quattro Stati dalla Commissione visitati hanno una media di abitanti per chilometro quadrato da 5 a 6, mentre, come sapete, l'Italia va oltre i 120 per chilometro quadrato.

Gli Stati da noi visitati possono nel loro insieme dividersi in due zone: il litorale sull'Atlantico che comprende una striscia lunga i quattro Stati ricordati; e poi le Terre alte o Altopiano separate dal litorale da una elevata cordigliera boscosa, ripida in certi punti. La zona fertile coltivabile sta nell'altopiano, mentre la litoranea è arenosa ed ha clima caldo umido; alcuni tratti sono a dune desertiche. L'altopiano può dirsi favorevolissimo alla vita per gli uomini e per le colture pregiate; nell'altopiano il clima è buono: l'inverno non è

mai rigido come in Italia ed i calori estivi non preoccupano eccessivamente, chè i quattro Stati da noi visitati si estendono in zona sub-tropicale e in zona temperata.

Si può dire che nei quattro Stati dominano due stagioni, l'inverno e l'estate; l'inverno è breve ed asciutto, l'estate piovosa.

L'insieme fisico del vastissimo territorio sito nell'altopiano è tale che consente per alcuni prodotti due raccolti all'anno; così per il granturco, i fagioli e le patate.

Svariaticissima la flora e la fauna. Quasi tutte le piante coltivate in Europa si trovano nel sud del Brasile. Vi si trovano tutte le essenze della zona sub-tropicale, fatta eccezione per Rio Grande del Sud dove si vede la flora modificarsi. Infatti vi prosperano alcune delle nostre piante da frutta; molto belli gli aranceti.

Vi si raccolgono il caffè, la banana, la mandioca; vi cresce bene la canna da zucchero, la pianta del cotone, la vite, il gelso; molto meno vi fruttifica l'ulivo.

Si raccolgono in abbondanza il riso, il granturco, i fagioli e le patate. Una ricchezza è rappresentata dal mate (Paraná e Nor di Santa Caterina).

Vi è una vegetazione esuberante. Leggo le parole di Adolfo Bellucci, defunto ed allora direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia di Ravenna e poi professore ordinario di agronomia nella Università di Firenze, il quale faceva parte della Commissione. Egli scrisse: « Una vegetazione esuberante di verde intenso alla quale fa tranquillo riscontro una fioritura ricca svariata e così intensamente colorata da sorprendere e meravigliare. E come le piante e i fiori — straordinaria la varietà delle forme e dei colori delle orchidee — così gli animali offrono uno spettacolo tanto singolare per le loro tinte; basta citare le famose farfalle del Brasile per autorizzarci a chiamare questa immensa regione il paese dei colori. La fauna è ricca; fra le fiere, il puma; in certe zone i coccodrilli; molti i serpenti velenosi, questi ultimi sparsi dappertutto. Vi è ricchezza di scimmie, molte varietà di uccelli: dallo struzzo all'uccello mosca; si ammirano stormi di pappagalli e l'uccello del paradiso dalla smagliante livrea. Molta e buona la selvaggina. Svariato e magnifico il paesaggio, in gran parte

collinoso; bei laghi e grandi fiumi, alcuni navigabili. È un paese incantevole, seducentissimo. Perfino il cielo offre allo straniero qualcosa di nuovo nella magnifica Croce del Sud.

Questo, per così dire, l'attivo. Ma eccomi al passivo.

Accanto a regioni belle e ad alta fertilità si trovano estesi terreni a fertilità scadente e non rare pianure sterili. Per esempio nel Municipio Triumpho, nello Stato di Rio Grande del Sud, vi sono i Campos o Estancias ove si può dire sia assente la vita agraria, si da ricordare la steppa; senza case! la terra è coperta da un magrissimo pascolo. Ogni tanto branchi di bovini che per quattro mesi dell'anno — la durata dell'inverno, che decorre senza piogge — non trovano alimento e deperiscono notevolmente.

Le ricchezze agricole dominanti nel Brasile sono rappresentate dalla foresta e, tra le colture, dal caffè. Il grano vi vegeta miseramente; un po' meglio cresce nello Stato di Rio Grande del Sud; molto bene e dappertutto il granturco.

Nel complesso dei quattro Stati, dalla Commissione percorsi in lungo e in largo, scarse sono le comunicazioni stradali e mal tenute. Si viaggia a cavallo intere giornate; scarsissime le vie ferrate, quasi tutte a scartamento ridotto. A questo supplisce in parte la navigazione fluviale, ma alcune colonie, come l'italiana Nuova Venezia nello Stato di Santa Caterina, sono quasi del tutto tagliate fuori dai centri commerciali, e si può dire che sono isolate e potranno solo con grande fatica svilupparsi.

Lo studio della parte tecnico-economica fu fondamentale opera del professore Bellucci, coadiuvato dal dottor Guzzini che si interessò particolarmente delle condizioni economiche e sociali del Paese. Io mi riservai lo studio dello stato igienico-sanitario e delle condizioni amministrative e giudiziarie del Paese.

Nelle grandi metropoli la vita si svolge con tutte le comodità, gli agi e i lussi delle città moderne; ma usciti dalle città, nelle campagne, le cose cambiano radicalmente. Le case civili si rarefanno e compaiono case agricole modestissime, sempre più disagiate. Poi appaiono le capanne di legno con abitanti fisicamente scadenti, ragazzi cenciosi, meschini.

L'alimentazione di tali popolazioni si è impoverita e così pure la robustezza della gente.

L'assistenza medica nei grandi e medi centri è completa: medici generici, ostetrici, chirurghi, specialisti, ospedali, ambulatori, case di cura private; accanto a tutto questo le farmacie. Vi sono anche i manicomi. Nella grande città è curata l'igiene pubblica, buoni i servizi sanitari; e anche nelle piccole città, come per esempio nella ricca Caxias nello Stato di Santa Caterina. Ma nei piccoli agglomerati di popolazione è un disastro. Non raramente la pulizia pubblica delle piazze e delle strade è affidata ai gallinacci urubu, più grossi del nostro tacchino. Questi sono i veri spazzini del Municipio, cibandosi essi di tutti gli avanzi e di tutti i rifiuti cittadini. Gli urubu girano in gruppi, rispettati alla pari dei nostri vigili urbani.

Dove le case coloniche sono lontane le une dalle altre, l'assistenza medica, ostetrica, farmaceutica è ignota: basti dire che l'uomo che è impazzito, l'agitato, il maniaco violento o pericoloso è accompagnato in una foresta lungi dalla propria dimora, e là abbandonato a se stesso. Così almeno fino al 1912.

Nei piccoli centri al posto dei medici laureati si trovano i *curanderos*, rozze persone, ignoranti e presuntuose che fanno anche dell'alta chirurgia: operano l'ernia, soccorrono — figuratevi in che modo! — i parti difficili.

Sopra un giornale politico locale io ebbi nel 1912 (giusto quando io ero in Brasile), una polemica in proposito e mi si oppose che nel Brasile vi è completa libertà di fare o di omettere da parte di ciascun cittadino.

Il che è tanto vero che chiunque nei nuclei più isolati può esercitare la professione che più gli aggrada e meglio gli conviene. E così, per esempio, al pari del prete locale, ogni individuo può recitare la messa all'altare, perchè non c'è bisogno di indossare i paramenti sacri. A ciò in questi ultimi anni mi si dice che in qualche modo si è provveduto.

La patologia umana, nei quattro Stati, è quella della nostra Italia, più le malattie tropicali e subtropicali.

Molta lebbra; spaventosa la diffusione della anchilostomiasi nelle campagne. Di anchilostomia non si muore più nei Paesi civili; le ultime vittime italiane si ebbero tra gli scavatori del Gottardo, poco meno di un secolo fa,

perchè la malattia oggi è facilmente debellabile con vari mezzi. La mortalità per anchilostomiasi, che è un vero e proprio tipo di malattia professionale, è registrata alta nelle locali statistiche ufficiali.

Vi sono forme varie e particolari e gravi di miasmi, malattie determinate da larve sviluppatesi da uova deposte da mosche nelle cavità aperte del corpo umano: cavità nasali, vagina, ecc. Pochi i casi di vaiolo, ma anche forme gravi del così detto vaiolo nero.

Tra gli infortuni agricoli specifici dell'ambiente sono da registrare gli avvelenamenti per morsicature di serpenti, con una certa mortalità.

Una notevole deficienza nelle campagne è determinata da una insufficiente istruzione elementare, dall'analfabetismo che è imperante anche tra gli emigranti italiani. Ciò avviene specialmente dove le case sono isolate.

Nel Brasile è oggi pressochè allo stato di incubazione la legislazione protettiva dei lavoratori. Si parla ora di voler aggiornare le leggi sugli infortuni sul lavoro, di protezione ed assicurazione contro le malattie professionali, ma si può dire che in questo terreno tutto è da fare. Il che è della massima importanza per noi italiani se dovessimo accettare l'Accordo tale e quale ci viene presentato dal Governo italiano.

L'ordinamento giudiziario e il servizio di polizia sono giudicati favorevolmente da tutti i competenti in materie giuridiche; ma il sistema è applicato e risponde solo nei grandi centri, al di fuori dei quali in zone lontane, in piccoli nuclei, la giustizia, se si può parlare di giustizia, si esercita individualmente e si arriva perfino alla cruenta vendetta.

Nel Brasile vi è poca coscienza politica. La Repubblica federale nacque nel 1889. Presentemente si avvia, o meglio, si accentua un movimento di organizzazione sindacale operaia.

Si è infatti costituita l'Organizzazione interamericana dei lavoratori (vi partecipa il Brasile), che funzionerà come Sezione americana della Confederazione internazionale dei sindacati liberi.

Tale il quadro che si presenta al nostro immigrato nel Brasile. Molto meglio sarebbe, e lo si scrisse anche nella nostra relazione del 1912, anzichè disporre per l'emigrazione sta-

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

bile all'estero, provvedere alla bonifica in Italia di terre incolte o semincolte e dare in casa nostra occupazione alle braccia dei lavoratori della terra. Ma poichè l'emigrazione italiana agricola in genere, e quella nel Brasile in specie, si mostra un fatto contingente ed insopprimibile nel momento, data la nostra situazione demografica e più ancora date le attuali condizioni economiche; poichè anche per diverse popolazioni di Europa l'emigrazione in sè e per sè, può perfino essere utile per la diffusione e circolazione della civiltà ed atta a diffondere realisticamente il concetto internazionalistico di fratellanza tra i popoli, adattiamoci all'imperiosità degli avvenimenti, disciplinandoli con leggi e regolamenti.

Avviamoci alle conclusioni. Senz'altro è condannabile l'emigrazione stabile nel Brasile in forma singola, anche se indirizzata verso nuclei economici in via di sviluppo, a meno che non vi sia la chiamata di familiari già sistemati *in loco*.

Ancor più condannabile — direi esecrabile — la sistemazione individuale o di famiglie nelle *fazendas*. Gente ricca di forze muscolari, povera di energie intellettuali, i lavoratori nelle *fazendas* sono degli abbandonati, spesso in mezzo a compagni di lavoro che parlano una diversa lingua; non hanno difesa alcuna, vivono da schiavi.

Il loro martirologio è conosciuto ed è inutile fermarsi su questo punto.

La *fazenda* è organizzata per la produzione del caffè, come sapete, e alla vista la ben allineata e curata coltura degli alberelli, dà una impressione delle più gradevoli. È benissimo attrezzata, vi sono i *conforts* di vita per il proprietario e per il personale tecnico superiore; dà profitti economici alti ai datori di lavoro, fatica e salari bassi agli operai.

L'emigrazione agricola nel Brasile è senz'altro sconsigliabile, a meno che non si svolga sotto forma di organizzazione in forti gruppi o in massa, con cessioni di terreni fertili, con capitali cospicui, con personale tecnico alla direzione, con preparazione di vie di comunicazione e case già costruite all'arrivo dei coloni. La collettività immigrata deve essere protetta dalla legge, da opere civili e assistenziali, curata da personale sanitario. Tutto questo oggi manca e non è assicurato per l'avvenire

prossimo, a mio giudizio, dall'Accordo sull'emigrazione presentato al Senato. Meglio, molto meglio che affidare i fondi terrieri a singole famiglie costituendo piccole proprietà come oggi si pratica, creare grandi cooperative o aziende rurali di produzione e di scambio, con scorte di utensili, animali da lavoro, ecc., da consegnarsi agli immigrati al loro arrivo in colonia.

Comunque l'immigrazione dovrebbe preferibilmente indirizzarsi in determinati Stati, e, per esempio, nello Stato di San Paulo, nel Paraná, in Santa Caterina e nel Rio Grande del Sud. Dalla Commissione del 1912 furono appunto giudicati adatti questi quattro Stati.

Non è il caso di parlare di immigrazione industriale: in questo campo vi è poco da fare nei grandi centri. Operai qualificati (muratori, legnaioli, meccanici) possono trovare lavoro e sistemazione stabile nei costituendi centri agricoli, come integrazione della mano d'opera terriera, tanto più che anche nel Brasile l'agricoltura tende a meccanizzarsi.

Insomma, niente immigrazione individuale che si affida alla fortuna, al caso. Da considerarsi è invece l'immigrazione organizzata, la « dirigida », come dicono nel Brasile.

Oggi si è costituita una compagnia italo-brasiliana di emigrazione e colonizzazione, con un fondo di 300.000.000 *cruzeiros* — un *cruzeiro* vale presso a poco venti lire italiane — e il capitale è versato in parte dal Governo italiano: l'istituto è quasi parastatale, ma è la nuova Società che lo amministra. Si dice che la Società non abbia fini speculativi: lo dobbiamo credere? La Società ha due commissioni, una per l'ingaggio, residente in Italia, l'altra per accogliere gli emigrati in Brasile, quindi con sede in Brasile. Ma quali garanzie si hanno? Intanto mi si dice — ma non ho potuto accertare il fatto — che nella Società in parola non figura alcuna rappresentanza operaia dei sindacati, nè italiani, nè brasiliani; il che, ove fosse esatto, e forse è esatto, costituirebbe una grave viziatura nella costituzione della Società di emigrazione e di colonizzazione italiana in Brasile. L'emigrazione nel Sud America, compresa quella nel Brasile, è passata fino ad oggi attraverso tanti raggiri, truffe, disillusioni, che bisogna stare bene in guardia. Non so se oggi, col nuovo Accordo, cambieranno le cose.

Frattanto, da persone italiane — non posso, non debbo fare i nomi; prego scusarmi — autorevolissime, dimoranti in Brasile, si raccomanda all'emigrante di presentarsi con una qualche scorta di danaro liquido, specificando che l'emigrato povero fa sempre un cattivo affare. Questa sollecitazione ad arrivare nella nuova terra di lavoro con del peculio, proietta dell'oscuro, almeno sulle sorti immediate dell'emigrante.

Il Brasile — è una frase comune, ma io credo che realmente il concetto risponda a verità — ha una grande potenzialità di ricchezze, ha un grande avvenire. In Brasile vi sono colonie attive, ricche di civiltà, dove si vive tranquillamente e più che agiatamente.

Così nella popolosa colonia tedesca di Blumenau, chiamata la perla delle colonie dello Stato di Santa Caterina; così nella italiana colonia di Urussanga, pure nello Stato di Santa Caterina, nella italiana colonia di Santa Felicidade nel Paraná, e nella pure italiana cittadina di Caxias nello Stato di Rio Grande del Sud. Chi voglia emigrare in Brasile vada con la voglia di lavorare, col proposito di procurarsi un avvenire lieto e comodo, ma non immediato; non vada con il proposito di arricchire, chè questa fortuna è ormai tramontata o riservata a pochissimi avventurosi.

Quando siano stabilite leggi e accordi, e date serie garanzie tra i Governi italiano e brasiliano per l'espletamento del lavoro agricolo da parte degli emigrati italiani in Brasile; quando siano accolte dallo Stato brasiliano le proposte da me prospettate e siano realizzate dallo Stato brasiliano prima dell'arrivo dell'emigrante sul terreno assegnatogli — proposte già concretate dalla Commissione del 1912 ma non accettate dal Governo brasiliano di allora e nemmeno dall'attuale —; quando vi siano vie di comunicazione, case, servizi civili ed assicurazioni sociali ecc., quando tutto questo sia concordato, l'emigrazione agricola nel Brasile sarà conveniente ed accettabile dallo Stato italiano. Ma per i rilievi critici che sopra ho esposto, in merito al valore dell'Accordo per l'emigrazione italiana nel Brasile, Accordo deficiente di pratiche sollecite attuazioni, e pieno d'imprecise garanzie; mentre d'altra parte la nuova Società di immigrazione e di colonizzazione del Brasile di cui sopra discorsi, non dà affidamento, propongo al Senato di non accogliere l'Ac-

cordo così com'è oggi, ma di aprire nuove trattative italo-americane. In questo senso presento, con alcuni colleghi, un ordine del giorno. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzetta. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, parlando l'anno scorso in occasione della ratifica del trattato relativo allo sblocco dei beni italiani in Brasile, di fronte alla magnificazione che il Governo ne aveva già fatto e di fronte anche a quello che lo stesso relatore ne aveva detto di bene, io cercai di dimostrarvi che quello proprio non era un buon trattato; e di fronte all'affermazione che ormai fra l'Italia ed il Brasile tutto andava liscio come l'olio e che tra i due Paesi si era ormai stabilita una grande fraternità, in considerazione della viva ammirazione che il Brasile aveva per l'Italia, portai un argomento molto più valido delle parole. Raccontai il caso di un tale che da Milano aveva spedito ad un suo parente in Brasile un panettone. Il panettone, con settemila lire di spese, era arrivato in Brasile, ma le autorità del Paese non avevano consentito che fosse recapitato al destinatario. E allora concludevo: le parole sono belle quando sono ben dette, ma la realtà è altra cosa. Il Brasile sino a quel momento non aveva compiuto alcun atto che stesse a dimostrare la sua ferma volontà di ristabilire con noi concreti rapporti di amicizia e di collaborazione. Ciò nonostante mi auguravo che migliori rapporti venissero stretti; perchè sono convinto che, se pure l'emigrazione non potrà servire a risolvere il grosso problema della nostra disoccupazione o alcuno dei tanti grossi problemi sociali italiani, stabilire buoni rapporti tra un popolo e l'altro è sempre buona cosa. Anche a nome del mio Gruppo auguro che in avvenire i rapporti fra noi ed il Brasile possano diventare migliori, però disdegno, per rispetto verso noi stessi, il sistema di classificare per ottimo quello che ottimo non è, ma è semplicemente banale.

Questo odierno, che si aggiunge a quel poco felice Trattato dell'anno scorso, è a sua volta infelice. Allora, dopo le discussioni che si fecero proprio a seguito del mio intervento, finalmente il Sottosegretario finì per ammettere la verità. Disse precisamente che quando di un

bue si possono salvare le corna è già qualcosa. Ma era proprio poca cosa; forse neppure le corna del bue si salvavano con quel Trattato. Nel Trattato però era contenuta la promessa che un successivo imminente Accordo avrebbe regolato, favorevolmente per noi, il problema dell'emigrazione italiana in Brasile. Era il patto fondamentale di quel Trattato, il presupposto sostanziale di quell'Accordo. Perciò nell'esprimere la nostra critica, ci augurammo sinceramente che un bel giorno il Governo potesse, con le prove alla mano, dirci: vi siete sbagliati. Ma disgraziatamente il Governo ci viene oggi a dare una prova di più del suo facile ottimismo nella valutazione dei nostri rapporti col Brasile. E noi siamo costretti a riproporre le nostre critiche, sempre con l'augurio che un certo giorno il Governo possa dimostrarci, con fatti concreti e non con semplici parole, che siamo stati soverchiamente pessimisti nelle valutazioni. Ma finché questo non avverrà noi abbiamo il diritto, anzi il dovere, di obbligare il Governo ad aprire bene gli occhi e a non burlare, o contribuire a burlare, la pubblica opinione che è già tanto burlata dai molti lestofanti che girano promettendo espatri, promettendo miracoli al di là dell'Oceano, a tanta gente povera che vorrebbe evadere dalla miseria italiana.

Che cosa dice questo Accordo? Dice che vi sono tre tipi di possibile emigrazione. Anzitutto il tipo di emigrazione a titolo individuale, che è quello della chiamata privata diretta, cioè del parente che è già in Brasile e chiama il parente povero che sta in Italia. In questo caso il Brasile promette che darà gratuitamente il visto sul passaporto. Niente di straordinario in tutto questo; se non si tratta di pura vendita del sol d'agosto, è qualche cosa che vi si avvicina.

C'è poi il secondo tipo di emigrazione, quello che probabilmente noi potremmo accettare. Il senatore Pieraccini poco fa vi ha detto che la emigrazione individuale sarebbe perniciosa per il nostro lavoratore e vi ha fatto un quadro della situazione abbastanza nero, anche se qua e là l'ha addolcito con qualche pennellata di colore. È terribile dunque la condizione che aspetta i nostri emigranti che espatriano a titolo individuale. Meno gravosa dunque appare l'emigrazione collettiva. Orbene in questo se-

condo caso nell'Accordo che oggi discutiamo non c'è nessun impegno preciso del Brasile, perchè, dire: in caso di emigrazione per società o per cooperative ci metteremo d'accordo caso per caso, significa proprio non impegnarsi. Lo stesso relatore, senatore Gerini, ci conferma nella relazione che questo non rappresenta un impegno.

Viene il terzo tipo di emigrazione, quella così detta « dirigida ». Il collega Pieraccini ha fatto confusione tra il secondo e questo terzo tipo di emigrazione. L'emigrazione « dirigida » è una emigrazione fatta per conto del Brasile, non per conto dell'Italia. Per tale caso è prevista una certa apparente larghezza di concessioni. Infatti è promesso il viaggio gratuito per gli emigranti, sia pure sotto determinate condizioni; è promessa l'assistenza all'arrivo ed il trasporto sino a destinazione. Però o voi ci dimostrare che l'emigrazione « dirigida » è una cosa che si fa anche per conto dell'Italia, e la si pone in essere anche quando l'Italia vuole (e non credo che possiate dimostrarlo)...

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sì, sì, anche quando l'Italia vuole.

LANZETTA. Un momento; io non conosco il portoghese e non ho potuto perciò studiare il testo portoghese. Ho letto però il testo italiano e da questo testo ciò non risulta. La sintesi che ne ha fatta il Governo, e che è consacrata nella sua relazione al progetto di legge proprio non autorizza a ritenere possibile questa seconda ipotesi. Il Sottosegretario ci darà delle spiegazioni, noi le ascolteremo, ma allo stato delle cose, mentre parliamo, così non è. E ad evitare equivoci, io leggo, e vi richiamo l'attenzione dei colleghi, un brano della relazione ministeriale con la quale viene presentato il disegno di legge: « Per quanto riguarda infine l'emigrazione "dirigida" attuata per conto del Governo brasiliano l'Accordo prevede... ». Non v'è più dubbio.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La relazione è impropria.

LANZETTA. Sarà impropria la relazione, ma questa è la realtà. Questa è la sintesi che ne avete tratto; con questa interpretazione ci avete presentato il disegno di legge, e dobbiamo giudicare non in base all'interruzione dell'onorevole Sottosegretario, ma dobbiamo giu-

dicare in base alla presentazione che ne ha fatto il Governo, di cui l'onorevole sottosegretario Dominedò, in questo momento, è semplice sostituto.

GERINI, *relatore*. Per essere esatti, in base al testo del Trattato.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per l'articolo 7.

LANZETTA. Sì, ma l'articolo 7 non parla di un diritto dell'Italia a mettere in movimento, quando voglia, il meccanismo dell'emigrazione « dirigidata ». Prevede il caso in cui eventualmente l'Italia chiedesse questa forma di emigrazione e il Brasile fosse d'accordo nel consentirla; ma sostanzialmente l'emigrazione « dirigidata » è quella emigrazione che il Brasile si propone di richiedere nel proprio interesse, per risolvere suoi particolari problemi; ed è logico che in tal caso, volendo prendere in Italia dei lavoratori, debba pagare loro il viaggio. Quindi non è quando il lavoratore vuole emigrare, ma quando il Governo brasiliano vuole ingaggiare i nostri lavoratori che si verifica l'ipotesi del viaggio gratuito. Si è discusso a questo proposito anche di un vantaggio da riservare ai nostri trasporti marittimi, ma il Brasile ha dato risposta evasiva ed in definitiva si è riservato di usare le proprie navi; ciò che conferma la nostra tesi. In sostanza c'è stata una concessione minima, di poco conto, per l'emigrazione a titolo individuale; non vi è stata alcuna promessa concreta per l'emigrazione per società o per cooperative; vi è stato infine un sacco di belle parole e qualche promessa condizionata, legata ad un fatto futuro ed incerto e dipendente solo dal Brasile, nel caso dell'emigrazione « dirigidata ».

Allora che cosa è questo Trattato? Un trattato deve prevedere un accordo completo su elementi concreti tra Stati che si considerino alla pari. Per solito uno Stato concede una cosa, l'altro altra cosa. Cosa concede il Brasile a noi? Niente. Quindi, in conclusione, se il Governo italiano ritiene di non poter giungere a nulla lo dica con chiarezza, ma non ci dia ad intendere che ha ottenuto un grande risultato.

Mi permetto a questo punto di invitare il Governo ad aprire gli occhi anche sull'unico fatto che va al di là delle parole, cioè sull'attività di quella Compagnia italo-brasiliana di cui si è già tanto parlato e che sinora pesa sul-

l'I.C.L.E. Cosa si propone in concreto, quali saranno gli obiettivi, quale sarà il sacrificio degli italiani nella attività di tale compagnia? Finora nè il popolo italiano nè noi del Parlamento abbiamo saputo niente. Non voglio abbandonarmi ad indiscrezioni, nè voglio mettere in imbarazzo il nostro collega Mott, che è nientemeno membro del Consiglio di amministrazione dell'I.C.L.E., col dirgli che egli forse ne sa quanto ne sappiamo noi. Noi ci auguriamo che questa Compagnia faccia bene. Allo stato delle cose non solo non ha i rappresentanti operai, di cui il senatore Pieraccini ha già parlato, ma non pare che abbia degli italiani veramente nostri. È formata da elementi di laggiù, anche se più o meno oriundi italiani. Comunque il Governo del nostro Paese non ha giurisdizione su quello che la Compagnia compia laggiù, essendo tutto affidato al controllo del Governo brasiliano. Qui in Parlamento un anno fa si è detto che attraverso la Compagnia italo-brasiliana si recuperavano dei beni e si avviava una certa emigrazione. Quanti beni sono stati recuperati sinora e quanti emigranti ha avviato in Brasile? È ancora un mistero. Anche l'onorevole Gerini nella sua relazione è di questo avviso quando dice: « Il Governo voglia vigilare con ogni cura affinché, in conformità delle previsioni che non furono ultimo argomento per quella autorizzazione, sia la politica economica dell'I.C.L.E., che quella della Compagnia, si svolgano in modo da assicurare le dovute sottoscrizioni azionarie senza sacrificio delle somme del tesoro depositate in garanzia delle medesime, pur senza — come è ben possibile — far perdere al Governo italiano il controllo diretto od indiretto della maggioranza del capitale della Compagnia ».

Il Parlamento ha il diritto, a breve scadenza, di sapere qualcosa di sicuro su questa Compagnia. Ne prenda nota il Sottosegretario per gli esteri. Discutendo l'altro Accordo io espresi il timore che non voleva essere intenzionalmente offensivo per nessuno, anche perchè in quel momento non conoscevamo quali fossero gli uomini italiani che se ne occupavano, che quella Compagnia potesse diventare un « carrozzone ». Il Governo ha l'obbligo, adesso che la Compagnia si muove, di dimostrarci con fatti concreti, con dati positivi, e non con affermazioni generiche, che quella Compagnia

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

effettivamente non è diventata un « carrozzone », bensì un utile strumento per il nostro lavoro in Brasile. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Farina. Ne ha facoltà.

FARINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il patto sull'emigrazione fra l'Italia e il Brasile che sta oggi dinanzi al Parlamento è veramente l'espressione della politica generale del Governo, politica dalla quale non poteva che uscire un patto di questo genere, che non garantisce, come vorrebbe pretendere, i nostri lavoratori in cerca di un pezzo di pane.

È la politica dello sbarazzarsi dei disoccupati, è il rifiuto di affrontare i problemi che stanno davanti al Paese. Ed allora, poichè ci sono due milioni e mezzo di disoccupati, bisogna mandarne via il maggior numero possibile, e questo patto è uno degli strumenti che servono a sbarazzarsi di questi disgraziati che cercano un pezzo di pane. Come dico, il patto non poteva essere migliore, inquadrato nella politica del Governo.

Cosa è il Brasile lo ha descritto brillantemente il collega Pieraccini; dove vanno i nostri fratelli, credo che non sia ignorato da nessuno. Il collega Pieraccini ha parlato in generale della situazione del Brasile, per quello che riguarda, egli dice, un'epoca lontana, cioè la situazione di una quarantina di anni fa. Ma se noi guardiamo le condizioni dell'economia brasiliana di oggi, ci accorgiamo che la situazione del Brasile non è migliorata. Il Brasile ha un reddito nazionale di 4 miliardi di dollari, cioè meno della metà del nostro reddito nazionale, del quale vivono 48 milioni di abitanti, all'incirca quanti nel nostro Paese. Noi abbiamo 2 milioni e mezzo di disoccupati, abbiamo due milioni di pensionati a 3 o 4 mila lire al mese: ebbene, cosa può dare il Brasile, con un reddito nazionale pari a meno della metà del nostro, con la stessa popolazione? Quindi, l'assistenza sociale in Brasile, se esiste, esiste sulla carta, ma di fatto non può esistere. Mi si dirà che si è stati costretti a concludere il patto per realizzare dei capitali che erano congelati e che era necessario scongelare.

Ma questo appunto doveva essere il motivo per cui si doveva salvaguardare meglio, con i nostri mezzi, la mano d'opera che noi obblighiamo, con questa politica, a uscire dal nostro

Paese. Con i nostri capitali dovevamo ottenere molto di più.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si sono recati in Brasile 30 mila lavoratori, fuori dalle norme del Trattato, i quali mandano 5 miliardi di lire annue di rimesse.

FARINA. Saranno molto più fortunati gli emigranti liberi, di quelli legati alla emigrazione protetta, perchè quelli liberi, essendo andati con mezzi loro, si trasferiranno in regioni di loro preferenza e dove credono di poter fare quel tanto di fortuna. Questi qui invece dovranno recarsi là nelle zone assegnate. Appunto qui è il grave danno e per me basta l'articolo 13 per respingere questo patto.

GERINI, *relatore*. Il senatore Pieraccini voleva abolita l'emigrazione individuale.

GALLETTO. Mettetevi d'accordo.

FARINA. Io non parlo con la testa dell'onorevole Pieraccini. Il senatore Pieraccini ha fatto al Parlamento l'esposizione della situazione esistente nel Brasile. Io dico che è meglio andare in Brasile in piena libertà dove c'è un parente o un conoscente che chiama, piuttosto che andare con un patto di questo genere che impedisce la libertà di azione. Il Brasile nella sua maggior parte è zona tropicale ed equatoriale e la zona di cui ha trattato il senatore Pieraccini è quella subtropicale e temperata, l'unica zona in cui è possibile immigrare senza incorrere nei guai che egli ha descritto.

Io ripeto che mi basta l'articolo 13 per respingere questo patto. L'articolo 13 dice: « Sarà addebitato al capo famiglia il prezzo dei passaggi, restando inteso che tale debito, esente da interessi, sarà cancellato a titolo di premio dopo due anni consecutivi di esercizio della professione risultante dal certificato di immigrazione (non necessariamente nella esecuzione del medesimo contratto, nè nel medesimo luogo) o di altra che sia stata eccezionalmente autorizzata dal Consiglio di immigrazione e colonizzazione.

« L'emigrante che, senza giustificato motivo, abbandoni prima di due anni la professione risultante dal certificato di immigrazione, dovrà rimborsare al Governo brasiliano la somma corrispondente al prezzo del suo passaggio e di quello dei suoi familiari ».

È evidente che per quel disgraziato che si troverà nelle condizioni di lavorare in una zona inadatta e che vorrà andar via, tutti i pretesti saranno buoni per trattenerlo e se andrà via di sua volontà si troverà con un debito per sé e per la propria famiglia che lo incatenerà per tutta la vita. Ciò significa che l'emigrato in Brasile senza conoscerne anteriormente le effettive condizioni, se queste trovasse tali, come certamente lo saranno per la maggior parte dei lavoratori specie per quelli delle zone di colonizzazione, da costringerlo ad abbandonare quel lavoro, si troverebbe costretto a rimborsare la spesa gravissima del viaggio suo e della propria famiglia, il che non sarà certo in grado di fare.

La libertà di lavoro viene perciò praticamente annullata. I lavoratori potranno accettare l'offerta che verrà loro fatta se conviene ad altri, cioè al Governo brasiliano.

I motivi che il Consiglio di emigrazione e colonizzazione brasiliano ritiene giustificati per l'abbandono del lavoro non sono affatto specificati; questo organo cioè ha estesi poteri discrezionali.

Questa la situazione. I colleghi Lanzetta e Pieraccini hanno detto molto bene qual'è lo stato delle cose e che cosa si nasconde dietro di esso. Mi limiterò pertanto a richiamare l'attenzione del Senato su alcuni punti che credo essenziali e che debbono far riflettere tutti noi. Li ho concretizzati con molta serietà e spero che valgano a richiamare l'attenzione dei colleghi.

Anzitutto non è contemplato alcun impegno da parte brasiliana per una seria assistenza dei lavoratori. In secondo luogo la regolamentazione del reclutamento e la selezione degli emigranti implicano una grave menomazione della nostra dignità nazionale, senza un corrispettivo da parte brasiliana. In terzo luogo l'emigrante, avendo ascritto a suo debito il prezzo del passaggio, debito cancellabile solo a titolo di premio, non è in grado di godere di alcuna libertà quanto alla scelta del lavoro. In quarto luogo la protezione sociale è inferiore a quella di cui godono i lavoratori in Italia. Non esiste poi alcuna garanzia che il lavoratore non debba subire un danno per la perdita dei diritti assicurativi, per i quali ha già pagato i contributi in Italia. In quinto luogo

non è sufficiente la regolamentazione delle rimesse.

Perché ci troviamo di fronte a questa situazione? Perché a compilare questo patto sono stati dei burocrati del Ministero degli esteri. Se vi avessero partecipato funzionari del Ministero del lavoro, forse avremmo avuto un patto migliore. È ora che il Ministero degli esteri cominci a delegare un po' delle sue facoltà in questa materia al Ministero del lavoro che è molto più competente. Quest'ultimo infatti ha la facoltà di reclutare gli emigranti e i medici italiani di convalidarne la salute. (Poi vengono i medici brasiliani che dicono: no, questo non va bene!). Il Ministero del lavoro ha dei tecnici capaci che non sono burocrati, né quei tali che all'estero nei Consolati guardano gli emigrati con occhio di poliziotto, ma gente che guarda gli emigrati con lo sguardo di chi sa comprendere la fatica e i sacrifici che essi compiono.

Solo così facendo potremo, non dico risolvere il problema, ma migliorare un po' le condizioni di questi patti che ci vengono presentati, che non ci dicono nulla e che sono un danno per tutti i nostri lavoratori costretti a emigrare per guadagnarsi un tozzo di pane.

Per questi motivi noi voteremo contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucifero. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sarò molto breve perché il problema di ratifica che questa Convenzione internazionale ci sottopone può essere considerato sotto due aspetti: o sotto l'aspetto, di una vastità enorme, che riguarda la nostra emigrazione in generale — che è uno dei problemi vivi e affannosi della nostra vita nazionale — e quello specifico della nostra emigrazione nei Sud America e in Brasile: o sotto l'altro punto di vista che è quello del trattato nel suo testo quale esso è.

Confesso che il primo punto di vista sarebbe allettante perché potrebbe dar luogo a molte considerazioni, e alcune di particolare gravità, alle quali è già stato fatto cenno dagli altri oratori e che un giorno certamente meriteranno maggiore attenzione. Soprattutto il problema dell'I.C.L.E. è gravissimo e diventa ogni giorno più grave; ma io credo che in que-

sta sede ci convenga guardare la convenzione dall'altro punto di vista e cioè: è una convenzione conveniente per l'emigrazione italiana o no? Io sono del parere di no. E sono del parere di no perchè vi è un fatto fondamentale in questa convenzione che per me annulla tutto. Potrei discutere sul fatto che tutto quello che qui avviene ce lo paghiamo noi, con quattrini nostri, italiani. Il Brasile non c'entra, perchè questa convenzione nasce dal fatto che noi abbiamo dei crediti che non ci vengono pagati e che noi cerchiamo di realizzare in questa come in altre forme analoghe, perchè dal malo pagatore si tira quello che si può. Ma quello che è centrale per me, che sono di un paese e di una regione che tanto contributo ha dato alla emigrazione e che quindi questi problemi li conosco fin da ragazzo, è l'articolo 22 della convenzione. L'articolo 22 della convenzione si riferisce a quello che è lo spirito dell'emigrazione e soprattutto della nostra emigrazione che rimane italiana anche dopo generazioni: il problema delle rimesse. Perchè l'emigrante parte nella speranza di mandare qualcosa a casa e nella speranza di tornare a casa. Ora, l'art. 22, anche nella sua traduzione difforme dal testo portoghese dice questo: « Ai lavoratori immigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilità — prego gli onorevoli colleghi di fare attenzione perchè questo è problema concreto — di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria, per il sostentamento familiare e per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi tra l'Italia e il Brasile ». Lasciamo l'ultima parte; questi accordi di pagamento che riguardano tale questione tra l'Italia ed il Brasile non ci sono. Vi dirà l'onorevole Sottosegretario che esiste uno scambio di lettere tra il Governatore della Banca d'Italia e il Governatore della Banca brasiliana.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Cioè un Accordo.

LUCIFERO. Questi scambi di lettere non sono documenti di Stato, non impegnano. Quando un Trattato parla di legislazione dobbiamo vedere quale è la legislazione; e a quei colleghi che mi hanno fatto un'osservazione

mi permetterò di leggere non dico in portoghese, ma il portoghese dell'articolo 22, perchè la traduzione italiana non è esatta.

CARBONI. Le due traduzioni fanno testo.

LUCIFERO. Fanno testo, ma non vanno d'accordo. E mi scusino i colleghi questa digressione. Vorrei sapere se il giorno che dovremo discutere dell'articolo 16 dobbiamo attenerci al testo italiano o a quello portoghese. Il testo italiano dell'articolo 16, quello che riguarda la piccola proprietà, dice: « Coloro che si dedicheranno alle attività agricole... », cioè definisce coloro che possono diventare piccoli proprietari. Quindi, secondo il testo italiano che fa fede, queste disposizioni per la piccola proprietà si riferiscono a coloro che si dedicano ad attività agricole. Andiamo adesso al testo portoghese dell'articolo 16: « às atividades agro-pecuárias » cioè mentre il testo italiano che fa fede parla soltanto di attività agricole, il testo portoghese, che fa anch'esso fede, parla di attività agricole e di allevamento di bestiame che è cosa molto diversa, collega Carboni. Se lei si riferisce ad un trattato analogo esistente con l'Olanda, in cui la questione del bestiame è molto più sviluppata, le faccio notare che questo Trattato le dimostra quanto la cosa sia diversa. Ad ogni modo i due testi fanno fede entrambi, ma non corrispondono; il che se non altro dimostra una certa leggerezza dei negozianti.

Torno all'articolo 22. Il fatto dell'articolo 22 è questo, per il testo italiano si parla di legislazione brasiliana in materia valutaria, nel testo portoghese si parla di legislazione brasiliana in materia di cambi, che non è la stessa cosa. Ad ogni modo un cosa è certa, che un mutamento della legislazione brasiliana può oggi come oggi ridurre, aumentare o chiudere il deflusso dei risparmi dei nostri emigranti verso l'Italia. (*Interruzione dal centro*). Mi auguro che non lo facciano, se lo faranno come restiamo?

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per questo c'è l'Accordo.

LUCIFERO. C'è uno scambio di lettere, che non è impegnativo. Io penso che queste argomentazioni, sole, debbano bastare per non accettare questo Trattato, perchè in fondo l'emigrazione si fa ai fini previsti dall'articolo 22. L'emigrante emigra ai fini dell'articolo 22, cioè

per avere la disponibilità dei frutti del suo lavoro. Quando questa disponibilità non gli è garantita, tutto il Trattato cessa di avere la sua ragione.

Rimane un problema, problema politico. Anche questo dobbiamo domandarci, cioè se noi rendiamo nocumento al nostro Paese, nel quadro generale dei patti internazionali se noi neghiamo la ratifica a questo Trattato. Sono convinto che una ratifica negata sul piano di motivi puramente tecnici, quali quelli che ho sottoposto alla vostra attenzione, non può che giovare al nostro Paese ed aiutare il nostro Governo che potrà presentarsi alla revisione di queste trattative, che evidentemente dovranno continuare e concretarsi in modo più confacente al nostro interesse, dicendo che il Parlamento, pur essendo favorevole a queste intese, non consente degli accordi senza le necessarie garanzie per i nostri emigranti. Per questi motivi e per tanti altri che sono stati detti, ritengo che il Senato bene farà se non darà la sua ratifica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA. Farò solo pochi rilievi, che non intaccheranno la sostanza del disegno di legge, ma piuttosto si rivolgeranno in raccomandazioni tali da promuovere accordi integrativi destinati a perfezionare, completare e migliorare l'Accordo in discussione. A parte tali rilievi, io tengo a esprimere subito il mio pieno consenso per questi Accordi di emigrazione col Brasile. Esprimo il mio pieno consenso per ragioni di contenuto, per ragioni di struttura, e per ragioni, diciamo, subiettive, in relazione al Paese col quale questi Accordi si stipulano.

Ragioni di contenuto. Io seguo da anni, da decenni il movimento degli Accordi in materia di emigrazione e devo riconoscere che questo Accordo segna un progresso, un notevole progresso. Non è certo l'« ottimo » al quale il collega Lanzetta si riferiva, ma è un progresso, è un « meglio », indubbiamente, su quanti Accordi finora sono stati stipulati. Abbiamo, come diceva Lanzetta, tre forme di emigrazione: l'emigrazione individuale, l'emigrazione sociale e l'emigrazione « dirigida ».

Emigrazione individuale. A questo proposito il collega Pieraccini ci ha detto delle cose di grandissimo interesse, che io ho ascoltate con

quella passione che ho quando si parla di questo argomento. Notizie interessanti egli ci ha fornito, notizie attinte direttamente da una sua visita in Brasile. Ma a quale epoca risale questa sua visita? A quarantanni fa. Ora, la parte interessante, viva e documentata dell'intervento del collega Pieraccini riguarda questa sua ispezione *de visu* del 1912; egli ci ha dato poi altre notizie, ma notizie indirette, notizie di seconda mano che non hanno certo il valore di quelle date nella prima parte del suo discorso, in cui ci ha parlato di quanto egli stesso ha visto, sentito, apprezzato e controllato, con la sua grande esperienza, la sua grande capacità e la sua grande autorità.

Il collega Pieraccini ci ha detto, parlando dell'emigrazione individuale: dobbiamo condannare l'emigrazione individuale, dobbiamo evitare che i nostri emigranti vadano nel Brasile, a meno che non abbiano una chiamata da familiari, o a meno che non abbiano una chiamata di lavoro. Ora, sono proprio questi i casi previsti nel presente Accordo: vale a dire, la emigrazione individuale è ammessa senza limiti; tutti possono emigrare, naturalmente nell'ambito delle disposizioni vigenti, ma non c'è limitazione di numero, a condizione che ci sia l'appoggio della chiamata familiare, o che ci sia l'appoggio della chiamata di lavoro. Ora, sono proprio queste le condizioni, le limitazioni che il collega Pieraccini stabiliva quando parlava della necessità di disciplinare e di regolare in modo organico ed armonico l'emigrazione individuale.

Emigrazione « dirigida ». Io non vedo perchè dobbiamo condannare questa forma di emigrazione, che è basata su un sistema organico di selezione della massa che deve emigrare, e che è chiamata in relazione alle necessità del Paese di emigrazione, con la possibilità di una sistemazione razionale e confortevole.

A me pare che questo sistema della emigrazione « dirigida », destinato a soddisfare le esigenze di lavoro del posto di emigrazione e basato sulla possibilità di organizzare in modo soddisfacente la corrente emigratoria, non sia affatto da condannare ma sia invece da approvare.

Quanto infine all'emigrazione sociale, basata cioè su gruppi già formati, su società o su cooperative, l'onorevole Lanzetta ha osservato che essa dovrebbe essere approvata caso per caso. Ma ciò è evidente: non si può ammettere che dei

gruppi organizzati possano emigrare, possano stabilirsi in un Paese di emigrazione senza che vi sia un'intesa caso per caso, in relazione con le condizioni particolari e con le circostanze proprie di questi organismi. Quindi, non mi pare che ci sia niente da condannare o da rimproverare in queste tre forme, organicamente esposte e stabilite, e questo milita bene a favore della struttura organica e commendevole dell'Accordo, mentre milita a favore dell'accordo stesso anche l'elemento subiettivo, basato sulle ragioni di reciproca stima e simpatia fra le popolazioni dei due Paesi. A me pare insomma che noi dobbiamo approvare il presente disegno di legge.

Passando a considerare i rilievi dell'onorevole Lucifero, ricordo che egli ha messo a confronto la disposizione riflettente la piccola proprietà agraria com'è nel testo italiano e com'è invece nel testo portoghese, notando che nel testo portoghese c'è il riferimento ad un'attività di allevamento del bestiame, che non c'è nel testo italiano. Ora, da modesto cultore del diritto agrario come sono, debbo dire all'onorevole Lucifero — ma l'onorevole Lucifero già lo sa perchè conosce bene la materia — ...

LUCIFERO. C'è il trattato con l'Olanda.

CARRARA. È un'altra questione! Dal punto di vista dell'ordinamento giuridico agrario è una vecchia questione che noi giuristi agrari conosciamo bene: quando si parla di agricoltura, si deve pensare che l'agricoltura riflette non solamente l'attività di coltivazione del terreno, ma riflette necessariamente anche l'attività complementare dell'allevamento del bestiame. L'allevamento del bestiame ha due funzioni: la funzione del lavoro, che è un elemento primordiale dello svolgimento dell'attività coltivatrice, e la funzione di utilizzazione e assorbimento della stessa attività di coltivazione, perchè il bestiame del fondo produce latte, carne, lana eccetera.

Per quanto concerne la questione delle rimesse, è giustissimo quello che ci ha detto l'onorevole Lucifero, cioè che si tratta di un elemento fondamentale dell'emigrazione. I nostri emigranti, dice giustamente l'onorevole Lucifero, vanno nel Paese di emigrazione sperando al più presto possibile di tornare e, nel frattempo, di mandare soldi al loro Paese, per assicurare la vita delle loro famiglie. Ci dice la dispo-

zione dell'articolo 22 che la funzione delle rimesse è coordinata con lo sviluppo delle esigenze valutarie.

Ma c'è — e Lucifero ne ha diminuito il valore che invece indubbiamente ha — c'è uno scambio di note impegnative...

LUCIFERO. Di lettere.

CARRARA. ...tra i due Governatori degli istituti di emissione, scambio di lettere con il quale viene assunto l'impegno reciproco che le rimesse dei nostri emigranti abbiano la priorità sulle rimesse che riguardino la valuta per i prodotti importati nel Brasile. Questa precedenza è importantissima e fondamentale.

LUCIFERO. Allo stato attuale della legislazione...

CARRARA. Il senatore Lucifero si domanda in sostanza quale vincolo risulti da questo scambio di lettere. È un vincolo importantissimo, perchè sono i due istituti di emissione che controllano lo scambio di valuta tra i due Paesi. C'è una buona fede alla base di questi Accordi, e non dobbiamo pensare, anzi dobbiamo rifiutare di credere che i due Governatori abbiano scritto quelle lettere con l'intenzione di non mantenere gli impegni che con esse si assumevano. Non possiamo ammettere la malafede.

Infine, ho anch'io dei rilievi da fare, che non attengono alla sostanza dell'Accordo presente, ma che rivestono il carattere di raccomandazioni per futuri Accordi.

Una disposizione dell'Accordo mi ha vivamente interessato e di essa riconosco la grande importanza sotto l'aspetto giuridico, sotto lo aspetto economico e sotto l'aspetto sociale: è la disposizione dell'articolo 20, che riflette l'emigrazione delle cosiddette « correnti superiori », cioè l'emigrazione degli intellettuali, di coloro che esportano l'attività del pensiero. Niente di più importante, anche ai fini dello stesso lavoro materiale, perchè il lavoro intellettuale, emigrando rappresenta il completamento, l'integrazione e l'assistenza del lavoro materiale. Questa disposizione di grande interesse dice: « Le Alte Parti Contraenti, considerando che l'emigrazione tanto più è efficace quanto più risulta da un complesso coordinato di energie di lavoro (questo è detto molto bene; il pensiero ed il braccio coordinati nella prestazione del lavoro organicamente concepito), mentre

danno atto col comune proposito di regolare eccetera ».

Due rilievi debbo fare. Primo, raccomando al Governo, giacchè in questo articolo è contemplato un futuro Accordo, di non tardare a mettere in chiaro e a dare concreta attuazione all'impegno stabilito dall'articolo 22, per disciplinare l'intesa relativa alla prestazione di lavoro. Sta benissimo l'impegno di facilitare l'accesso dei tecnici agrari e industriali e di sanitari in rapporto alle esigenze di lavoro, ma la disposizione è un po' vaga; pertanto, se in avvenire si potesse stabilire una forma più precisa e più impegnativa, ciò sarebbe molto utile.

Secondo, mi pare che nello scorso anno sia stato concluso un Accordo con la Svizzera circa le assicurazioni sociali. Ritengo che la stipulazione di un Accordo in tema di assicurazioni sociali col Brasile, a complemento e sviluppo delle disposizioni stabilite nel presente Accordo, sarebbe assolutamente necessario anche per un'altra ragione. Dice l'articolo 18 che il lavoratore salariato si gioverà per la sua protezione e assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile, a condizioni di parità con i lavoratori brasiliani. I nostri lavoratori, emigrando nel Brasile, trovano l'appoggio, l'aiuto e l'assistenza, in materia sociale, delle disposizioni vigenti colà. Qual'è questa legislazione sociale? È una legislazione adeguata, corrispondente alle esigenze maturate nel nostro Paese? Questo non ci risulta, ed io spero che la legislazione sociale brasiliana sia molto progredita nei confronti di quella trovata da Pieraccini nel 1912; spero che sia più progredita di allora, ma in sostanza, come situazione concreta e di fatto, noi oggi ci appoggiamo — per quel che riflette la situazione dei nostri lavoratori — a quella che è la organizzazione sociale dei lavoratori in Brasile. Su questo punto richiamo l'attenzione del Governo affinché in eventuali Accordi integrativi si possano stabilire disposizioni che, al di fuori e al di sopra degli impegni bilaterali già fissati, impegnino il Brasile ad assicurare, a garantire ai nostri lavoratori quel minimo di assistenza sociale e di aiuti in materia sociale che noi garantiamo ai nostri lavoratori in Italia.

Concludo con poche parole sulle funzioni dei nostri addetti di emigrazione.

Si parla nell'Accordo dei nostri addetti di emigrazione, delle loro funzioni, dei loro poteri; ma niente si dice sull'attività che questi nostri addetti di emigrazione dovranno svolgere in Brasile per sorvegliare le imprese presso le quali i nostri lavoratori prestano la loro opera. Sarebbe davvero opportuno — ed è una raccomandazione di più che faccio al Governo — ottenere degli impegni precisi da parte del Governo brasiliano perchè tale funzione di controllo e di sorveglianza possa essere liberamente esplicata *in loco* dai nostri addetti.

Onorevoli colleghi, ho finito. Ho fatto delle raccomandazioni, ma, ripeto, io concordo nella sostanza con il testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame e dichiaro quindi che voterò a favore di esso. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito con molto interesse i vari interventi che si sono susseguiti fino a questo momento. Ma essi, nel complesso, ci hanno recato tali informazioni in argomento da farci piuttosto delusi e preoccupati di fronte al disegno di legge sul quale dovremo votare. Però, fra me e me, mi stupivo particolarmente del fatto che il Senato della Repubblica e cioè il Parlamento italiano ponesse tanta cura nel discutere un disegno di legge per la ratifica di Accordi internazionali, che il Governo per conto suo, indipendentemente non solo dalla discussione, ma dalle conclusioni di questa discussione, ha già messo in attuazione pratica. Noi, possiamo dirlo, stiamo dunque inutilmente oggi parlando.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. No, no, è un'altra cosa.

TERRACINI. Onorevole Sottosegretario, porterò alcuni dati. Sta di fatto che l'emigrazione italiana verso il Brasile da molti mesi viene ormai retta e regolata dalle disposizioni contenute nel disegno di legge che ci è sottoposto. Il che personalmente non mi arreca meraviglia. Considero da tempo, lo si sa, l'attuale Governo — con quello precedente, del quale facevano parte i Ministri social-democratici, e con gli altri ancora più antichi, dei quali facevano parte i Ministri liberali — considero questo Governo come tale da curarsi ben poco della Co-

stituzione. Nessuno stupore quindi che esso non si curi neanche di quell'articolo della Costituzione che vuole che gli accordi internazionali non siano validi se non sono stati discussi e votati dal Parlamento.

Ho detto che l'Accordo, ormai, è in applicazione pratica. Si pubblicano in Italia dei giornali che si occupano in particolare dei problemi dell'emigrazione, che ne discutono in generale e ne considerano le diverse soluzioni e che pertanto segnalano le partenze degli emigranti e le loro destinazioni, e osservano e fanno conoscere le condizioni in cui gli emigranti vivono nei Paesi in cui si stabiliscono e il trattamento che colà subiscono. Ora in uno di codesti giornali, « Italiani nel mondo » (che mi pare fruisca, se non di un crisma ufficiale, certo di una qualche benevolenza, e meritata, negli ambienti governativi) ho letto che nel novembre dello scorso anno è partito da Genova uno scaglione di circa 300 emigranti, diretto al Brasile, a bordo del piroscafo *Marco Polo*, mentre altri 500 attendevano sempre a Genova per imbarcare sui piroscafi *Biancamano* e *Toscanelli*. Il *Marco Polo*, avendo fatto poi scalo a Napoli, vi avrebbe imbarcato altri 138 emigranti, avviati ad una cooperativa agricola nello Stato del Paraná. E la rivista preannunciava nel suo numero del 25 novembre 1950 altre partenze fino a raggiungere il numero di 1000 unità, precisando che il viaggio era pagato dal Governo brasiliano, secondo l'accordo contenuto nel documento che oggi esaminiamo.

Ora, certamente il Governo brasiliano non avrà affrontato la spesa per capriccio o simpatia improvvisa verso i nostri emigranti. Ma lo avrà fatto appunto perchè considerava già valido il trattato; nè poteva ritenerlo tale se il Governo italiano in un qualche modo, attraverso le sue rappresentanze diplomatiche, non gli avesse fatto intendere che, per lui, esso era già funzionante.

Ma questo ho detto in via preliminare. E non già per sostenere che tutto ciò che venne esposto in questa discussione sia stato inutile; ma per preavvertire che, eventualmente, se il Senato non desse la sua approvazione al disegno di legge — e noi del nostro Gruppo non la daremo — potrà avvenire che numerosissimi italiani, partiti nella credenza di essere pro-

tetti dalle disposizioni di questo Accordo, si troveranno abbandonati a se stessi, se non saranno assistiti con altre iniziative che il Governo dovrà prendere. Molti colleghi hanno già sollevato molte critiche sopra questo Accordo. Io constato — e il senatore Lucifero ha già fatto rapido cenno alla cosa, ma per trarne altre argomentazioni — che, quasi contemporaneamente alla sua conclusione, il Brasile ne metteva in discussione uno analogo con l'Olanda. Ma nell'Accordo con l'Olanda sono contenute disposizioni molto più favorevoli che non in questo nostro. La stampa brasiliana ha pubblicato nel mese di gennaio il seguente comunicato di un'agenzia olandese: « Secondo quanto annunciato davanti alla Società olandese per gli affari internazionali dal Ministro del Brasile all'Aja, un nuovo Accordo per l'emigrazione è stato definito tra Olanda e Brasile. Il Governo brasiliano paga la metà delle spese per gli emigranti sino al loro definitivo assestamento in Brasile e concede ad essi facilitazioni per l'acquisto di terreni, esentandoli inoltre dalle tasse di dogana sull'importazione delle macchine agricole e da ogni altra tassa per la durata di tre anni ». Nessuna di queste disposizioni, delle quali si comprende facilmente l'importanza, si ritrova nel nostro Trattato. Ciò significa che noi non abbiamo ottenuto dal Governo brasiliano tutto ciò che avrebbe potuto darci. È vero che, purtroppo, gli emigranti italiani, nella valutazione degli Stati americani — e non solo dei settentrionali, ma anche di quelli centrali e meridionali, che alla stregua del grado di civiltà dovrebbero tenere il nostro Paese in assai maggiore considerazione — sono considerati materia di ordine inferiore. (*Interruzione dell'onorevole Dominedò*). Non neghiamo la realtà evidente delle cose! Sempre in Italia si è lamentato questo fatto, e non sarà certo il presente Trattato che farà capovolgere tale valutazione.

Il Brasile ha fatto questo Accordo — oltre che per trattenerne nei propri confini quella notevolissima somma di denaro di cui già parlavano altri oratori, ch'esso avrebbe dovuto trasferire al nostro Paese — anche perchè le aziende agricole dei suoi Stati in questi ultimi tempi sono sempre più largamente disertate dai lavoratori di altre nazionalità e di altre razze. Perfino, infatti, i lavoratori di razza negra, che

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

tuttavia sappiamo più robusti a certe fatiche, si rifiutano metodicamente di andare nelle piantagioni di caffè, dove si vorrebbe sostituirli con gli italiani, se questi affluissero in massa sufficiente nel Brasile.

Comunque, l'Accordo con l'Olanda — che non so se sia stato sottoscritto, ma che era tre mesi fa in corso di discussione — è molto più favorevole del nostro all'emigrante. Dirò incidentalmente che un altro Paese — di piccolissima emigrazione, ma di grandi cure per i propri emigranti — la Svizzera, nel suo Bollettino mensile sull'emigrazione, dissuadeva espressamente, nel mese di marzo, i propri cittadini dall'emigrare nel Brasile, date le tristi condizioni di quel mercato del lavoro, e per le dure condizioni salariali che vi regnano.

Come ho già detto, questo Accordo è entrato praticamente in esecuzione prima ancora che noi ne discutessimo e lo votassimo. E, a riprova, segnalo che si è già dato mano alla creazione di certi organismi, giustificabili e necessari solo se un grande flotto emigratorio è già in movimento, ma che sarebbero inutili, rappresentando, nel caso contrario, un ennesimo esempio di quel parassitismo che spesso e volentieri rode il grande fenomeno dell'emigrazione italiana, buona occasione a sinecure per gente che di emigrazione poco o nulla si intende.

È stato dunque costituito a San Paulo, nel Brasile — dopo la conclusione di questo Accordo e quindi in dipendenza della sua applicazione — un Patronato assistenziale degli emigranti italiani, il quale ha come finalità di promuovere, in stretta collaborazione con gli organi pubblici, l'assistenza morale, sociale e materiale per gli emigranti italiani negli Stati di San Paulo e del Matto Grosso. M'inchino dinanzi a questa nobile attività. Ma perchè questa istituzione — che probabilmente grava sul bilancio italiano, o direttamente o indirettamente attraverso l'Ente di colonizzazione, fatto robusto con i milioni non trasferiti dal Brasile in Italia, così come onestà e correttezza avrebbero voluto — perchè questa istituzione se ufficialmente l'Accordo non è in applicazione e l'emigrazione di massa non è incominciata? Se così è, si può anche pensare che la si sia costituita per corrispondere assegni notevoli al presidente, ai due vice-presidenti, ai due segretari e ai due tesoreri, già nominati e in carica,

in quali tutti non rappresentano che il coronamento più alto dell'apparato del Patronato assistenziale. Tutti questi funzionari non avrebbero nulla da fare se i mille emigranti di cui ho parlato non fossero partiti, secondo l'onorevole Sottosegretario afferma. Ma, quand'anche fossero partiti, non son forse troppi un presidente, due vice presidenti, due tesoreri e due segretari per assicurare loro l'assistenza morale e materiale? Ma il Patronato pubblica per intanto un Notiziario, per istruire gli emigranti, al loro giungere in Brasile, sulle condizioni che vi troveranno. Forse sarebbe meglio informare su ciò i lavoratori italiani prima della loro partenza, perchè sappiano tempestivamente verso quali lidi andranno ad approdare! Questo Notiziario porta comunque una quantità di informazioni interessanti. Per apprezzarle bisogna tuttavia partire dal presupposto che, essendo il Patronato sorto nel quadro di questo Accordo, e mirando l'Accordo a stimolare una larga corrente emigratoria nel Brasile — mi ricordo dei giorni euforici nei quali si parlava di 40-50.000 partenze mensili! — le notizie fornite coloriscono in rosa la realtà brasiliana. Ebbene, onorevole Carrara, a lei — che ha osservato all'onorevole Pieraccini di averci portato informazioni vecchie del 1912, aggiungendo che un Paese si muove e progredisce nel corso di 38 anni — eccole le notizie del Notiziario del Patronato. « L'orario di lavoro è in generale di 10 ore ». Ma noi non viviamo in una Repubblica la quale, se non ha stabilito con legge l'orario lavorativo di 8 ore, lo osserva tuttavia in tutta la sua organizzazione produttiva e amministrativa? Mi pare anzi che, nel 1919-20, vi siano stati atti legislativi in proposito, mai abrogati. E tuttavia il Governo italiano accetta, anche soltanto come prospettiva, che gli emigranti nostri in Brasile siano tenuti a 10 ore di lavoro giornaliero!

Passiamo alle abitazioni. Dice il Notiziario: « L'alloggio gratuito in realtà è costituito da una casa di legno, o anche in muratura nelle zone vecchie, composta di 3 o 4 stanze con cucina, divise da tramezzi senza soffitto e che non arrivano al tetto. Ordinariamente non ci sono finestre con vetri. Non tutti gli alloggi sono pavimentati e generalmente mancano di servizi igienico-sanitari ». Ecco le abitazioni che attendono, nel migliore dei casi, gli emi-

granti italiani che andranno in Brasile sulla base di questo Accordo! Per ciò che si riferisce alla possibilità del risparmio — la grande aspirazione dell'emigrante, il quale non affronta le difficoltà, le fatiche, i sacrifici dell'emigrazione soltanto per poter avere ogni giorno il pane, ma, nella speranza di assicurarselo per la vecchiaia e di poter nutrire i familiari in Italia — si legge nel Notiziario che: « In base ai dati su ricordati — dei quali ho fatto grazia al Senato — può prevedersi che il colono — e l'emigrazione sarà essenzialmente agricola — dopo un periodo di alcuni anni potrà disporre di un qualche risparmio. Devesi però far rilevare che è presupposto essenziale e inderogabile che l'espatrio avvenga alle condizioni suindicate, cioè con il trasporto gratuito assicurato per sé e per la famiglia ». Ed ancora: « Le inchieste hanno documentato che nelle *fazende* dello Stato di San Paolo — che è il più progredito — vi sono troppe case di fango impastato o costituite da capanne di legno senza camino, senza finestre e con pavimenti di terra battuta. Aggiungasi che ordinariamente non vi sono finestre con vetri e che mancano servizi igienici e sanitari ».

Avrebbero potuto — e questo è un'aggiunta mia, documentabile — dire che mancano pure i camini, che costituiscono uno dei più modesti ma indispensabili attributi di una casa abitabile.

Per ciò che si riferisce alle malattie — e chiedo scusa al senatore Pieraccini che di questo argomento è maestro, ma i cui dati furono inficiati di vecchiaia — secondo una relazione dell'Istituto Rockefeller, nelle campagne paulistane in alcune famiglie si accertò il 91 e persino il 94 per cento di tracomatosi, mentre gli affetti di anchilostoma variano dal 65 al 70 per cento. « In breve — vi si legge — uomini, donne e bambini vengono ridotti a rottami umani ». Con queste succinte note informative, aggiunte a quelle ampie fornite da altri senatori, ho inteso anch'io dimostrare che, cercando di stimolare i nostri lavoratori ad emigrare nel Brasile, praticamente si offre loro non lavoro ma febbre, fame, malattie e morte.

Ma ancora una notizia.

Esiste a Bologna una Commissione coordinatrice per l'emigrazione, sorta sotto l'egida di quella Camera di commercio, e per cui ini-

ziativa due anni fa si tenne un interessantissimo convegno in materia, al quale parteciparono i maggiori esperti di emigrazione del nostro Paese. Orbene, questa Commissione pubblica un suo bollettino quindicinale intitolato « Informazioni ed appunti ». Ed ecco cosa si legge in uno dei più recenti numeri, per ciò che si riferisce alle condizioni di vita nel Brasile: « A San Paulo il costo della vita è in continuo aumento, mentre le possibilità di guadagno vi corrispondono a stento. Buoni lavoratori e impiegati di commercio — onorevole Carrara, e lei si compiaceva perchè certe clausole del trattato paiono aprire la strada del Brasile anche ai lavoratori intellettuali! — buoni lavoratori e impiegati di commercio guadagnano non più di 2.500 cruzeiros al mese, ma è impossibile trovare in città o nei dintorni un alloggio che costi meno di 2.000 cruzeiros mensili. Si possono poi dare queste altre informazioni. A San Paulo non c'è la possibilità di impiego per lavoratori agricoli. Le richieste di mano d'opera specializzata si riferiscono quasi esclusivamente ai meccanici, ma sono molto scarse. Secondo esperienze assunte, non è facile collocare persone munite di istruzione tecnica superiore. La padronanza della lingua e la familiarità coi sistemi di lavoro e di produzione locali è indispensabile per un buon impiego. Gli impiegati di commercio non sono ben pagati ». Dunque la prospettiva brasiliana è molto triste non soltanto per i lavoratori non qualificati ma anche per i qualificati e per gli intellettuali.

Tutte queste notizie mi fanno pensare che, se questo Accordo di emigrazione dovesse davvero stimolare l'emigrazione italiana nel Brasile, meglio faremmo se non lo votassimo. Perchè, infatti, gettare un'esca abboccando alla quale i nostri lavoratori si precipiterebbero nella più triste delle situazioni?

Ed ora mi si permettano alcune considerazioni che non hanno stretta relazione con questo disegno di legge, ma che possono servire a valutare l'azione generale del Governo nel quadro dell'emigrazione. Mi riferisco alle spese che si fanno sotto questo titolo. È certamente ottima cosa cercare in tutto il mondo, in tutti i Paesi che offrono prospettive anche limitate, le possibilità concrete di emigrazione, purchè abbiano garanzie e protezione. Ma forse per

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

queste ricerche si spende un po' troppo, onorevole Sottosegretario! Ho qui alcuni numeri del bollettino quindicinale dell'emigrazione edito dall'« Umanitaria », il quale costituisce un pozzo senza fondo di preziose notizie. E vi leggo la cifra delle somme stanziare, e in gran parte già spese, per sostenere e mantenere le Commissioni di esperti e di tecnici mandate per studio nei Paesi dell'America latina. Sono cifre che fanno restare strabiliati. Ad esempio, si sono spesi, per mandare missioni in Brasile, nel Cile, nel Perù, nel Messico, nel Venezuela, nell'Equador ben 751.650 dollari, attinti ai fondi dell'E.C.A.. Ma alle spese in dollari si aggiungono quelle in lire, indicate in 549 milioni 697 mila.

Onorevole Dominè, questi dati sono tratti da una relazione presentata alla riunione di Parigi nella quale l'O.E.C.E. ha dibattuto i problemi della mano d'opera e dell'emigrazione. Sono quindi cifre fornite ufficialmente dal Governo italiano. Ora io esprimo la mia meraviglia dinanzi a così larghi stanziamenti a scopo esclusivo di ricerca e di studio. Si tratta di miliardi di lire i quali sarebbero stati più utilmente spesi non dirò per creare in Italia delle occasioni di lavoro — perchè la cifra, sia pure ingente, sarebbe in sé insufficiente, data la politica economica di questo Governo — ma per organizzare all'estero un'assistenza ai nostri emigrati molto più efficace di quanto oggi non esista.

Comunque, in qual modo i lavoratori italiani corrispondono all'invito implicito od esplicito contenuto nell'attuale disegno di legge — e dico esplicito perchè la R.A.I., sempre pronta a magnificare le iniziative del Governo, molte volte ha trasmesso sulle proprie onde descrizioni mirifiche sulle condizioni di vita e di lavoro che attenderebbero i lavoratori italiani in Brasile —? Ecco la loro risposta, precisa e concisa. Nei primi 9 mesi del 1950 il movimento emigratorio per e dal Brasile è stato il seguente: per il Brasile, 5.130 emigranti; dal Brasile (cioè movimento di ritorno), 2.252 persone. Ciò significa che circa la metà dell'emigrazione si trasforma in rimpatrio. Questa mi pare la risposta più chiara e probante alla richiesta di votare questo disegno di legge. Perchè belle sono le parole, lodevoli le intenzioni, e approvabili anche i testi diplomatici, quando

essi però non portino tristi conseguenze. Ma quando coloro stessi, in cui favore l'Accordo sarebbe stato redatto, si sottraggono così alle fortune loro prospettate, noi non possiamo non concludere che l'Accordo non è buono e deve essere respinto.

Io credo appunto che sia così; per questa ragione non approverò il disegno di legge e con me non l'approveranno i miei colleghi di Gruppo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bertone. Ne ha facoltà.

BERTONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io voterò con animo tranquillo questo disegno di legge non perchè lo stimi perfetto, ma anzi col pensiero e col desiderio che il Governo tenga in vivo conto le raccomandazioni fattegli in modo che il disegno, se anche venga approvato, come credo che verrà approvato dal Senato, prima di entrare in esecuzione abbia avuto, mediante accordi integrativi, dei ritocchi che lo rendano più aderente alla necessità della protezione e della migliore assistenza ai nostri emigranti.

Queste raccomandazioni mi pare che si concentrino essenzialmente su tre punti. Il primo punto a cui ha accennato il senatore Lucifero concerne la frase che si trova nella relazione, ma che non c'è nella legge, e cioè che l'emigrazione « dirigida » avviene per conto del Governo brasiliano. Togliamo questa frase perchè non può l'Italia accettare un contratto in cui si dica che l'emigrazione, cioè l'espatrio di nostri emigranti, avviene per conto di un'altra Nazione. L'articolo 7 spiega chiaramente che l'emigrazione « dirigida » avviene sotto la responsabilità dei due Governi e secondo le norme che seguono. E basta: non c'è bisogno di spiegarlo con quella frase che si aggiunge alla legge e può apparire meno dignitosa per l'Italia.

Seconda raccomandazione. Tener conto di un altro fatto, a cui ha accennato anche il senatore Farina, che riguarda sempre l'emigrazione « dirigida », e che si riferisce all'articolo 13 del disegno di legge. È opportuno avere ben chiaro dinanzi questo articolo: « Il costo del passaggio marittimo, preventivamente concordato, non dovrà tuttavia essere superiore al nolo fissato per il trasporto degli emigranti dalle autorità italiane. Sarà addebitato al ca-

po famiglia il prezzo dei passaggi, restando inteso che tale debito, esente da interessi, sarà cancellato a titolo di premio dopo due anni consecutivi di esercizio della professione risultante dal certificato di immigrazione ... »; nulla da dire su questo punto perchè si tratta di un premio che viene dato all'emigrante, e dato che questa clausola è diretta a garantire la stabilità e la continuità del lavoro. Ma successivamente viene detto che « l'emigrante che, senza giustificato motivo, abbandoni prima di due anni la professione risultante dal certificato di immigrazione, dovrà rimborsare al Governo brasiliano la somma corrispondente al prezzo del suo passaggio e di quello dei suoi familiari ». Ora, il costo del suo passaggio e dei suoi familiari è rilevante. Un emigrante che si trovi a dover rimborsare questa somma credo che difficilmente potrà adempiere a tale obbligo. Questo è già preoccupante, ma lo è anche più fermandoci sulle parole: « senza giustificato motivo ». Chi giudica sulla serietà e sulla verità del motivo portato dall'emigrante? L'emigrante potrà dire che non può più lavorare perchè le condizioni del lavoro, dell'ambiente, del clima, non glielo permettono; e se l'autorità brasiliana obietterà che non crede alla sua giustificazione, che deve continuare a lavorare e che se non continua a lavorare non gli concederà il permesso di imbarco negandogli la possibilità di ritornare in Patria, come si potrà risolvere il caso secondo giustizia? Mi pare dunque che sia necessario che la giustificazione non sia abbandonata soltanto ad una parte, ma sia controllata anche da chi rappresenta il Governo italiano. Il che mi pare perfettamente logico e giusto.

Terza raccomandazione, che riguarda le rimesse degli emigranti.

Sappiamo tutti quale importanza capitale abbia la regolamentazione delle rimesse degli emigranti. Il contadino italiano non emigra se non sa di poter mandare in Patria il denaro per mantenere la sua famiglia, per comprarsi la casetta e avere il pane assicurato quando crederà di aver lavorato abbastanza all'estero. Ora la materia delle rimesse degli emigranti ha un'importanza grandissima e si è fatta particolarmente grave in questo periodo del dopoguerra per le oscillazioni continue del valore della moneta. Noi con Francia, Belgio e Inghil-

terra abbiamo stabilito il cambio differenziale. Per la Francia, mentre il cambio del mercato era di 1,80, per i lavoratori in genere era del 2,50, per certe categorie del 3, per quelli delle miniere del 4. È vero che questo cambio altissimo ha portato ad ignobili speculazioni dei soliti sciacalli che si servono dell'emigrante per lucrare sulle differenze fra il cambio normale e il preferenziale. Infatti il Governo francese ha rifiutato di continuare a dare questo cambio differenziale e non aveva tutti i torti, in quanto le somme che doveva pagare non servivano tutte agli emigranti, ma in quota notevole a coloro che speculavano. Le rimesse erano in Italia cambiate a 4, si compravano franchi con la stessa somma ad 1,80, e si ritornava in Francia a ripetere il gioco. Di questo ci siamo dovuti occupare durante le trattative per l'Unione doganale perchè il problema si era fatto vivo. Però il trattamento preferenziale agli emigranti fu mantenuto con cautele di controllo. Su questo punto debbo dar lode al Governo che si è preoccupato di procurare agli emigranti un trattamento che li salvasse dal pericolo di non poter mandare nulla in Italia. Infatti un accordo fra i due istituti di emissione stabilisce che l'emigrante possa mandare in Italia 50 dollari mensili, corrispondenti a circa 25 mila lire. E sulla serietà ed efficacia di questo accordo fra i due istituti di emissione io non ho dubbio.

LUCIFERO. Anche io credo a queste lettere finchè non cambierà la legislazione brasiliana. Allora le lettere non diranno più niente.

BERTONE. Ne discuteremo allora.

Il Governo quindi assicurando all'emigrante la possibilità di mandare in Italia 50 dollari al mese, ha compiuto un atto lodevole.

Ma una raccomandazione ulteriore desidero rivolgere al Governo, ed è di preoccuparsi dell'eventuale oscillazione della moneta brasiliana.

Siamo in un periodo in cui tutte le valute hanno subito delle oscillazioni e dei deprezzamenti, e noi sappiamo quale è la tragedia del lavoratore italiano in Argentina, derivata precisamente dalla svalutazione del pesos. Essi non hanno più potuto mandare in Italia i risparmi perchè il fenomeno della svalutazione ha stroncato brutalmente questa possibilità.

Vorrei allora rivolgere al Governo la preghiera di escogitare qualche accorgimento per

cui questa garanzia di invio di 50 dollari al mese, in Italia, da parte dei nostri lavoratori in Brasile sia assicurata anche di fronte al pericolo di qualche eventuale svalutazione monetaria. Non domando che si usi loro un trattamento preferenziale, bensì che si assicuri agli italiani all'estero la facoltà di poter inviare in Italia quello che è necessario per la vita delle loro famiglie.

Con queste raccomandazioni, che io penso siano condivise anche dalla Commissione e che non saranno ostacolate dall'onorevole Sottosegretario a nome del Governo, io voterò, come dissi, con tranquilla coscienza il disegno di legge che è un avviamento alla risoluzione del problema concreto dell'emigrazione. Qualcosa bisogna pur fare! Se aspettassimo che tutto fosse perfetto per adottare la legge, non concluderemmo mai nulla, perchè la legge si perfeziona nell'uso, nella pratica attuazione. Quando vedremo che ci sono dei difetti e degli inconvenienti, allora provvederemo; ma per intanto cominciamo a fare qualcosa, mettiamo il primo mattone dell'edificio che vogliamo costruire. Il Brasile è un grande Paese, gli italiani colà sono ben visti e del resto sanno come adempiere il loro dovere nel modo migliore. Il Governo li assisterà e farà anche in modo che, dopo che gli emigranti italiani avranno compiuto tutto quanto è il loro dovere per adempiere i dettami del trattato, non vengano poi vulnerati o sorpresi in ciò che essi considerano come una conquista sicura: la possibilità cioè di mandare l'eccedenza dei loro guadagni in Italia per gli interessi della loro famiglia, per la loro tranquillità, per la stabilità e per il normale sviluppo da tutti auspicato dell'emigrazione italiana in Brasile. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Ultimo senatore iscritto a parlare è l'onorevole Carmagnola. Ne ha facoltà.

CARMAGNOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi intratterrò brevemente per dire le ragioni essenziali che mi inducono a non votare favorevolmente la ratifica di questo Trattato. Non ripeterò gli argomenti che hanno già portato i vari oratori, mi soffermerò soltanto su qualche particolare che ho avuto occasione di constatare durante il mio viaggio di ritorno da Buenos Ayres tre anni or sono.

Dopo la conclusione dell'Accordo col Governo argentino mi recai a Rio de Janeiro proprio per il problema emigratorio, allo scopo cioè di studiare sul posto le condizioni di quel Paese, per prendere contatto con gli uomini politici e con le varie organizzazioni dei partiti, al fine di fornire elementi utili al nostro Governo al momento in cui avrei riferito sull'Accordo stipulato col Governo argentino. Mi fermai dapprima a Montevideo, invitato dal Governo uruguayano, e in seguito, per alcuni giorni, personalmente a Rio de Janeiro, perchè la missione si era intrattenuta a Montevideo. Ebbene, debbo informare il Senato che le impressioni che ebbi allora furono tutt'altro che favorevoli, e ritengo che quanto ha descritto qui il collega Pieraccini, sulle condizioni di quel Paese, in gran parte esistono tutt'ora. Si deve considerare, e noi abbiamo il dovere di informare dell'errore i nostri emigranti, che quando aspirano ad emigrare in Argentina, essi pensano che quella parola significhi Buenos Ayres. Assicuro che purtroppo, molti dei nostri emigranti, che visitai all'interno di quel Paese, vivono in località e alloggiano in ambienti staccati dalla vita e dall'attività dei centri urbani. Pertanto ritengo sia doveroso informare i nostri lavoratori che, se emigreranno, arriveranno, sì, a Buenos Ayres, ma la loro destinazione sarà in località forse molto lontana dalla capitale, probabilmente priva di strade, non collegata alle ferrovie, senza regolari mezzi di comunicazione e, soprattutto, ed è questo che mi preoccupa più di ogni altra cosa, senza assistenza sanitaria.

Altrettanto si può dire del Brasile. Quando si parla di emigrazione in Brasile normalmente gli emigranti pensano a Rio de Janeiro o a San Paolo, mentre non è così. Il Brasile, più che un Paese, è un mondo, uno spazio enorme con ricchezze immense, ma con scarsi mezzi di comunicazione; così mi hanno assicurato degli italiani che risiedono nella capitale brasiliana. Voglio aggiungere che sarebbe errore accusare i brasiliani e gli argentini di non accogliere i nostri reclami per spirito di cattiveria o per il piacere di venire meno agli impegni assunti: propendo invece a pensare che ciò dipenda piuttosto dalla impreparazione che esiste ancora in quei popoli e negli stessi dirigenti a valutare l'importanza del rispetto degli impegni e della inderogabilità di certi provvedimenti. Vi ci-

to un particolare. Nei cinque mesi che rimasi in Argentina, in discussioni con membri di quel Governo, con esponenti politici, con studiosi dei problemi argentini, con rappresentanti delle organizzazioni sindacali, manifestai soprattutto la mia seria preoccupazione per la mancanza di attrezzature sanitarie. Una sera arrivò alla nostra Ambasciata l'invito per una mia visita alla sede centrale dell'istituto di previdenza sociale, dove infatti mi recai accompagnato da alcuni nostri addetti a quella Ambasciata. Da tenere presente che, per un maggiore ordine del nostro lavoro, io e l'onorevole Jacini ci eravamo diviso il campo delle nostre ispezioni. In due grandi sale di quell'istituto vi erano molti grafici che coprivano tutte le pareti, raffiguranti il servizio assistenziale sanitario e il miglioramento contro la morbidità, ma alla richiesta della consistenza di quei dati appresi che non esisteva nulla. Mi avevano invitato per farmi constatare che non erano giustificate le mie preoccupazioni, in quanto avevano eliminate le deficienze delle loro attrezzature sanitarie. Esaminai tutti quei grafici, dei quali, raccolti in volume, mi fu fatto poi omaggio, e che conservo al mio domicilio a Torino. In uno di tali grafici si vede un uomo di un certa altezza, accanto ad un'altra figura minuscola: questa rappresenta, mi dissero indicando la figura più grande, gli ammalati che abbiamo ora; alla fine del piano quinquennale gli ammalati saranno ridotti alla proporzione della figura più piccola, ossia sarebbero ritornati quasi tutti sani! Benissimo, risposi io, ma come farete a raggiungere questo obiettivo?

Il provvedimento consisteva in ambulanze della Croce rossa che giravano permanentemente in tutta l'Argentina in zone ad ognuna assegnata.

A quella data erano già trascorsi due anni e mezzo del piano quinquennale, per cui domandai di conoscere il progresso realizzato. Ero convinto che il rimedio delle ambulanze circolanti in zone molto estese, che impiegavano anche otto giorni a compiere il giro, non poteva costituire una garanzia da togliere le nostre preoccupazioni, tuttavia poteva rappresentare un certo miglioramento.

La risposta fu, come ho detto, che non esisteva niente! Non mancai di richiamare l'attenzione degli argentini sulla impossibilità di ot-

tenere, al compimento del quinquennio, i risultati previsti nei grafici se dopo due anni e mezzo nulla vi era di fatto, per cui confermai la mia impossibilità di assicurare i lavoratori italiani che potevano venire con una certa tranquillità in Argentina. Voglio ripetere che tutto ciò non dipende da cattiva volontà di fare, bensì, a mio avviso, dalla mancanza di valutazione della serietà del problema. Questo è uno dei problemi essenziali.

In Brasile parlai con il Presidente della Commissione dell'emigrazione del Governo brasiliano, La Roque, oriundo francese, con un dirigente del Partito di Vargas, attuale Presidente della Repubblica e con esponenti di altri partiti. Nessuno seppe espormi un programma di emigrazione della mano d'opera straniera. Mi basti ricordare che al mio serio rimprovero che feci ad un partito, a me affine per idealità, per la mancanza di un organico piano di emigrazione della mano d'opera italiana che potesse cancellare il risultato dell'inchiesta del 1912 di cui ha parlato il senatore Pieraccini, e tale da togliere conseguenti gravi responsabilità a coloro che avrebbero firmato per l'Italia il nuovo Accordo di emigrazione col Brasile, quei rappresentanti protestarono che era ingiusta la nostra diffidenza verso il loro Paese. Però alle mie insistenze di fornirmi qualche positiva garanzia non risposero in nessun modo. Quando quel partito si riunì in Convegno nazionale per esaminare il problema dell'immigrazione chiese, a me italiano, di fargli avere un programma di attuazione. Da tutto ciò emerge con chiarezza la difficoltà di quei dirigenti a darsi una organica direttiva capace di risolvere il problema in tutti i suoi vari aspetti.

Sono d'accordo che quel territorio racchiude una ricchezza immensa e che sarebbe un bene riuscire a valorizzarlo. Ma dove incominciare e come? Dove mandare i nostri lavoratori, con le dovute indispensabili garanzie per loro e per noi? Se non esistono adeguate condizioni di ospitalità e di assistenza e l'impegno di rispettare e fare rispettare il Trattato, dirò a tutti i lavoratori: non emigrate, non correte questo pericolo! È un dovere umano il consigliarli così. Questo a prescindere dalla utilità, anche da un punto di vista politico, della stipulazione di trattati per un Paese di esuberante popolazione come il nostro. Sono dunque favorevole ai Trat-

tati di emigrazione ma devono essere completati dalle garanzie che ho accennato.

Circa il fatto delle rimesse, ricorderò all'onorevole Sottosegretario che anche con l'Argentina abbiamo fatto il cambio preferenziale. Era a 130 lire il pesos quando venne firmato il trattato, e per gli emigranti venne fissato a 145, ma poi è avvenuto quello che tutti conoscono ad esclusivo danno dei nostri emigranti, delle loro famiglie e della nostra economia. Se l'emigrante non ha la certezza di una vita dignitosa e la possibilità del risparmio, non riesce più a congiungersi con la famiglia. Non facciamoci responsabili dello spezzamento dei nuclei familiari! Questa triste e dolorosa esperienza deve consigliare gli onorevoli colleghi ad essere molto cauti nell'esprimere il voto favorevole al disegno di legge in esame.

C'è poi un punto in questo Accordo, che trovasi anche nel Trattato con l'Argentina, che riconosce, oltre al personale delle ambasciate e dei consolati, particolari addetti alla tutela degli emigranti. Per l'Argentina avevamo stabilito cinque addetti, ma quando riferii al Ministro degli esteri su questo punto, mi rispose che non disponeva delle divise occorrenti al pagamento di tali funzionari. Ripeto ciò che ho già avuto occasione di dire al Senato, che ci incombe il dovere umano di assolvere questo impegno a costo di qualunque sacrificio. Quei cinque addetti non sono mai stati inviati, mentre ritengo che almeno per un anno — parlo per esperienza acquisita — il nostro emigrante ha bisogno di assistenza sul posto da persone competenti; non dai consoli, che molto raramente sentono questo dovere sociale e umano, ma da specializzati nel ramo dell'emigrazione. Le nostre ambasciate, almeno una parte di esse, devono essere integrate con personale tecnico dell'emigrazione dotato di volontà al bene e di cuore.

Nelle mie visite ai nostri emigranti nell'interno dell'Argentina ero accompagnato da rappresentanti di quel Governo ai quali feci presente l'urgenza di alcuni provvedimenti come, ad esempio, in molte località, la fornitura di armadi per la conservazione degli abiti che erano appesi a dei chiodi infissi al muro; e a ridurre il numero dei letti nelle camerate, per dare la cubatura d'aria necessaria alla salute di quegli uomini e al rispetto delle norme igieniche. Questo per dimostrare la utilità della periodica as-

sistenza ai nostri emigranti, in quanto molti degli inconvenienti, non imputabili ai governi centrali, ma alle autorità locali o alle imprese, potranno essere eliminati dal vivo interessamento degli addetti previsti dagli Accordi.

Un'altra questione che richiede una urgente risoluzione è la seguente: il trasferimento dei diritti previdenziali. Anche nell'Accordo con l'Argentina è stato previsto l'impegno delle parti di risolvere la questione, ma è rimasto lettera morta. Vi sono dei lavoratori residenti in Argentina da venti-venticinque anni che desidererebbero ritornare in Italia e ultimare la loro vita nella terra d'origine. Ne conobbi parecchi in Argentina di questi lavoratori, costretti a rinunciare a tale legittimo desiderio, per non perdere tutti i diritti previdenziali con l'abbandono del territorio argentino.

È una questione di notevole importanza sulla quale bisogna ritornare per una definitiva risoluzione e nel senso indicato, già sconosciuto da altre Nazioni che hanno stipulato trattati di emigrazione col nostro Paese.

Queste sono le essenziali ragioni per le quali ho firmato l'ordine del giorno che ha presentato l'onorevole Pieraccini, ordine del giorno che non ha alcun significato politico. Sarebbe infatti curiosa una manifestazione contraria alla stipulazione di Accordi con altri Stati, compresi i trattati relativi alla emigrazione della nostra mano d'opera, Siamo favorevoli a che i nostri lavoratori, quando lo credono, possano recarsi all'estero, non soltanto per rispettare un loro diritto, ma anche perchè contribuiranno a stabilire e a rafforzare i vincoli d'amicizia con gli altri popoli; questo però dev'essere subordinato a un minimo di garanzia per la loro vita e il loro avvenire. L'ordine del giorno ha quindi un valore puramente tecnico e umano e, pertanto, prego il Senato e il Governo di volerlo accettare e riaprire le trattative col Brasile per portare al Trattato i miglioramenti necessari nell'interesse dei nostri lavoratori. (*Applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che, a conclusione del suo discorso, il senatore Pieraccini, insieme ai senatori Pazzagli, Boccassi, Zanardi, Mariani, Farina e Carmagnola, ha presentato il seguente ordine del giorno, che è da considerare già svolto:

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

« Il Senato invita il Governo a sospendere l'approvazione dell'Accordo italo-brasiliano sulla emigrazione, all'oggetto di portarvi miglioramenti integrativi nella parte d'attuazione ».

Da parte del senatore Bosco è stato presentato il seguente ordine del giorno :

« Il Senato, riconoscendo che l'accordo di emigrazione concluso tra l'Italia ed il Brasile il 5 luglio 1950 rappresenta un notevole apporto alla realizzazione della comune politica di incremento della emigrazione italiana in Brasile, lo approva, invitando il Governo a chiedere al Paese amico l'estensione alla emigrazione italiana di tutti gli ulteriori benefici che fossero accordati ad emigranti di altre nazionalità e, oltre a ciò: a) un più favorevole regolamento della questione delle rimesse degli emigranti, aumentando l'ammontare delle somme trasferibili e consolidando l'Accordo in una precisa norma internazionale in modo da evitare che il problema sia regolato dalle sole disposizioni interne del Paese di immigrazione; b) a consolidare in una norma internazionale precisa l'impegno già assunto dal Governo brasiliano di interporre i suoi buoni uffici presso il Consiglio di emigrazione e colonizzazione per la percentuale del 70 per cento di nostri connazionali nei « nuclei italiani » da costituirsi in Brasile: a tal riguardo il Brasile dovrebbe assumere verso l'Italia il preciso impegno di consentire la predetta percentuale, per modo che il Consiglio di immigrazione sarebbe vincolato all'osservanza di tale norma; c) di chiarire che, qualora il Governo brasiliano eserciterà la sua facoltà di chiedere l'inserimento, nelle terre di pertinenza della Compagnia di emigrazione e colonizzazione, di taluni lotti per coloni del Brasile, sia lasciata alla Compagnia autonomia nel determinare essa medesima tali lotti. Inoltre il Senato invita il Governo: a) a svolgere ogni passo utile per ottenere che le sottoscrizioni azionarie per la Compagnia di colonizzazione si svolgano senza sacrificio delle somme depositate dal Tesoro italiano a garanzia; b) a fare in modo che i programmi di emigrazione diretta e quelli che particolarmente riguardano la Compagnia di colonizzazione siano compilati in modo da tener conto delle necessità sociali delle zone economicamente più bisognose, tenendo informate le Commissioni parlamentari ».

Il senatore Carelli, infine, ha presentato, insieme al senatore De Luca, un ordine del giorno così formulato :

« Il Senato, considerato come l'Accordo in discussione rappresenti un promettente passo verso ulteriori realizzazioni a beneficio della mano d'opera esuberante del nostro Paese e quindi costituisca un serio contributo alla risoluzione dell'assillante problema della disoccupazione, invita il Governo a favorire, con netta preferenza su quella individuale, l'emigrazione collettiva organizzata, in modo da determinare la costituzione di complessi aziendali di natura agricola — con ogni opportuno complemento di servizi — capaci di vivere autonomamente così dal punto di vista sociale come dal punto di vista economico, sempre e naturalmente coll'assistenza oculata e continua della Madre Patria ».

Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare ai presentatori degli ordini del giorno, al relatore e al rappresentante del Governo.

Ha facoltà di parlare il senatore Bosco, per illustrare il suo ordine del giorno.

BOSCO. Onorevoli colleghi, all'inizio del suo discorso, il senatore Terracini, ha sollevato una questione di diritto costituzionale. Egli ha detto che l'articolo 80 della Costituzione sarebbe stato violato dal Governo, perchè è stato messo in vigore l'intero accordo di emigrazione col Brasile prima della ratifica del Parlamento. Mi pare che questo sia l'argomento accennato dall'onorevole Terracini. Ora, per quanto io stesso abbia sollevato un'analoga questione nel mio discorso del luglio 1948, per la esatta applicazione dell'articolo 80 della nostra Costituzione, devo far presente che in questo caso la citata norma è fuori discussione: infatti, ciò che è stato messo in vigore provvisoriamente non è l'intero Accordo con il Brasile, ma semplicemente uno scambio di note per il funzionamento della Compagnia mista italo-brasiliana di emigrazione, cioè di un Ente che aveva già ricevuto un voto affermativo del Parlamento mediante l'approvazione dell'Accordo col Brasile dell'8 ottobre 1949. Quindi, non si trattava di far funzionare un Ente nuovo che avesse bisogno del crisma dell'approvazione del Parlamento. A ciò aggiungasi che l'arti-

colo 80 della Costituzione non dispone che per tutti i trattati internazionali l'autorizzazione alla ratifica debba essere data dalle Camere; la legge di ratifica occorre soltanto per taluni accordi, cioè per quelli più importanti e significativi nei rapporti fra Stato e Stato; e l'articolo 80 non si riferisce a quegli accordi che si potrebbero definire di natura regolamentare, che cioè tendono a dare esecuzione concreta a clausole già convenute in un altro accordo, debitamente approvate dal Parlamento. Tale è appunto il caso dello scambio di note col Brasile. In dette note si legge infatti: « Per facilitare, anche prima della ratifica della predetta Convenzione, l'inizio del funzionamento della Compagnia (Società anonima brasiliana) di colonizzazione e di emigrazione, la cui costituzione è prevista negli articoli 2, 3, 4 e 5 e nell'annesso V dell'Accordo dell'8 ottobre 1949, i due Governi, col presente scambio di note, stabiliscono, in linea di accordo amministrativo, quanto segue ... ». Mi pare che l'osservazione, sulla quale del resto lo stesso onorevole Terracini non ha insistito, possa essere agevolmente superata dal Senato. Si deve perciò concludere su questo punto preliminare che il Governo in questa, come in ogni altra occasione, si è attenuto alle norme della Costituzione.

Precisato questo punto di carattere giuridico, vorrei, nel merito dell'Accordo, osservare che le critiche ad esso rivolte da parte di vari oratori, e da ultimo dall'onorevole Carmagnola, mi pare che provino troppo perchè se fosse esatto che il Brasile è l'inferno dei lavoratori, che è un Paese talmente arretrato, come lo hanno descritto gli onorevoli Pieraccini e Terracini, da essere addirittura considerato ospitale per uomini civili, la conseguenza dovrebbe essere non soltanto di votare contro questo Accordo, ma addirittura di proporre una legge che proibisse qualunque forma di emigrazione in Brasile, anche quella spontanea e individuale. Chi ritiene che il nostro emigrante andando in Brasile peggiori le proprie condizioni di vita, avrebbe il dovere sacrosanto di proporre la chiusura di qualsiasi forma di emigrazione verso la grande Repubblica brasiliana.

Mi consentano, gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, di ritenere che la foga nel

sostenere la propria tesi politica li abbia indotti a superare il loro stesso pensiero, perchè una simile affermazione, e cioè che il Brasile sarebbe indegno di ospitare degli uomini civili, non soltanto non è esatta, ma nuoce ai rapporti generali tra l'Italia e il Brasile, che tante prove di amicizia ha dato al nostro Paese. La miglior prova che gli oppositori hanno esagerato per amor di polemica è data dal fatto incontrovertibile che tanti e tanti connazionali chiedono di emigrare in Brasile, e ciò non soltanto per miraggio di ricchezza, ma per consapevole certezza di trovarsi bene nel Paese amico, tanto è vero che gli espatri in questi ultimi anni hanno superato il numero dei rimpatri. D'altra parte la stessa composizione della collettività italiana in Brasile dimostra come gli Italiani abbiano assunto posizioni di primo ordine e prova quindi come non sia esatto che tutto il Brasile, o una gran parte di esso, sia l'inferno per i lavoratori, perchè vi sono delle zone nelle quali gli italiani hanno fatto fortuna e dove speriamo che altri italiani possano ugualmente prosperare. A questo riguardo mi permetto di osservare che se è vero che il Brasile è un Paese grande nel quale vi sono zone più progredite ed altre socialmente più depresse, è vero anche che il nostro Accordo, accanto agli espatri individuali, prevede e regola principalmente l'emigrazione organizzata, cioè delle correnti organiche, dirette, tendenti a creare dei nuclei italiani specialmente in talune zone agricole. Non posso presumere che in un piano organizzato di colonizzazione si vada a scegliere un luogo arretrato, climaticamente inadatto e che igienicamente e socialmente potrebbe nuocere al lavoratore; quando si sceglieranno, di comune accordo fra i Governi le zone per la colonizzazione, il nostro Ministero si assicurerà, anzi dovrà assicurarsi che le condizioni prime e indispensabili per la vita dell'emigrante siano rispettate e che gli italiani nelle località prescelte possano vivere e prosperare.

Ho sentito fare dall'onorevole Farina una osservazione che mi ha colpito. Egli ha detto che è scandaloso che come previsto nell'Accordo, il medico brasiliano controlli l'operato del medico italiano e possa infirmarne il responso negando l'espatrio. Ora non c'è un solo Paese di immigrazione che non abbia nella le-

gislazione interna una disposizione che sottopone a visita colui che immigra. Infatti, nessun Paese desidera favorire delle correnti emigratorie nelle quali siano compresi tubercolotici od altri ammalati di morbi contagiosi.

Il Paese di immigrazione difende la sanità pubblica attraverso la visita medica di controllo. Tutti gli Accordi contengono questo principio. Che cosa si è fatto nel nostro Accordo? Si è anticipata la visita che il Brasile avrebbe diritto di fare nel suo territorio, consentendo che venga passata in Italia. Ciò è stato fatto per ovvii motivi di convenienza, per evitare all'emigrante di esporsi a un lungo viaggio e vedersi poi respinto per motivi di salute. Del resto c'è anche il corrispettivo di questa anticipazione di visita, in quanto che nell'Accordo si stabilisce che il Brasile, qualora durante il viaggio, cioè dopo la visita passata in Italia, l'emigrante cadesse ammalato, deve rimpatriarlo a sue spese. Ciò significa anche che, dal momento in cui l'emigrante è stato visitato in Italia dal medico brasiliano, egli acquista il diritto di essere ammesso in Brasile. Quindi mi pare che l'Accordo meriti lode su questo punto.

Noi non riteniamo affatto che l'Accordo sia perfetto, ma lo consideriamo perfettibile. Del resto anche le leggi che facciamo noi non sono perfette; in un accordo internazionale l'*optimum* è ancora più difficile a raggiungersi perchè è necessario il consenso di due Paesi.

Nel mio ordine del giorno ho rivolto varie raccomandazioni al Governo nella speranza che i difetti rilevati siano rimossi nel corso della applicazione dell'Accordo medesimo. A questo riguardo mi permetto di ricordare al Senato che in occasione del precedente accordo col Brasile, presentai, nel marzo 1950, un ordine del giorno che è stato molto utile al Governo nelle successive trattative. Non bisogna dire, onorevole Pieraccini, che il Governo non tiene conto degli ordini del giorno e che se noi approviamo ora la legge, le raccomandazioni che facciamo non sortiranno alcun risultato. Le discussioni relative a trattati internazionali, di solito sono discussioni di carattere generale che non possono modificare il contenuto dell'Accordo ma valgono a indirizzare il Governo nei futuri rapporti cogli altri Stati. In questo caso, poichè si tratta di un accordo che dovrà

essere perfezionato e integrato con altre intese, le raccomandazioni che noi possiamo e dobbiamo rivolgere al Governo sono utilissime.

Nell'ordine del giorno che noi approvammo nella seduta del 3 marzo 1950 si invitava il Governo a far sì che nelle trattative future per l'accordo di emigrazione da stipularsi col Brasile si fosse tenuto conto della legge Vargas, limitativa dell'occupazione degli stranieri. Infatti esiste tale legge in Brasile la quale fa obbligo ad ogni Azienda, ad ogni Compagnia, che abbia nazionalità brasiliana, come la Compagnia di emigrazione, di assumere un determinato numero di cittadini brasiliani.

Tale legge è molto restrittiva perchè ammette in queste Compagnie brasiliane una piccola percentuale di stranieri ed una maggioranza di nazionali. Noi facemmo voti che fosse rovesciato il principio e che si fosse tenuto prevalente conto della mano d'opera italiana, sia in quella Compagnia mista, che in tutte le imprese di colonizzazione che si sarebbero andate a costituire in base all'accordo del 1949. E il Governo cosa ha fatto? Ci ha dato piena soddisfazione, perchè, come si legge nello scambio di note, per quanto riguarda la Compagnia mista, il Governo brasiliano si è impegnato a fare utilizzare tutti i fondi italiani esclusivamente per i coloni italiani, e per quanto riguarda i così detti nuclei italiani, s'impegna ad intervenire presso il Consiglio di emigrazione ed immigrazione del Brasile affinché sia consentito l'impiego di mano d'opera italiana in misura del 70 per cento. Abbiamo quindi la prova specifica che il nostro voto — la cui influenza è avvalorata dal fatto che nella relazione governativa sull'Accordo del 1949 non si faceva alcun cenno della legge Vargas restrittiva — è stato tenuto in considerazione dal Governo, che ha ottenuto quanto il Senato riteneva necessario fosse chiesto ed ottenuto.

Mi pare, quindi, che lo stesso metodo dobbiamo seguire in questo Accordo, dobbiamo, cioè, approvarlo senz'altro anche per evitare dei dannosi riflessi nelle relazioni tra i due Paesi, accompagnandolo con una serie di raccomandazioni, quali quelle contenute nel mio ordine del giorno. L'onorevole Carmagnola dice che la sua proposta di sospensiva è di natura tecnica e non politica. Ma quando si basa la sospensiva sulle condizioni sociali arretrate

del Brasile, essa assume un valore politico enorme, ed anche per tale motivo noi non possiamo seguirlo su questa strada. Noi riteniamo che l'Accordo vada approvato così come è, perchè esso rappresenta già un utile strumento per l'emigrazione italiana. Invitiamo, peraltro, il Governo, nelle future stipulazioni, a migliorare l'Accordo nel modo indicato nel mio ordine del giorno, e ciò nell'interesse dei nostri lavoratori che sono presenti in ogni momento al nostro cuore e alla nostra mente. *(Applausi dal centro e congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carelli per svolgere il suo ordine del giorno:

« Il Senato, considerato come l'accordo in discussione rappresenti un promettente passo verso ulteriori realizzazioni a beneficio della mano d'opera esuberante del nostro Paese e quindi costituisca un serio contributo alla risoluzione dell'assillante problema della disoccupazione, invita il Governo a favorire, con netta preferenza su quella individuale, l'emigrazione collettiva organizzata, in modo da determinare la costituzione di complessi aziendali di natura agricola — con ogni opportuno complemento di servizi — capaci di vivere autonomamente così dal punto di vista sociale come dal punto di vista economico, sempre e naturalmente coll'assistenza oculata e continua della Madre Patria ».

CARELLI. Forse il mio intervento può ritenersi superfluo dopo quel che è stato detto dal collega Bosco, dal collega Bertone e da altri colleghi che sono intervenuti favorevolmente alla ratifica di questo disegno di legge.

Il problema dell'emigrazione che investe settori di ordine sociale, economico ed organizzativo, ripetutamente esaminato dal Parlamento, dal Governo da studiosi, da appassionati attende ancora quella pratica soluzione capace di dare all'emigrante, che sempre opera in plaghe ove difficile è l'azione, la necessaria assistenza. Con l'ordine del giorno che sottopongo alla vostra approvazione, non intendo affrontare nella sua completezza il quadro del sistema operativo, ma limitandomi, per brevità di tempo, alla formulazione di semplici considerazioni, segnalo un ragionevole orientamento che a mio avviso, potrebbe sensibilmente ridurre le inevitabili manchevolezze.

Evidentemente il progetto e l'Accordo non sono perfetti — ne siamo tutti convinti —: sono però perfettibili; rappresentano un notevole progresso sul passato; l'iniziativa è buona e promettente e presa nell'interesse del lavoro italiano. Basta considerare, onorevoli colleghi, che noi in Italia rapidamente ci avviamo verso i cinquanta milioni di abitanti, che il Brasile è trenta volte l'Italia, con una popolazione identica a quella italiana, che le immense ricchezze allo stato potenziale da esso possedute attendono sano, continuativo, organizzato lavoro italiano. È per questi fini che il nostro Governo intende stringere col Governo brasiliano operanti rapporti di collaborazione sociale. Daremo lavoro alla nostra mano d'opera esuberante, lavoro a parte del nostro operoso popolo.

Ma quello che io voglio rilevare è che la emigrazione individuale non ha dato risultati soddisfacenti. È necessario che il Governo segua più da vicino l'emigrazione italiana verso i Paesi latini e la inquadrì in un sistema di ordine collettivo, sì da evitare sbandamenti, incertezze e danni. È indispensabile che l'emigrazione avvenga con il sistema collettivo per permettere ai nostri emigranti di difendere con maggiore efficacia i propri interessi e il proprio lavoro. È soltanto col sistema collettivo che potremo seguire i nostri lavoratori, accompagnandoli con tutti i necessari servizi: sanitari, culturali, assistenziali in genere, sì da permettere loro una sicura permanenza. Evidentemente si renderà necessaria l'opera di piccole commissioni tecniche e di ridotti nuclei di pionieri capaci di preparare le favorevoli condizioni di sosta.

Con la ratifica dell'Accordo un passo notevole verso una più stretta collaborazione con i popoli dell'America latina viene compiuto e dobbiamo dare atto al nostro Governo del suo buon volere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gerini.

GERINI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve, dovendo solo richiamare su alcuni punti essenziali la attenzione del Senato. Vi sono state anzitutto alcune osservazioni o critiche alle quali non tocca a me rispondere, ma su cui sarà opportuno che io richiami l'attenzione del Governo, particolarmente da parte dell'onorevole Terra-

cini. L'onorevole Terracini, in relazione alla emigrazione « dirigida » ed alle cosiddette « aziende pilota » di cui si prevede l'impianto nell'America del Sud, ha affermato, se non ho capito male, che sarebbero stati spesi 700.000 dollari su certi fondi, oltre 500 milioni su altri fondi, in preparazione di questa attività, in specie per le commissioni di studio inviate per la scelta dei terreni da acquistare in vari Stati sudamericani. Se si pensa, tanto per un riferimento di dimensione, che la Compagnia che dovrà operare in Brasile ha oggi un capitale di 100 milioni di cruzeiros, pari a circa 3 miliardi di lire, che dovrà essere elevato entro quattro anni a complessivi 300 milioni di cruzeiros pari a circa nove miliardi, si ha già la sensazione che debba trattarsi di un equivoco in cui sia caduto il senatore Terracini. Se invece sono stato io a capir male, ne chiedo scusa all'onorevole Terracini. Ho soltanto voluto richiamare l'attenzione del Governo su questo punto, perchè è un punto che va chiarito e rettificato subito.

Venendo al merito, a me pare che compito del relatore sia di ricostruire, a servizio del Senato, lo schema del problema nel suo complesso, affinché ciascuna critica o ciascun apprezzamento, trovandovi posto, ne derivi la loro proporzione e siano visti nella loro luce. In linea pregiudiziale vorrei notare che si è manifestata generalmente la tendenza ad errare in tutta la impostazione. In sostanza si è detto che il Trattato non è perfetto. E dal fatto della sua non perfezione si è voluta trarre la conseguenza della sua reiezione. Ma un trattato è il risultato di un concorso di volontà. A differenza di una legge, esso non è un atto unilaterale ma bilaterale. Si potrebbe dire che un trattato è imperfetto per definizione. Si può chiedere ad un disegno di legge di essere perfetto. E, ahimè, saremmo in grado anche noi di scagliare, pur su questo ben diverso terreno, la prima pietra?

C'è evidentemente anche per i trattati un punto di frattura. Per quello che si attiene alla nostra decisione (le critiche o gli incitamenti o anche il giudizio politico, va da sé, sono un'altra cosa), è intorno a questo che deve confluire la nostra attenzione. Arriva un momento in cui il Trattato non è più utile al Paese. È in quel momento che noi dobbiamo dire: *alt*; torna indietro!

Ora, a chi ha studiato il Trattato, oppure soltanto ha dato una scorsa alla mia relazione, e ha cercato di isolare quel che di solido esso contiene, non può essere rimasto dubbio che da questo punto siamo lontani. In sostanza, a cosa deve tendere un trattato di emigrazione e in particolare un trattato di emigrazione per il nostro Paese? Questo trattato sottoposto alla nostra approvazione è tale da promuovere l'emigrazione e prima ancora, poichè questa è veramente la premessa che non si discute, contiene gli elementi atti a soddisfare la nostra coscienza circa la difesa, la tutela del lavoratore che emigra? Quanto al primo aspetto, vi è l'obbligo di consentire l'immigrazione individuale per coloro che siano chiamati dalla famiglia o in relazione ad un'offerta di lavoro. È poco; ma si potrebbe anche dire che è tutto, se è vero che nessuno vorrà che la gente emigri senza la certezza di lavoro o per trapiantare lontano dal proprio ambiente il doloroso male che soffriva in Patria.

Per l'emigrazione di società o gruppi di lavoratori vi è il vago impegno a promuoverne « con speciale cura » la facilitazione. Poca e vaga cosa — lo nota la relazione — ma pur sempre qualche cosa, che dà adito o per lo meno presa ad ulteriori conversazioni, o aperture o sviluppi. Infine, per la « dirigida » non si dica che è niente la definizione e la costituzione degli organi e la indicazione — pur così com'è — dei fini di questa particolare maniera di emigrazione. I due Governi dichiarano fra i propri fini quello di attuare un'emigrazione sotto la responsabilità di essi Governi e ne istituiscono, sia pure entro certi limiti, gli organi di attuazione e ne delineano, sebbene con una determinazione che avrebbe potuto augurarsi maggiore, i fini ed i modi.

A proposito di quella terza maniera di emigrazione, l'onorevole Lanzetta ha osservato che in fondo la « dirigida » è un'emigrazione per conto del Governo brasiliano, alla quale noi ci prestiamo senza contropartita. Ma mi consenta, onorevole Lanzetta, che così non sia, che non si tratti di emigrazione per conto del Governo brasiliano, lasciando stare i testi, non è dimostrato dal fatto che intanto, proprio subito, proprio ora, essa si svolge per conto nostro attraverso quella Compagnia italo-brasiliana di recente costituzione? Evidentemente, come dice l'articolo 7, si tratta di emigrazione svolta

sotto la responsabilità dei due Governi, per conto dell'uno o dell'altro, a seconda che l'uno o l'altro prendano l'iniziativa. Per il momento l'iniziativa l'abbiamo presa noi attraverso la Compagnia di emigrazione italo-brasiliana.

Ma il punto che ha destato più critiche, più perplessità e lodevolissime preoccupazioni è quello della tutela del lavoro. Ma qui è veramente sfuggito all'attenzione il caposaldo. Non vi è emigrazione — in ciascuna delle tre forme — che abbia luogo in base a questo trattato, che non debba ricevere preventivamente, in un modo o nell'altro, quanto alle condizioni del lavoro, l'approvazione del Governo italiano. Io dico che questa è la garanzia essenziale che mette a posto il trattato e la nostra coscienza. Una volta che il trattato introduce questa garanzia, il dubbio non riguarda più il trattato, ma la sua attuazione, il modo con cui ad esso sarà data esecuzione. Voi potrete pensare che questo Governo non sarà all'altezza del suo dovere a questo riguardo, e allora votate la sfiducia al Governo, cambiate Governo, ma il trattato resta fuori questione.

Nel quadro di questa garanzia basilare ed universale si aggiunge, per il lavoro salariato, il disposto dell'articolo 18 che parifica per la protezione e l'assistenza l'emigrato al lavoratore locale. Come viene attuata tale norma? Ho sentito anche, mi pare da uno di questa parte, dire che non basta la parificazione. Ma francamente cosa si poteva, non dico ottenere, ma chiedere di più a questo riguardo? Cosa si può chiedere di più ad uno Stato straniero se non che riservi ai nostri cittadini lo stesso trattamento e la stessa protezione che esso accorda ai suoi cittadini? Non si può chiedere di più senza offendere la dignità elementare dello Stato contraente!

Su questo stesso terreno, a proposito della emigrazione « dirigida », è chiaro che le modalità delle colonizzazioni potevano essere maggiormente precisate, ma il principio della piccola proprietà è affermato in modo esplicito, ed anche questo è un elemento del trattato che un esame sereno non può trascurare.

Mi perdonino i luminari della materia o il luminare *tout court*, che sarebbe il senatore Lucifero, ma quell'inquadramento dei vari interventi nell'economia generale del trattato, al quale accennavo, era pur necessario.

L'altro punto specifico in cui si deve attuare la protezione del lavoro all'estero è il problema delle rimesse. Arduo quanto mai. La mia relazione è esplicita in proposito: è compito del Governo ottenere risultati veramente vincolanti anche nei confronti dell'attività legislativa della controparte. Nè posso condividere la osservazione del senatore Carrara, secondo la quale il noto scambio di lettere fra i direttori dei rispettivi istituti di emissione può in qualche modo considerarsi equivalente ad un trattato. Ma, detto questo, non si dica che non si è ottenuto niente. Vorrei pregare il senatore Lucifero di riprendere in mano il Trattato olandese. Egli ha detto di averlo letto, ma dovrei pensare che i suoi grandi impegni gli hanno consentito soltanto una lettura assai alla svelta, altrimenti non gli sarebbe sfuggito che questo *non plus ultra* dei trattati di emigrazione, questo esemplare trattato olandese-brasiliano, che è stato mille volte citato a paragone e richiamato a disdoro e confusione della opera dei nostri negozianti, non contiene a questo proposito una parola di più del nostro trattato. Anzi ne contiene parecchie di meno. Si rimette alla legislazione locale. Si dirà che questo è un argomento di autorità che vale quello che vale. Ma andava citato perchè serve per lo meno a mettere il giusto accento sulla delicatezza dell'argomento per il Paese che è chiamato a far concessioni, la estrema delicatezza della materia e la gelosa circospezione che ne consegue, e serve a porre in luce, per i risultati che bene o male sono stati conseguiti (qui ci si può riferire allo scambio di lettere fra gli istituti), la cura e il pensiero che il nostro Governo ha posto nella materia, la consapevolezza che ha manifestato.

Trascurerò le tante repliche che dovrei e potrei fare perchè, come ho promesso, non voglio far perdere al rappresentante del Governo il grosso appuntamento a cui è tenuto.

Ma l'onorevole Carmagnola ha espresso un concetto che, esplicito o meno, traspare come l'implicazione principale dei colleghi dell'altra sponda.

L'onorevole Carmagnola vieterebbe l'emigrazione in Brasile; Farina l'emigrazione individuale; Pieraccini e Lanzetta, se non ho affermato male, quella « dirigida ».

Ora, un'altra volta io devo appellarmi alla autorità del contraddittore. L'onorevole Pieraccini, di cui tutti sanno l'animo aperto alla più calda comprensione umana, pur svolgendo una critica così serrata delle condizioni del lavoro in Brasile, ha riconosciuto che ci sono in Brasile — anzi c'erano già all'epoca cui egli si riferiva, se non erro circa quaranta anni fa — delle colonie modello ed ha citato due casi, uno tedesco ed uno italiano. Ma, insomma, ci sono esempi e tedeschi e olandesi e italiani che sono nella conoscenza di tutti. E allora? Allora, se una possibilità — grande o piccola, nell'argomento non giuoca — di lavoro prospero e felice esiste, allora si ricade per forza in quella garanzia basilare che contiene il trattato e su cui ho richiamata la vostra attenzione. Poiché le condizioni sotto le quali si svolge ogni emigrazione devono passare al vaglio preventivo dell'autorità italiana, se solo poche eventualità di emigrazione sana e degna si verificheranno, vuol dire che si svolgerà soltanto un'emigrazione in proporzioni ridotte, ma questo trattato non sfolla — come, davvero con cattiveria, ha detto qualcuno — a qualunque costo il nostro disoccupato, ma vuole e sancisce che esso non si muova, se il suo Governo non ha constatato per lui che muoversi è, sotto tutti i punti di vista, per il suo bene.

Questo non è paternalismo, ma qui si esprime quel tanto di paterno che deve essere in ogni governo consapevole della sua responsabilità e della sua funzione.

Onorevoli colleghi, io chiudo queste mie poche parole. In questo momento io non parlo in nome della Commissione. Oggi non vi è problema interno, per lo meno non vi è problema economico che possa risolversi nei termini puramente nazionali. Del resto quale è la Nazione, anche fra le privilegiate, che nello stadio attuale della tecnica e dell'evoluzione possa sentirsi in grado di trovare la soluzione dei suoi problemi nell'esclusivo ambito nazionale?

Questa realtà è profondamente sentita dal popolo italiano, predisposto, direi avvezzo, ad una visione universale, ad un superamento comprensivo delle grettezze di visione e degli esclusionismi egocentrici.

E il problema, qui, che cerca soluzione, si chiama disoccupazione, il male più tremendo per noi, l'assillo più angoscioso per chiunque

abbia del sentimento, il dovere più perentorio ed immediato per ogni coscienza.

Onorevoli colleghi, ho detto che non parlo in nome della Commissione: io sono sicuro di esprimere il sentimento del popolo italiano quando colgo questa occasione per mandare un saluto al popolo fratello, fratello sul serio, se non altro per l'impronta che il suo sviluppo e la sua affermazione hanno ricevuto dal nostro lavoro, dall'ingegno, dalla tenacia, dal pensiero e dalla mano italiana, nel momento in cui esso si mette in movimento con noi per lavorare insieme ad una grande opera di pacifica costruzione, in comunione di intenti e di volontà.

Onorevoli colleghi, io credo che si possa differire e sentirsi profondamente separati in tante cose; dirò anzi, e mi scusino i colleghi di fronte, pochi sono meno « colloquialisti » di me; ma io dico: come non sentirsi qualche cosa dentro, come non sentirsi un po' umili, un momento, in un non so quale fremito, quando si assiste in atto, anzi si è partecipi e un po' attori di un passo avanti, attraverso l'accordo di due Nazioni, nella cooperazione fra le Nazioni per il progresso, per la salute fisica e morale di chi vediamo nella sofferenza, per il minor dolore degli uomini? (*Vivi applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dominè, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DOMINÈ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo di potere con relativa brevità replicare alle considerazioni critiche svolte dai diversi oratori, nell'intento di inquadrare in una atmosfera il più possibile serena il giudizio sul Trattato che oggi viene sottoposto all'esame del Senato della Repubblica.

Di una obiezione preliminare è doveroso subito sgombrare il terreno. L'onorevole Terracini è incorso in una inesattezza, accennando, anche a proposito dell'Accordo di emigrazione col Brasile, al problema della costituzionalità di determinati atteggiamenti del Governo italiano. Egli ha affermato che il Governo avrebbe dato esecuzione agli Accordi prima ancora della ratifica del Parlamento. Viceversa, prima d'oggi, non si è avuto altro se non lo scambio di note intercorso tra Governo italiano e Governo brasiliano in ordine a diversa fonte: e

cioè in base all'Accordo dell'8 ottobre 1949 per lo sblocco dei beni italiani in Brasile, regolarmente ratificato dal Parlamento della Repubblica, Accordo il quale, negli articoli 2, 3, 4 e 5 contempla proprio la possibilità di procedere allo scambio di note fra i due Governi per la costituzione di una Compagnia mista di colonizzazione e di emigrazione fra l'Italia e il Brasile. Se quindi ha avuto luogo questa intesa, essa si è verificata legittimamente in base ad altra fonte, perfettamente distinta da quella che oggi il Senato è chiamato a discutere, affrontando il complesso regolamento di tutta la materia dell'emigrazione.

Ciò premesso, penso, onorevoli senatori, che il testo oggi sottoposto al vostro giudizio vada inquadrato nella sua genesi, poichè soltanto tenendo conto dei precedenti storici si potrà valutare lo sforzo compiuto per arrivare al presente risultato, naturalmente perfezionabile come ogni risultato umano, ma tuttora concreto nella sua consistenza attuale.

E a questo proposito osservo subito che l'accenno comparativo dello stesso senatore Terracini, in relazione all'ulteriore Accordo fra il Brasile e l'Olanda, non è affatto probante, per la ragione di principio che il Brasile e l'Olanda trattavano senza precedenti: ossia senza quei vincoli che nascevano per l'Italia dal già ricordato Accordo sullo sblocco dei beni, il quale nell'articolo 2 costituisce un vero e proprio *pactum de contrahendo*.

Ma l'accenno non è probante nemmeno nel merito, perchè, e forse l'onorevole Terracini non ha avuto la possibilità di accertare gli elementi di fatto, nel caso dell'Olanda trattasi di un Accordo diverso nell'oggetto e quindi nella natura. L'Accordo concerne essenzialmente un trasferimento di bestiame, e cioè di capitali, mentre invece quello con l'Italia concerne un trasferimento di lavoro. È a tutti nota la differenza che intercorre tra il trasferimento di lavoro, che preme soprattutto al Paese di partenza, e il trasferimento di capitale, che preme particolarmente al Paese di destinazione. Per quanto poi concerne la tutela della persona umana, dirò chiaramente che l'Italia nulla ha da apprendere dall'Olanda: vedremo nell'esame particolare della materia che sotto questo aspetto si è realizzato il realizzabile anche in sede di affermazioni di principio. Del resto, debbo ag-

giungere che il Governo non può se non trarre ammaestramento e stimolo dalla parola del Parlamento, onde la graduale applicazione del Trattato migliori strada facendo e sia possibilmente accompagnata dagli accordi integrativi, previsti infatti da una serie di disposizioni del Trattato stesso, e idonei a perfezionarlo nella sua fase di attuazione pratica.

Sgombrato così il campo da ogni obiezione preliminare, possiamo scendere all'Accordo. Esso è nato come conseguenza e sviluppo delle prime intese con cui l'Italia, chiudendo la parentesi bellica, attraverso l'Accordo per lo sblocco dei beni, ha iniziato la ricostruzione dei rapporti internazionali con quel grande Paese che è il Brasile. Vi è una serie di accordi intervenuti successivamente allo sblocco dei beni: il Protocollo di amicizia del 12 ottobre 1949, l'Accordo commerciale del 5 luglio 1950, l'Accordo di collaborazione economica del 5 luglio 1950, onde si arriva oggi all'Accordo di emigrazione. Sarebbe grave colpa dimenticare che siamo così in presenza di un anello della catena: ossia di tutta una rete di relazioni, rompendo una maglia dalla quale comprometteremmo le altre. Le buone relazioni tra i popoli esigono unità, compiutezza di rapporti, e quindi, sotto un profilo pontico di carattere generale, non possiamo dimenticare l'importanza che nasce per l'Italia dall'integrazione del quadro.

E vado oltre, osservando che nel fatto ci troviamo dinanzi ad una realtà: cioè a dire vi è già un certo flusso di emigranti italiani in Brasile.

Signori senatori, l'onorevole Terracini mi offre qui un argomento. Quando egli parla di precedente applicazione dei presenti accordi, dice cosa inesatta, dovendosi riferire alla Compagnia mista di colonizzazione, la quale è in vigore non in base a questo Accordo. Ma dice a un tempo cosa utile per la dimostrazione della nostra tesi, quando sottolinea che noi abbiamo già un flusso notevole di emigranti che è nostro stretto dovere salvaguardare nel modo migliore possibile. Abbiamo 30 mila emigranti che hanno preso le mosse verso quel Paese dopo la parentesi bellica, e cioè fin dal 1946, data alla quale abbiamo faticosamente iniziato la ricostruzione dei pacifici rapporti. Abbiamo già un flusso di rimesse attivate da quel grande Paese che ci è stato così coloritamente

descritto dal senatore Pieraccini, flusso che è giunto solo nel 1950 ad un totale di 5 milioni di dollari, avvicinandosi al 10 per cento del totale di oltre 50 milioni di dollari di rimesse annue. Non dimentichiamo questa realtà di fatto su cui dobbiamo adergere la costruzione internazionale dei nostri accordi.

Quindi ritengo, oso ritenere, necessario di muovere da questa realtà di fatto, se si vuole veramente mirare alla tutela di chi ha lasciato la Patria per trovare lavoro all'estero.

Tutto ciò posto, vediamo in quale modo è stata realizzata la tutela, cercando di dare uno sguardo panoramico alla complessa materia, che potrebbe consentire un indugio ulteriore, ma che, per rispetto verso il Senato, debbo trattare stringendo i tempi.

Nel merito distinguerei brevemente i risultati acquisiti, classificando la tutela sotto lo aspetto assistenziale, sociale, economico.

Sotto l'aspetto assistenziale, penso che tutte le forme tipiche di emigrazione, l'individuale, l'associata e la così detta « dirigida », siano contemplate. Perchè, quando noi scorriamo lo Accordo, e leggiamo gli articoli 3, 4, 8, 9 e 10, constatiamo che l'obbligo dell'assistenza, e insieme la possibilità dell'assistenza, è in atto dal primo momento all'ultimo: ossia dalla fase del reclutamento alla fase dell'arrivo al lavoro. Questa realizzazione mancava precedentemente. Noi oggi vediamo che l'emigrante non può muoversi, se non è predisposta l'assistenza morale ed economica, ai termini dell'articolo 3. Passando all'articolo 4, vediamo che associazioni assistenziali sono previste *in loco* allo stesso scopo. Giungendo, quindi, all'articolo 5, nei confronti dell'emigrazione di maggior volume, e cioè di quella associata, è contemplato l'obbligo dell'assistenza, da prestarsi con speciale cura attraverso iniziative che saranno prese dai due Governi volta per volta nel caso concreto. Il quadro è infine completato dall'articolo 8, dove è previsto che le norme potranno essere tanto più vitali, e valide in concreto, per quanto meglio si presieda alla loro buona applicazione: a tale scopo è contemplato che Commissioni miste italo-brasiliane operino sul posto, onde le disposizioni non restino lettera morta, ma realtà vivente.

Secondo punto: tutela di carattere sociale. Credo che il principio stabilito dal Trattato rap-

presenti il *maximum* che qui si possa stabilire, almeno in teoria. Perchè, quando si formula il principio della parità di trattamento, e quindi della parità di diritti, tra il nostro lavoratore ed il lavoratore del Paese di immigrazione, è evidente che dal punto di vista di principio, agli effetti della norma che può essere consacrata in un trattato, si è realizzato il *maximum*. Tutti i nostri accordi di emigrazione tendono allo scopo di assicurare la parità di diritti, meta ardua, non sempre realizzata o realizzabile: la clausola della Nazione più favorita è consueta nei trattati di commercio piuttosto che in quelli di emigrazione. È evidente del resto che tanto più varrà la norma quanto meglio essa sarà osservata: e qui entra in gioco la funzione delle rappresentanze diplomatiche e consolari, le quali indirettamente presiedono alla buona applicazione della norma attraverso il potere discrezionale nel rilascio dei visti di partenza per i lavoratori emigranti su contratto di lavoro o atto di chiamata.

Io sono lieto di dichiarare pubblicamente al Senato che, per quanto riguarda questo punto, il quale tanto più varrà quanto meglio sarà attuato, accolgo l'invito che è stato formulato, mi pare in modo particolare dal senatore Carrara ed anche da altri senatori, acciocchè all'Accordo di emigrazione strettamente detto, il quale nei confronti del Paese di immigrazione non può asserire che la massima tutela della parità di diritti, sia integrato da un Accordo per le assicurazioni sociali. E ciò in analogia di quanto è avvenuto, avviene e dovrà avvenire nei confronti di altri Paesi di immigrazione. Ho l'onore di assicurare il Senato di questa chiara tendenza del Governo, anche a nome del mio collega rappresentante il Ministero del lavoro, col quale strettamente di concerto procediamo in questa materia, che inscindibili aspetti di interesse presenta per l'uno e per l'altro Dicastero.

Oso infine dire che, a proposito della tutela di ordine sociale, merita anche menzione un punto, forse sin qui passato in penombra. Il lavoratore è posto in condizioni di poter accedere alla piccola proprietà, concetto questo già consacrato nella nostra Costituzione e per la prima volta sancito in un accordo internazionale all'articolo 16.

Resta il terzo tema, cioè la forma di tutela sotto il punto di vista economico. Ora, onorevoli senatori, qui si può ricordare che per quanto riguarda gli oneri relativi al trasferimento dei nostri lavoratori, e cioè le spese di trasporto, le spese di mantenimento e di assistenza fino al collocamento al lavoro, il presente Accordo stabilisce dei punti, delle realizzazioni ferme, che onestamente non si possono contestare e che per qualche aspetto superano le statuizioni del Trattato già menzionato fra il Brasile e l'Olanda. Il trasporto marittimo è totalmente a carico del Paese di immigrazione nei confronti dell'emigrazione « dirigida »; e apposita clausola contempla la possibilità di accordi successivi — ecco così tornare il tema dominante di questa discussione — capaci di migliorare l'Accordo nella sua attuazione concreta, così come una legge o un codice sono migliorati nella loro attuazione concreta attraverso l'opera della giurisprudenza. È il Governo che qui è chiamato a creare una specie di giurisprudenza dell'emigrazione, attraverso accordi concreti che varranno a costituire una prassi, quella prassi dell'emigrazione che è patrimonio dei popoli civili. Cosicché, per rispondere al senatore Lanzetta, il fatto che l'Accordo qui prevede la possibilità di estendere alle altre due forme di emigrazione, l'associata e l'individuale, quanto è già contemplato per l'emigrazione « dirigida », apre un'ulteriore valvola di garanzia. Inoltre, nei confronti di tutte e tre le forme tipiche di emigrazione, individuale, associata e « dirigida », è contemplato l'onere a carico del Paese di immigrazione del trasporto dal porto di arrivo sino al collocamento al lavoro, oltre l'assistenza e il mantenimento.

Resta, sotto l'aspetto economico, un ultimo punto. Dico il problema su cui molti intervenienti hanno pronunciato la loro parola, dall'onorevole Lucifero all'onorevole Bosco, dall'onorevole Bertone all'onorevole Carmagnola e, mi pare anche, di straforo, l'onorevole Pieraccini; cioè la possibilità di assicurare il frutto del lavoro per la propria famiglia, attraverso il trasferimento delle rimesse. Noi sappiamo quanto sia grave la congiuntura nei confronti di Paesi i quali hanno sospeso o limitato il trasferimento delle rimesse, sia pure per cause che chiameremo di forza maggiore,

sovrastanti alla loro volontà; e valga qui lo esempio del grande Paese argentino, il quale, dopo la triplice svalutazione del pesos, non ha potuto evitare che il fenomeno incidesse gravemente sul problema delle rimesse, onde noi abbiamo dovuto far ricorso a mezzi straordinari per fronteggiare una situazione così grave. Ma allora noi dobbiamo considerare che nell'Accordo il problema è intanto affrontato con una norma di carattere generale, la quale è poi suscettibile di integrazioni e di miglioramenti nell'applicazione. E spiego in quel senso. La norma dell'articolo 22 è già formalmente integrata dagli accordi di governo intercorsi su questo punto. So bene qual'è il problema, e l'onorevole Lucifero non mi farà il torto di pensare che io voglia dimenticare la distinzione che intercorre tra accordi di governo e accordi internazionali aventi valore legislativo.

LUCIFERO. Dico dal mio banco quello che lei non può dire dal suo banco

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi consenta tuttavia l'onorevole Lucifero di sottolineare che siamo sulla via delle realizzazioni e che solo questo Trattato, perfettibile per quanto esso si voglia, ci può consentire, attraverso le realizzazioni che già contiene, di compiere i passi ulteriori. Questo è l'argomento fondamentale che fugge ogni dubbio e supera ogni obiezione. Se dimenticassimo questo presupposto, non potremmo integrare o sviluppare nulla, e i nostri emigranti resterebbero privi anche di una tutela che possiamo pur chiamar minima, ma che è reale. Ecco la responsabilità verso il popolo italiano, onorevole Terracini, ecco il nostro dovere verso gli emigranti che già sono sul posto o che andranno domani, i quali attendono un minimo di tutela. Noi questa tutela la aumenteremo: noi siamo impegnati a migliorarla, e ci sentiamo a ciò stimolati dal Parlamento che con questo dibattito ci offre l'arma migliore per le negoziazioni internazionali. Ma si migliora ciò che esiste, si sviluppa una situazione muovendo da risultati già acquisiti: non si erige un edificio senza averne posto la base. Questo è l'argomento fondamentale che veramente tranquillizza le coscienze e che ci porta oggi a vedere, nella ratifica dell'Accordo, che io ritengo il Senato vorrà concedere, un atto di adempimento civico, ac-

compagnato, ad un tempo, dall'impegno del Governo.

Per esempio, tornando al problema delle rimesse, è troppo chiaro che solo in virtù della norma dell'articolo 22 si è già proceduto agli accordi tra governi i quali hanno realizzato, attraverso lo scambio di note tra i governatori dei due istituti di emissione, ciò che non ci è possibile ancora realizzare nei confronti di altri grandi Paesi di immigrazione, in cui il problema è così scottante: e cioè, come ha bene sottolineato l'onorevole Bertone, il regime di priorità del trasferimento delle rimesse rispetto al trasferimento del controvalore delle esportazioni. È chiaro che se l'accordo di Governo potrà trasformarsi in accordo legislativo, noi avremo compiuto un altro passo avanti. Ed ho l'onore di dichiarare al Senato che, ai termini dell'articolo 22 del Trattato, il quale parla esplicitamente di accordi di pagamento, il Governo, che in sede di trattative ha chiesto il tasso preferenziale ed ha ottenuto la garanzia del limite in dollari, sente l'impegno di camminare anche su questa strada.

Onorevoli senatori, credo di avere rapidamente, panoramicamente percorso il campo. È chiaro che nei confronti di un ulteriore problema, quello che nasce da altra fonte, e cioè, come dicevo all'inizio, nei confronti del problema della Compagnia mista di colonizzazione, noi potremo andare a fondo in altra sede. E sono lieto di dichiarare anche questo dinanzi al Senato, poichè un istituto a carattere pubblico, al quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e del quale il Governo risponde dinanzi al Parlamento, deve essere conosciuto nella sua funzione, nei suoi programmi, nelle sue realizzazioni.

Mi permetto ricordare che nell'ultima riunione che il senatore Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, ed io stesso che ho l'onore di parlarvi, tenemmo con i membri delle Commissioni del lavoro e degli esteri del Senato della Repubblica, fu scambiata intesa perchè questo tema particolare, che esula dall'oggetto specifico dell'attuale legge di ratifica, possa essere oggetto di apposito, particolare ed approfondito esame. Anzi, a questo riguardo posso dire, a proposito delle raccomandazioni contenute nell'ordine del giorno del senatore Bosco che tocca anche

il problema della Compagnia mista, riferendosi alle realizzazioni già conseguite attraverso scambi di note sulla percentuale dei lavoratori italiani nei nuclei di colonizzazione, che sono lieto di accettare tali raccomandazioni le quali costituiscono anch'esse un binario per la nostra azione.

In questo modo, se non vado errato, il campo è visto nella sua compiutezza, sia per quanto concerne l'oggetto specifico dell'Accordo di emigrazione, che oggi ha suscitato una così alta e nobile discussione dinanzi al Senato, sia per quanto riguarda le materie collaterali e connesse. Concludendo, io oso pensare che sul piano politico come sul piano sociale la legge della democrazia sia quella della solidarietà. Una democrazia diventa sana, forte e vitale sulla base di un solidarismo tra gli elementi che la compongono. Questo, che vale nella sfera sociale, deve valere anche nella sfera politica. Quale è la solidarietà in atto che noi oggi osiamo invocare? Quella tra Governo e Parlamento. Il Governo ha tentato di lavorare. Se mi è concessa una attestazione personale, sia a me stesso consentito sottolineare dinanzi al Senato quale faticosa elaborazione ha avuto questo Trattato e quale appassionata opera ad esso hanno prestato sia il nostro rappresentante nel Paese di emigrazione sia i nostri collaboratori in Italia. Il Governo che ha tentato di fare tutto quanto era proprio dovere trarrà conforto dal Parlamento perchè questa realizzazione odierna sia la premessa per realizzazioni future, nella visione della mèta che unisce noi tutti: operare per dare al popolo italiano la pace e il lavoro. (*Vivi applausi dal centro; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di esprimere l'opinione del Governo sui tre ordini del giorno che sono stati presentati.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Nei confronti dell'ordine del giorno Pieraccini, mi permetto di fare questo rilievo. Naturalmente non si può accettare la proposta di sospensiva — a parte che anche la procedura non lo consentirebbe in questo momento — per una ragione sostanziale: e cioè perchè si sta lavorando per la tutela dei rapporti, e questo lavoro non si può interrompere. Siccome però l'onorevole Pieraccini parla

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

di miglioramenti integrativi, se ritirasse la proposta di sospensiva, io accetterei volentieri la seconda parte del suo ordine del giorno.

PIERACCINI. Non ho alcuna ragione di modificare questo ordine del giorno.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Visto che ella insiste, dichiaro di non poter accettare l'ordine del giorno, mentre resta fermo l'intendimento per gli accordi integrativi.

Nei confronti dell'ordine del giorno Bosco, lo accetto come raccomandazione e così l'ordine del giorno Carelli, col chiarimento che, mirare alla massima tutela dell'emigrazione « dirigi-da », non può significare in modo alcuno attuare gli impegni verso l'emigrazione individuale.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Ho ascoltato l'onorevole Sottosegretario che parla un po' come un superiore davanti agli scolari. Non ammetto assolutamente che da parte di uomini che rappresentano il Governo si dica che il Governo trarrà forza, ispirazione dal Parlamento per la sua politica! Non lo ammetto, perchè il Governo non trae forza nè ispirazione ma obbedisce ed esegue quello che il Parlamento delibera... (*Dalla sinistra si grida: bravo!*)... Questo principio debbo affermare, voglio affermare, e il Governo una buona volta lo deve capire, specialmente lo debbono capire i suoi giovani rappresentanti perchè siamo in democrazia e non vogliamo atteggiamenti autoritari, atteggiamenti solenni i quali non rispondono affatto al buon costume democratico. (*Approvazioni dalla sinistra*).

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, se mi si permette di dire una parola la pronunzierò con tutta serenità. È evidente l'equivoco in cui non volutamente si è incorsi, perchè io ho creduto di sottolineare al massimo grado quello che è il risultato utile, concreto, nascente in sede di negoziati internazionali a seguito di voti, ordini del giorno, mozioni, criteri affermatasi nel Parlamento. E credo che questo — chi mi conosce mi può dare atto di ciò che dico — cor-

risponda al più profondo senso di rispetto verso il Parlamento. Se il Parlamento non concedesse la ratifica, ne trarremmo tutte le conseguenze. Se il Parlamento non ci desse la sua fiducia, ne trarremmo parimenti le conseguenze. Oggi io ho tratto tutte le conseguenze dovrose dal fatto che il Parlamento ci ha dato la traccia per meglio operare nel domani. (*Applausi dal centro*).

CONTI. Non ci si capisce.

PRESIDENTE. Onorevole Conti, le parole dell'onorevole Sottosegretario devono averla soddisfatta per lo meno in quanto il Sottosegretario ha dichiarato di non aver avuto in nessun modo intenzione di intaccare l'autorità del Parlamento.

Pongo ora in votazione l'ordine del giorno Pieraccini, non accettato dal Governo.

PALUMBO GIUSEPPINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO GIUSEPPINA. Voto in favore dell'ordine del giorno del senatore Pieraccini dopo la sua amplissima e dettagliatissima esposizione delle condizioni ambientali in cui andrebbero a vivere i nostri emigranti in Brasile che certamente, e per la più parte, non sono destinati alle grandi città dal ritmo di vita civile, ma all'interno, nelle « fazendas », che quasi sempre mancano dei presupposti elementari della vita civile, perchè la legislazione sociale di quel Paese che tutela i lavoratori è incompleta e scadente, di gran lunga inferiore alla nostra che non è già una legislazione perfetta. Infatti il nostro Ministero degli esteri e quello del lavoro non hanno ancora concretato in una legge, per quanto di ciò si sia ampiamente discusso nella Commissione del lavoro e emigrazione e i Ministri abbiano fatto dichiarazioni in tal senso, il voto dei Commissari per cui gli emigranti, oltre ad avere una protezione giuridica ed economica, abbiano anche un corpo di assistenti sociali che li seguano all'estero, e in questo caso in Brasile, specialmente quando si tratta di Paesi arretrati, dove la civiltà in gran parte del loro territorio è ancora ai primordi, Paesi che non hanno niente da invidiare alle zone depresse dell'Italia meridionale. Vi è, perciò, bisogno che un corpo di assistenti sociali sia vicino agli emigranti durante il viaggio e

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

la loro permanenza all'estero, e tuteli i loro interessi. Bisogna che questi assistenti sociali all'emigrazione tutelino i lavoratori nella salute, nella loro ambientazione e nel loro lavoro; tutto ciò ancora non è stato realizzato, malgrado le ripetute discussioni e tutte le promesse.

Per queste ragioni, dichiaro, allo stato dei fatti, di essere sfavorevole a che i nostri lavoratori emigrino in Brasile, e voto in favore dell'ordine del giorno Pieraccini.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno Pieraccini è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Passiamo agli altri due ordini del giorno. Domando ai senatori Bosco e Carelli se vi insistono.

CARELLI. Accetto le assicurazioni del Governo e trasformo l'ordine del giorno in raccomandazione.

BOSCO. Trasformo anch'io in raccomandazione il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati, che rileggo:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile e relativi scambi di note conclusi a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

ACCORDO DI EMIGRAZIONE tra l'Italia e il Brasile

Rio de Janeiro, 5 luglio 1950.

PREAMBOLO

Allo scopo di regolare e incrementare la emigrazione italiana in Brasile mediante formule che contemplino la reciproca collaborazione tra i due Paesi, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue, e a tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica Italiana, Signor Professor Luigi EINAUDI, Sua Eccellenza il Signor Dottor Mario Augusto MARTINI, Ambasciatore d'Italia in Rio de Janeiro; e

Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, Generale di Esercito Enrico Gaspar DUTRA, Sua Eccellenza il Signor Dottor Raul FERNANDES, Ministro di Stato per gli Affari Esteri.

Articolo I.

INTRODUZIONE.

Le Alte Parti Contraenti, convinte che dall'orientamento e dalla disciplina delle correnti emigratorie italiane in Brasile deriveranno vantaggi per ambedue i popoli, facendo affidamento sulla spontaneità di questo movimento che ha le sue radici nel passato, stabiliscono negli articoli seguenti le norme generali che devono regolare la soluzione dei problemi migratori e di quelli di colonizzazione connessi con i primi.

Articolo II.

CONTENUTO DELL' ACCORDO.

L'emigrazione di italiani in Brasile, accompagnati o no dalla loro famiglia, è permessa dalle Alte Parti Contraenti sia sotto forma di emigrazione individuale sulla base di atti di chiamata familiari o di offerte di lavoro, sia sotto forma di trasferimento di società, cooperative o di gruppi di lavoro, sulla base di programmi approvati dalle competenti Autorità brasiliane e italiane, sia anche sotto forma di emigrazione « dirigida », sulla base di liste concordate per ogni singola leva tra i rappresentanti dei due Governi.

Articolo III.

EMIGRAZIONE INDIVIDUALE.

Desiderose di sviluppare al massimo l'emigrazione individuale che, nella sua accezione più ampia, si attua per libera iniziativa e a spese dell'emigrante,

le Alte Parti Contraenti concordano che tale emigrazione si svolga alle seguenti condizioni:

a) Il Governo brasiliano, osservate le disposizioni relative alla immigrazione individuale, concederà il visto permanente a coloro che desiderino stabilirsi in Brasile:

1° per raggiungere propri parenti in base ad un atto di chiamata che assicuri ad essi la necessaria assistenza morale ed economica;

2° per svolgere, in conformità delle leggi brasiliane, una attività di lavoro per la quale abbiano ricevuto offerta da parte di persona residente in Brasile;

b) il Governo italiano faciliterà la documentazione normale, e autorizzerà l'espatrio dell'emigrante, esigendo a tal fine che l'atto di chiamata o l'offerta di lavoro sia vistata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana in Brasile, per accertare la serietà e la idoneità del richiedente, nonché l'accettabilità delle condizioni di lavoro offerte.

Paragrafo unico. — Per le categorie di emigranti alle quali il Governo brasiliano concede il visto permanente gratuito, il Governo italiano assicurerà la gratuità dell'atto di chiamata o dell'offerta di lavoro.

Articolo IV.

ASSISTENZA ALL'EMIGRAZIONE INDIVIDUALE.

Allo scopo di favorire l'emigrazione individuale, le Alte Parti Contraenti promuoveranno, nell'ambito della legislazione vigente nei rispettivi paesi:

a) le informazioni e l'orientamento più convenienti per l'emigrante;

b) le possibili facilitazioni in modo da favorire correnti di emigrazione spontanea, quando questa sia in relazione con programmi concreti di emigrazione e specialmente con quelli riferentisi alla colonizzazione, sia concedendo visti gratuiti, gratuità o finanziamento del trasporto, o altri benefici previsti in questo accordo per l'emigrazione « dirigida »;

c) le opportune facilitazioni per la costituzione e l'attività di Associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani, in parti eguali, residenti in Brasile, e che si propongono lo scopo di fornire informazioni agli italiani aspiranti ad emigrare in Brasile e di incrementare le offerte di lavoro.

Gli statuti e la composizione di tali associazioni dovranno essere approvati dalle Autorità brasiliane in conformità alle leggi vigenti. Esse avranno facoltà di rappresentare alle competenti Autorità amministrative delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.

Articolo V.

SOCIETÀ, COOPERATIVE O GRUPPI DI LAVORO.

Quando l'emigrazione spontanea è connessa col trasferimento di società, di cooperative o di gruppi di lavoro, costituiti in Italia per il Brasile o con la costituzione in Brasile di società o di cooperative che includono immigranti italiani, le facilitazioni per l'attuazione di tale emigrazione saranno promosse con speciale cura e gli appoggi da prestare a tali iniziative da parte del Governo brasiliano saranno stabiliti, di comune accordo, caso per caso.

Articolo VI.

REGIME DELL'EMIGRAZIONE IN GENERALE.

All'emigrazione prevista negli articoli precedenti si applicano le norme degli articoli XV a XX e XXII.

Articolo VII.

EMIGRAZIONE « DIRIGIDA ».

L'emigrazione « dirigida » è promossa sotto la responsabilità delle Alte Parti Contraenti e si svolge secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo VIII.

ADDETTI DI IMMIGRAZIONE E COLONIZZAZIONE
COMMISSIONI CONSULTIVE MISTE.

Per l'esecuzione di questo Accordo le Alte Parti Contraenti si varranno particolarmente della collaborazione:

in Italia di uno o più addetti brasiliani di immigrazione e colonizzazione, ivi accreditate secondo le necessità, presso la Rappresentanza diplomatica del Brasile;

in Brasile di uno o più addetti italiani di emigrazione e colonizzazione, ivi accreditati, presso la Rappresentanza diplomatica d'Italia.

Paragrafo uno. — Potranno esservi un addetto di immigrazione e un altro di colonizzazione, oppure un solo per ambedue i settori, come pure un numero variabile di addetti aggiunti, secondo le necessità, oltre ai medici del Servizio brasiliano di sanità dei porti, per la selezione dal punto di vista sanitario, di cui tratta l'articolo XI.

Paragrafo due. — Al fine di facilitare la reciproca e intima collaborazione che costituisce la base del presente Accordo, le Alte Parti Contraenti promuoveranno la costituzione di Commissioni Consultive Miste, una in ciascuno dei due Paesi, composte dagli Addetti di Immigrazione e Colonizzazione e da altri elementi, tra i quali vi sarà per lo meno in Italia un rappresentante della Direzione Generale dell'Emigrazione e in Brasile un rappresentante del Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione.

Articolo IX.

BASI PER IL RECLUTAMENTO.

Le Alte Parti Contraenti s'impegheranno ad effettuare scambi di informazioni, nella forma che sarà ritenuta più opportuna, in modo da definire:

a) da parte brasiliana, le possibilità di collocamento in ciascun ramo di attività, le condizioni di vita, di alloggio, di provento del lavoro, nonché gli appoggi e l'assistenza su cui gli emigranti potranno contare e le condizioni di salute che ciascun aspirante all'emigrazione deve soddisfare, sia esso capo o membro di famiglia;

b) da parte italiana, i requisiti degli emigranti e le loro professioni, abilitazioni o specializzazioni, unitamente a tutti i chiarimenti complemen-

tari e opportuni, come per esempio, composizione della famiglia, relazione con cooperative o gruppi di lavoro, ecc.

Paragrafo unico. - Le condizioni sanitarie a cui devono soddisfare gli emigranti saranno stabilite mediante scambio di note.

Articolo X.

RECLUTAMENTO E PRIMA SELEZIONE.

Il reclutamento sarà a carico del Governo italiano e si fonderà sulle informazioni fornite dal Governo brasiliano come previsto nell'articolo precedente e in un quadro organizzato di comune accordo, assicurando un margine sufficiente nel numero degli elementi reclutati per ciascuna professione, affinché possa effettuarsi la scelta nella fase della selezione definitiva.

I risultati di questo reclutamento e della prima selezione, effettuata dai competenti organi tecnici italiani, per l'accertamento della idoneità fisica e professionale dei candidati, sulla base dei criteri stabiliti con le Autorità brasiliane, saranno presentati all'Addetto di Immigrazione brasiliano, sotto forma di liste nominative con tutte le necessarie specificazioni per ciascuna leva di emigrazione « dirigida ».

Articolo XI.

SELEZIONE DEFINITIVA.

La selezione definitiva dal punto di vista professionale e sanitario sarà a carico del Governo brasiliano, il quale la effettua a sue spese tra i candidati iscritti nella lista dei reclutati.

L'Addetto brasiliano di immigrazione e colonizzazione sovrintenderà alle operazioni di selezione definitiva, valendosi a tale scopo dell'opera di addetti aggiunti provenienti dai competenti Dipartimenti Federali (di Immigrazione e Colonizzazione) del Brasile e di medici del Servizio di Sanità dei Porti (Serviço de Saúde dos Portos), con la collaborazione altresì dei competenti organi italiani di emigrazione.

Le operazioni di selezione definitiva si svolgeranno presso gli Uffici del Ministero del Lavoro nei capoluoghi di provincia. A questo scopo le Autorità italiane indicheranno in calce a ciascuna lista di reclutati la località per la rispettiva selezione, o più località, qualora ciò sia necessario.

Per questa selezione saranno inoltre osservate le seguenti formalità:

a) l'Addetto brasiliano di immigrazione, approvando la lista dei reclutati, concorderà con le Autorità italiane di emigrazione le date in cui la Commissione brasiliana giungerà in ciascun posto di selezione;

b) esaurite le operazioni in ciascun posto, l'Addetto brasiliano di immigrazione comunicherà alle Autorità italiane la lista degli emigranti accettati e quella degli scartati, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato la selezione.

Terminata la selezione definitiva, saranno concordati tra i rappresentanti delle Alte Parti Contraenti uno o più centri di raccolta, stabilendosi oltre alla località, le date e il ritmo di afflusso degli emigranti, tenendo conto delle possibilità di imbarco. Il numero di lavoratori sufficiente per coprire i posti disponibili per ciascun imbarco sarà tratto dalle liste degli emigranti accettati fino ad esaurimento. Nei predetti centri, o in occasione dell'imbarco, il medico

brasiliano può procedere al controllo, confermativo o no, delle condizioni di salute, a fini profilattici, degli elementi già accettati.

Paragrafo unico. - L'approvazione del medico del Servizio brasiliano di Sanità dei Porti nella visita effettuata in Italia esclude il riesame sanitario all'atto dello sbarco in Brasile. Qualora si rivelino durante il viaggio sintomi di una infermità incurabile o infettivo-contagiosa grave, l'emigrante già accettato con la visita predetta sarà rimpatriato a spese del Governo brasiliano. Il rimpatrio sarà tuttavia evitato quando il provvedimento determinerebbe la scissione del nucleo familiare, e sempre che la constatata inabilità al lavoro non pregiudichi il rendimento del nucleo stesso.

Articolo XII.

SPESE IN ITALIA.

Salvo casi speciali di diversa combinazione concordata mediante scambio di note, tutte le spese di trasporto e mantenimento dei candidati all'emigrazione « dirigida », occorse in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano.

Per evitare spese superflue, saranno concordate, conformemente a quanto previsto nell'articolo precedente, non solo le località ma anche le date relative all'afflusso degli emigranti e la durata della sosta nei posti di selezione definitiva e nei centri di raccolta per l'imbarco.

Paragrafo uno. - Resta inteso che qualunque spesa derivante dalla inosservanza del programma concordato sarà indennizzata dalla Parte responsabile, tranne i casi di dimostrata forza maggiore.

Paragrafo due. - Quando si tratti di nave appositamente noleggiata dal Governo brasiliano per una leva di emigrazione « dirigida », il Governo italiano sarà responsabile delle spese connesse con la immobilizzazione della nave nel porto, se ciò dipende da inesecuzione della parte di sua competenza del programma di afflusso degli emigranti nel centro di raccolta per l'imbarco, nei termini e secondo il ritmo concordati. Le spese saranno computate per ogni giorno di ritardo.

La maggiore spesa derivante da spostamenti nella prevista partenza della nave, non preavvertiti almeno dieci giorni prima della data fissata, sono a carico della parte brasiliana.

Articolo XIII.

TRASPORTO MARITTIMO.

Nel trasporto marittimo saranno osservate le condizioni richieste dalle leggi vigenti in materia nei due Paesi.

Il Brasile fianzierà il trasporto marittimo per la emigrazione « dirigida », salvo diverso accordo attuato mediante scambio di note.

La scelta del vettore per il trasporto degli emigranti prescelti sarà concordata tra i due Governi per ciascuna leva di emigrazione « dirigida », tenendo conto delle disponibilità di trasporto delle rispettive bandiere.

Il costo del passaggio marittimo, preventivamente concordato, non dovrà tuttavia essere superiore al nolo fissato per il trasporto degli emigranti dalle Autorità italiane. Sarà addebitato al capo famiglia il prezzo dei passaggi, restando inteso che tale debito, esente da interessi, sarà cancellato a titolo

di premio dopo due anni consecutivi di esercizio della professione risultante dal certificato di immigrazione (non necessariamente nella esecuzione del medesimo contratto, nè nel medesimo luogo) o di altra che sia stata eccezionalmente autorizzata dal Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione.

L'emigrante che, senza giustificato motivo, abbandoni prima di due anni la professione risultante dal certificato di immigrazione, dovrà rimborsare al Governo brasiliano la somma corrispondente al prezzo del suo passaggio e di quello dei suoi famigliari.

Articolo XIV.

SPESE DI AVVIAMENTO IN BRASILE.

Il Brasile supporterà le spese di mantenimento e assistenza nonchè di trasporto dal porto di sbarco fino al collocamento dell'emigrante, salvo accordo diverso attuato mediante scambio di note.

Articolo XV.

REGIMI DI LAVORO.

Le attività desiderate per gli emigranti possono raggrupparsi in tre categorie:

- a) regime di lavoro agricolo per conto proprio;
- b) regime di lavoro per conto proprio (artigianato o altro regime di lavoro);
- c) regime di lavoro salariato, o sotto altre forme di remunerazione, sia che si tratti di lavoratori agricoli o industriali, di operai specializzati o di tecnici.

Resta inteso che sono possibili le naturali combinazioni, nell'ambito delle predette categorie, principalmente in rapporto con la composizione del nucleo familiare.

Articolo XVI.

LAVORO AGRICOLO PER CONTO PROPRIO.

(PICCOLA PROPRIETÀ).

Considerando che l'attaccamento dell'uomo alla terra è frutto del sentimento di proprietà, a coloro che si dedicheranno alle attività agricole sarà offerta la possibilità di acquistare a lungo termine la proprietà del lotto da essi coltivato, avendo di mira specialmente la costituzione della piccola proprietà e osservando le norme e condizioni che la legge brasiliana prevede per i nuclei coloniali.

Articolo XVII.

LAVORO PER CONTO PROPRIO IN GENERALE.

Coloro che aspirano a lavorare secondo questo regime troveranno le indicazioni relative alle possibilità di guadagno e alle ulteriori condizioni nel quadro-base previsto nell'articolo IX.

A coloro che si aggregeranno a nuclei coloniali sarà offerta la possibilità di acquistare a lungo termine la proprietà di lotti urbani, nelle sedi dei nuclei stessi, osservando le norme e condizioni previste dalla rispettiva legislazione brasiliana.

Articolo XVIII.

LAVORO SALARIATO.

Il lavoratore salariato si gioverà per la sua protezione e assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile, a condizioni di parità con i lavoratori brasiliani.

Le condizioni di lavoro saranno stipulate in contratti conformi alle leggi vigenti in Brasile, che potranno essere sottoscritti in Italia, nel posto di selezione, o in Brasile in una delle Case di Immigranti (Hospedarias de Imigrantes).

Paragrafo unico. — Considerando il pregiudizio che il trasferimento dall'uno all'altro Paese arreca ai lavoratori in generale, con la perdita dei diritti e benefici di previdenza e assistenza sociale, per i quali abbiano già versato contributi, le Alte Parti Contraenti si impegnano a studiare e ricercare una soluzione allo scopo di coordinare la legislazione e il sistema in vigore nei due Paesi sull'argomento.

Articolo XIX.

PIANI DI COLONIZZAZIONE.

Le informazioni fondamentali per il reclutamento e la selezione degli emigranti destinati a nuclei coloniali saranno ricavate dai piani preventivamente approvati dalle Autorità brasiliane e sottoposti all'accettazione delle Autorità italiane in Brasile.

Da tali piani risulteranno, oltre alle informazioni tecniche inerenti agli aspetti economici, gli appoggi prestati ai coloni e i dati relativi alle condizioni di costruzione degli alloggi, di finanziamento delle spese relative e di partecipazione o meno del colono alla costruzione col proprio lavoro, ecc.

Fin quando un nucleo coloniale non sia emancipato, dovrà ricevere assistenza tecnico-professionale, medica, ospedaliera, educativa e sociale, nella forma prevista dalla legislazione brasiliana.

Paragrafo unico. — Un nucleo coloniale è emancipato quando i coloni abbiano conseguito l'autonomia economica, e il riconoscimento di questa mediante decreto abbia prodotto la incorporazione della comunità nella vita municipale brasiliana.

Articolo XX.

Le Alte Parti Contraenti, considerando che l'emigrazione tanto più è efficace quanto più risulta da un complesso coordinato di energie di lavoro, mentre danno atto del comune proposito di regolare in un quadro più ampio l'emigrazione di categorie professionali superiori, s'impegnano a facilitare l'accesso di tecnici agrari e industriali e di sanitari in rapporto alle esigenze di lavoro e di vita di gruppi di lavoro e di imprese di colonizzazione.

Articolo XXI.

CERTIFICATO DI IMMIGRAZIONE.

Gli emigranti che avranno superato la selezione saranno provvisti gratuitamente di un certificato di immigrazione, redatto nelle due lingue e conforme al modello allegato al presente accordo.

La compilazione della parte relativa ai dati di identificazione sarà fatta a cura delle Autorità italiane.

Sarà sufficiente un solo certificato per ciascuna famiglia, restando tuttavia inteso che dovrà essere munita di un certificato ogni persona di età superiore ai 18 anni, ancorchè faccia parte di uno stesso gruppo familiare.

Tale certificato sarà riconosciuto dalle Autorità italiane e brasiliane come documento di viaggio sufficiente in luogo del passaporto.

Paragrafo unico. — Il certificato sarà emesso in tre copie, delle quali una per l'emigrante e le altre due destinate rispettivamente ai Servizi di Emigrazione italiano e brasiliano.

Articolo XXII.

RIMESSE DEGLI EMIGRANTI.

Ai lavoratori immigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilità di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria per il sostentamento familiare e per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e il Brasile.

Il trasferimento di cui sopra si applica agli emigranti italiani stabilitisi in Brasile dal 1945.

Il titolo che abiliterà gli interessati ad effettuare rimesse sarà costituito dalla qualità di lavoratore retribuito, di colono, di impiegato, oppure di artigiano che lavori per conto proprio.

Articolo XXIII.

ARBITRATO.

Qualora sorgessero tra i due Governi divergenze — il che si spera non avvenga — relativamente all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo e che non possano essere risolte per le normali vie diplomatiche o per mezzo di un arbitro sulla cui nomina concordassero i due Governi, le eventuali controversie saranno deferite alla Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo XXIV.

CONCLUSIONE.

Il presente Accordo, di cui i testi in italiano e portoghese faranno egualmente fede, sarà sottoposto a ratifica e entrerà in vigore nel momento in cui saranno scambiati gli strumenti della ratifica, scambio che si effettuerà al più presto possibile. Lo scambio degli strumenti della ratifica sarà fatto a Rio de Janeiro.

1948-51 - DCIX^a SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sopra nominati, avendo scambiato i loro pieni poteri ed avendoli trovati in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO nella città di Rio de Janeiro, addì cinque del mese di luglio dell'anno mille novecento cinquanta.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

MARIO A. MARTINI.

*Per il Governo della Repubblica
degli Stati Uniti del Brasile*


RAUL FERNANDES.

REPUBBLICA ITALIANA

QUESTURA DI

CERTIFICATO DI EMIGRAZIONE

GENERALITÀ COMPLETE



Cognome
Nome
Paternità
Maternità
Data di nascita
Stato civile
Luogo di domicilio
Professione

FIRMA DEL TITOLARE

.

Impronta digitale:
Pollice destro

COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

Pollice sinistro Nome Età Sesso
.....

CONNOTATI

Statura
Corporatura
Occhi
Capelli
Barba Data
Baffi (bollo)
Colorito
Segni particolari

IL QUESTORE

.

DIRITTI.

(1) Ai sensi dell'articolo 141 della Costituzione brasiliana viene assicurata ai brasiliani ed agli stranieri residenti nel paese la inviolabilità dei diritti concernenti la vita, la libertà, la sicurezza individuale e la proprietà.

(2) « È libero l'esercizio di qualunque professione, osservate le condizioni di capacità stabilite dalla legge » (§ 14 dell'articolo 141 della Costituzione brasiliana).

Il godimento pieno di questo diritto sarà dato a partire dall'inizio del terzo anno dopo lo sbarco (vedi n. 2 dei doveri).

(3) « Non sarà concessa l'estradizione dello straniero per delitto politico o di opinione » (§ 33 dell'articolo 141 della Costituzione brasiliana).

(4) Trasporto fino al Brasile e, nel territorio di questo, fino alla sede della prima sistemazione per conto d.....

5) Ospitalità fino alla prima sistemazione, per conto d.....

(6) Per quelli che vorranno far parte di nuclei coloniali, gli stessi che sono attribuiti ai brasiliani.

Elenco delle condizioni principali accettate dall'emigrante all'atto del reclutamento e della selezione:

-
-
-
-

DOVERI.

(1) Per quelli che vorranno far parte di nuclei coloniali (attività agricola) gli stessi che sono imposti ai brasiliani.

(2) Esercitare la professione iscritta nel certificato, durante i due primi anni, oppure, per uguale termine, quella che sarà stata autorizzata per motivo giusto e a titolo di eccezione, dal Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione.

Rio de Janeiro, 5 luglio 1950

Signor Ministro,

la convenienza di concludere sollecitamente una Convenzione di Emigrazione tra il Brasile e l'Italia fu riconosciuta espressamente nell'articolo VII dell'Accordo firmato l'8 ottobre 1949 e nel Protocollo di Amicizia e di Collaborazione, firmato il 12 ottobre 1949, per incrementare i rapporti di collaborazione tra i due Paesi.

In conformità, viene firmata in data odierna una Convenzione di Emigrazione fra i due Governi.

Per facilitare, anche prima della ratifica della predetta Convenzione, l'inizio del funzionamento della Compagnia (Società Anonima Brasiliana) di Colonizzazione e di Immigrazione, la cui costituzione è prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'Annesso V dell'Accordo dell'8 ottobre 1949, i due Governi, col presente scambio di note, stabiliscono, in linea di accordo amministrativo, quanto segue:

I. - La suddetta Compagnia, fino a quando non sarà ratificata la Convenzione di Emigrazione o altra che la sostituisce, opererà attenendosi alle seguenti norme:

a) il reclutamento e la prima selezione degli emigranti in Italia saranno effettuati dai competenti organi tecnici italiani, sulla base delle richieste avanzate dalla Compagnia e, una volta approvate dal Governo brasiliano, trasmesse per il tramite di quest'ultimo alle Autorità italiane. I risultati di questo reclutamento e della prima selezione saranno presentati dalle Autorità italiane all'Addetto di Immigrazione brasiliano sotto forma di liste nominative con tutte le specificazioni necessarie per ciascuna leva di emigranti, lasciando un margine sufficiente nel numero degli elementi reclutati per ciascuna professione affinché possa effettuarsi la scelta nella fase della selezione definitiva;

b) la selezione definitiva dal punto di vista professionale e sanitario sarà a carico del Governo brasiliano, il quale la effettuerà a sue spese tra i candidati iscritti nella lista dei reclutati, valendosi a tale scopo dell'opera di suoi funzionari tecnici e di suoi medici. Le operazioni di selezione definitiva si svolgeranno presso gli Uffici del Ministero del Lavoro nei capoluoghi di provincia, previ accordi con le Autorità italiane su quanto concerne le località, le date e il ritmo dell'afflusso degli emigranti.

In occasione dell'imbarco il medico brasiliano può procedere, a fini profilattici, al controllo, confermativo o non, delle condizioni di salute degli elementi già accettati;

c) gli emigranti accettati dagli organi brasiliani in Italia non saranno sottoposti a nuova visita medica all'atto dello sbarco in Brasile. Qualora si rivelino durante il viaggio sintomi di una infermità incurabile o infettivo-contagiosa grave, l'emigrante già accettato con la visita predetta sarà rimpatriato a spese del Governo brasiliano. Il rimpatrio sarà tuttavia evitato quando il provvedimento determinerebbe la scissione del nucleo familiare, e sempre che la constatata inabilità al lavoro non pregiudichi il rendimento del nucleo stesso;

d) qualunque spesa derivante da inadempienza del programma concordato per l'imbarco degli emigranti prescelti sarà indennizzata dalla parte responsabile;

e) i lavoratori salariati si gioveranno per la loro protezione e assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile a condizioni di parità con i lavoratori brasiliani;

f) i due Governi riconoscono che uno degli obiettivi dell'attività di colonizzazione svolta dalla Compagnia consiste nell'assicurare ai coloni immigrati la possibilità di acquistare a lungo termine la proprietà del lotto da essi coltivato, e s'impegnano a facilitare il processo di formazione della piccola proprietà;

g) per soddisfare le esigenze dell'attuazione dei piani di immigrazione e colonizzazione impostati dalla Compagnia i due Governi faciliteranno l'accesso di tecnici agrari e industriali, nonché di sanitari;

h) gli emigranti saranno provvisti gratuitamente di un certificato di immigrazione redatto nelle due lingue e riconosciuto dalle Autorità italiane e brasiliane come documento di viaggio sufficiente in luogo del passaporto. La compilazione della parte relativa ai dati di identificazione sarà fatta a cura delle Autorità italiane. Sarà sufficiente un solo certificato per ciascuna famiglia restando tuttavia inteso che dovrà essere munita di un certificato ogni persona di età superiore ai 18 anni, ancorchè faccia parte di uno stesso gruppo familiare;

i) ai lavoratori immigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilità di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria per il sostentamento familiare e per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e il Brasile.

II. — Ferme restando le clausole dell'Annesso V dell'Accordo 8 ottobre 1949, il Governo brasiliano, fino al completo impiego del capitale della Compagnia di Colonizzazione e Emigrazione previsto dall'articolo III dell'Accordo stesso, non sarà obbligato ad assumersi l'onere del trasporto, dell'accoglimento e dell'insediamento degli emigranti che la Compagnia recluterà per il raggiungimento dei suoi fini.

Successivamente l'emigrazione promossa dalla Compagnia potrà giovare dei finanziamenti da parte brasiliana previsti nella Convenzione esistente sulla emigrazione « dirigida », sempre che la valutazione dei risultati economico-sociali raggiunti o raggiungibili, condotta d'accordo tra la Compagnia e il Governo brasiliano, dimostri la convenienza della ulteriore prosecuzione di programmi di colonizzazione, ed il Governo brasiliano disponga di crediti immigratori.

Resta comunque inteso che la Compagnia, fin dall'inizio della sua attività, potrà valersi dei finanziamenti e contributi che le provengano da fonte internazionale, enti, società o privati, come pure da Stati della Federazione.

Per quanto riguarda l'acquisto o l'eventuale concessione gratuita di terre, la Compagnia potrà giovare di ogni facilitazione assicurata ad imprese analoghe.

III. — In relazione a quanto previsto nei precedenti capoversi, si conferma in particolare che la Compagnia non sarà obbligata ad impiegare i suoi mezzi a beneficio di altri coloni o emigranti che non siano italiani, il cui insediamento nelle terre di pertinenza della Compagnia non sarà soggetto a limitazioni per quanto concerne le percentuali di coloni di altre nazionalità.

Quando tuttavia il Governo brasiliano intenda che siano inseriti nelle terre di pertinenza della Compagnia, che debbano costituire un nucleo coloniale, anche lotti per coloni brasiliani nella misura prevista dalla legislazione in vigore, ne farà formale richiesta alla Compagnia quando questa sottoporrà all'approvazione della competente Autorità brasiliana i suoi piani di organizzazione dei nuclei coloniali. Il Governo brasiliano s'impegnerà in tal caso a pagare il prezzo dei lotti inseriti ed a sostenere proporzionalmente le spese per la sistemazione del terreno.

Con queste intese i due Governi, mentre confermano lo spirito di reciproca collaborazione che ha presieduto agli accordi finora stipulati, danno atto del loro proposito di facilitare in ogni modo il buon funzionamento ed esito della Compagnia.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia più alta considerazione.

MARIO A. MARTINI.

A Sua Eccellenza

il Dottor Raul FERNANDES

*Ministro di Stato degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile*

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 5 luglio 1950.

Signor Ministro,

Ho l'onore di prendere atto che Vostra Eccellenza mi comunica in data odierna quanto segue:

« Con riferimento all'articolo XVI dell'Accordo di Immigrazione e Colonizzazione fra l'Italia e il Brasile, firmato in data odierna, ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che, per aderire al desiderio espresso dal Governo italiano, circa la formazione di nuclei italiani in Brasile, e la composizione dei medesimi per il 70 per cento con italiani e per il 30 per cento con brasiliani, il Ministero degli Affari Esteri, sempre che sia necessario, impiegherà i suoi buoni uffici presso il Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione affinché questo, conformemente d'altronde alla prassi attualmente seguita, conceda ai menzionati nuclei coloniali tale trattamento eccezionale.

2. In una nota diretta al Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione, il Ministero degli Affari Esteri ha fissato preventivamente il suo punto di vista favorevole sulla questione, fondandosi sulle affinità esistenti fra i due popoli e sulle apprezzabili qualità di lavoro che possiede l'emigrante italiano, particolarmente per la sua attitudine al lavoro agricolo.

3. Nelle sedute del 15 e 17 maggio u. s., il Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione ha riconosciuto la possibilità di concordare, come organo competente, sulle percentuali menzionate del 70 per cento di italiani accanto al 30 per cento di brasiliani, in occasione dell'esame dei vari piani di colonizzazione, previsti nell'Accordo di emigrazione come preliminare per la esecuzione di ciascun programma o tappa di emigrazione "dirigida" ».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda con quanto sopra.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia più alta considerazione.

MARIO A. MARTINI.

A Sua Eccellenza

il Dottor Raul FERNANDES

*Ministro di Stato degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile*

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro, 5 luglio 1950.

Signor Ministro,

ho l'onore di prendere atto che Vostra Eccellenza mi comunica in data odierna quanto segue:

« A complemento dell'articolo IX dell'Accordo di Immigrazione e Colonizzazione tra l'Italia e il Brasile, firmato in data odierna, ho l'onore di portare a conoscenza di Vostra Eccellenza che il Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione, nella sua seduta del 17 maggio u. s., ha convenuto che le condizioni sanitarie di cui tratta il menzionato articolo IX sono le seguenti:

« Le condizioni di salute che ciascun emigrante, sia esso capo o membro di una famiglia, dovrà soddisfare, per potersi imbarcare per il Brasile e quivi stabilirsi permanentemente, sono quelle stabilite nel decreto n. 3.010 del 20 agosto 1938, contenente norme regolamentari esecutive del decreto-legge 406 del 4 maggio 1938, il quale dispone circa l'ingresso di stranieri nel territorio nazionale. Secondo le norme predette l'emigrante, sia esso capo o membro di una famiglia, dovrà essere in possesso di un certificato rilasciato dal medico previsto nell'articolo XI dell'Accordo di emigrazione, dal quale risulti:

- a) non essere egli deforme o mutilato, invalido, cieco, sordomuto;
- b) non presentare lesione organica che lo renda inabile al lavoro;
- c) non essere affetto o presentare sintomi di malattia infettivo contagiosa grave — lebbra, tubercolosi, tracoma e malattie veneree in stadio contagioso — come pure elefantiasi e cancro;
- d) non essere affetto da malattie mentali;
- e) essere stato vaccinato contro il vaiolo ».

Desidero, d'altra parte, comunicare a Vostra Eccellenza che il medesimo Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione mi ha informato essere pensiero dominante delle autorità immigratorie brasiliane di promuovere l'evoluzione delle condizioni richieste dalle norme vigenti, nel senso di una maggiore libertà nelle ammissioni, per quanto concerne i membri di una famiglia; ai quali sarebbe impedita l'entrata in Brasile soltanto quando essi mettessero in pericolo la salute pubblica e la eugenica del Paese.

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo Italiano concorda con quanto sopra.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia più alta considerazione.

MARIO A. MARTINI.

A Sua Eccellenza

il Dottor RAUL FERNANDES

*Ministro di Stato degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile*

RIO DE JANEIRO

ACORDO DE MIGRAÇÃO
ENTRE A ITÁLIA E O BRASIL

PREAMBULO

Com o objetivo de regular e incrementar a imigração italiana no Brasil por meio de fórmulas que visem a recíproca colaboração entre as Altas Partes Contratantes, convêm estas no que se segue, e para êsse fim nomearam seus Plenipotenciários, a saber:

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República da Itália, Senhor Professor Luigi EINAUDI, Sua Excelência o Senhor Doutor Mario Augusto MARTINI, Embaixador da Itália no Rio de Janeiro, e

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, General de Exército Enrico Gaspar DUTRA, Sua Excelência o Senhor Doutor Raul FERNANDES, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Artigo I
INTRODUÇÃO

As Altas Partes Contratantes, convencidas de que advirão vantagens para ambos os Povos da orientação e da disciplina das correntes migratórias italianas para o Brasil, e confiantes na espontaneidade dêsse movimento, que tem suas raízes no passado, estabelecem nos artigos seguintes as normas gerais que devem reger as soluções dos problemas migratórios e de colonização a êles ligados.

Artigo II
CONTEÚDO DO ACÓRDO

A emigração de italianos para o Brasil, acompanhados ou não de suas famílias, é permitida pelas Altas Partes Contratantes, quer sob a forma de migração espontânea baseada em carta de chamada familiar ou em oferta de trabalho, quer sob a forma de transferência de sociedades, de cooperativas ou de grupos de trabalho condicionada à aprovação dos seus programas pelas Autoridades brasileiras e italianas competentes, quer ainda sob a forma de migração dirigida, baseada em listas acordadas para cada leva, pelos representantes de ambos os Governos.

Artigo III
MIGRAÇÃO ESPONTÂNEA

Desejosas de incentivar ao máximo a migração espontânea que, no seu conceito mais amplo, se opera por livre iniciativa e a expensas do migrante, as Altas Partes Contratantes concordam em que esta migração se processe nas seguintes condições:

a) o Govêrno brasileiro concederá o visto permanente, observadas suas disposições para a imigração espontânea, aos que desejarem estabelecer-se no Brasil:

1 — para juntar-se aos próprios parentes que, por meio de una carta de chamada, lhes assegurem a necessária assistência moral e econômica;

2 — para exercer, dentro da legislação brasileira, uma atividade de trabalho para a qual tenha havido oferta da parte de pessoa residente no Brasil:

b) o Govêrno italiano facilitará a documentação normal e autorizará a saída do emigrante exigindo, para isto, que a carta de chamada ou a oferta de trabalho seja visada pela Autoridade diplomática ou consular italiana no Brasil, com o fim de assegurar-se da seriedade e da idoneidade do pretendente, bem como da aceitabilidade das condições da oferta de trabalho.

Parágrafo único. — Para as categorias de migrantes, para as quais o Govêrno brasileiro concedê gratuidade de visto permanente, o Govêrno italiano assegurará a gratuidade da carta de chamada ou da oferta de trabalho.

Artigo IV

ASSISTÊNCIA À MIGRAÇÃO ESPONTÂNEA

A fim de favorecer a migração espontânea, as Altas Partes Contratantes promoverão, dentro do regime legal em vigor em seus países:

a) as informações e a orientação mais convenientes ao migrante;

b) as possíveis facilidades de modo a beneficiar correntes de migração espontânea, quando esta se relacione com programas concretos de migração e especialmente com os referentes à colonização, seja concedendo gratuidade de vistos, gratuidade, ou financiamento do transporte, ou outros benefícios previstos neste Acôrdo para migração dirigida;

c) as oportunas facilidades para a constituição e atividade de Associações assistenciais, compostas de elementos brasileiros e italianos, em partes iguais, residentes no Brasil, e que se proponham a fornecer informações aos italianos desejosos de migrar para o Brasil e a incrementar as ofertas de trabalho.

Os estatutos e a composição dessas Associações deverão ser aprovados pelas autoridades brasileiras de acôrdo com as leis vigentes. Elas terão qualidade para fazer representações às autoridades administrativas competentes das duas Partes, sôbre tudo quanto se relacione com o bem estar dos imigrantes e o respeito aos direitos que lhes estejam assegurados por lei ou contrato.

Artigo V

SOCIEDADES, COOPERATIVAS OU GRUPOS DE TRABALHO

Quando a migração espontânea estiver ligada à transferência de sociedades, de cooperativas ou de grupos de trabalho constituídos na Itália para o Brasil ou à constituição no Brasil de sociedade ou de cooperativas incluindo imigrantes italianos, as facilidades para concretização dessa imigração serão promovidas com especial cuidado e os auxílios a prestar pelo Govêrno brasileiro a tais iniciativas serão estabelecidos, de comun acôrdo, em cada caso.

Artigo VI

REGIME DA MIGRAÇÃO EM GERAL

Aplicam-se à migração de que tratam os artigos precedentes os preceitos dos artigos XV a XX e XXII.

Artigo VII

MIGRAÇÃO DIRIGIDA

A migração dirigida é promovida sob a responsabilidade das Altas Partes Contratantes, processando-se de acôrdo com o estabelecido nos artigos seguintes.

Artigo VIII

ADIDOS DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO
COMISSÕES CONSULTIVAS MISTAS

Para execução dêste Acôrdo as Altas Partes Contratantes valer-se-ão particularmente da colaboração:

— Na Itália, de um ou mais adidos brasileiros de imigração e colonização, aí credenciados, de acôrdo com as necessidades, junto à Representação diplomática brasileira.

— No Brasil, de um ou mais adidos italianos de emigração e colonização, aí credenciados, junto à Representação diplomática italiana.

§ 1º — Poderá haver um adido de imigração e outro de colonização ou um único para ambos os setores, bem como número variável de adjuntos de adido, conforme as necessidades, além dos médicos do Serviço Brasileiro de Saúde dos Portos para a seleção do ponto de vista sanitário de que trata o artigo XI.

§ 2º — A fim de facilitar a recíproca e íntima colaboração que constitui a base do presente Acôrdo, as Altas Partes Contratantes promoverão a constituição de Comissões Consultivas Mistas, uma em cada país, integradas pelos adidos de imigração e colonização e por outros elementos, entre os quais haverá, na Itália pelo menos um representante de Direção Geral da Emigração e, no Brasil, um representante do Conselho de Imigração e Colonização.

Artigo IX

BASES PARA O RECRUTAMENTO

As Altas Partes Contratantes empenhar-se-ão em estabelecer um intercâmbio de informações, sob a forma que julgarem mais oportunas, de modo a definir:

a) da parte brasileira, as possibilidades de colocação em cada ramo de atividade, as condições de vida, de habitação, de proventos de trabalho, e de auxílios ou assistência com que poderão contar os imigrantes e as condições de saúde que cada pessoa a emigrar deve satisfazer, seja o chefe ou membro de uma família;

b) da parte italiana, os requisitos dos emigrantes e suas profissões, habilitações ou especializações acompanhadas de todos os esclarecimentos com-

plementares e oportunos, como sejam, por exemplo, a constituição familiar, relação com cooperativas ou grupos de trabalho, etc.

Parágrafo único. — As condições de saúde a que devem satisfazer os imigrantes serão estabelecidas por meio de troca de notas.

Artigo X

RECRUTAMENTO E PRIMEIRA SELECÇÃO

O recrutamento ficará a cargo do Governo italiano e basear-se-á nas informações fornecidas pelo Governo brasileiro, conforme ficou previsto no artigo anterior, e num quadro organizado de comun acôrdo, dando margem suficiente no número de elementos recrutados em cada profissão, para que se processe à escolha na fase do selecionamento definitivo.

Os resultados dêste recrutamento e do primeiro selecionamento efetuado pelos competentes órgãos técnicos italianos para a determinação da capacidade física e profissional dos candidatos, na base dos critérios estabelecidos com a autoridade brasileira, serão apresentados ao adido brasileiro de imigração sob a forma de listas nominais, com tôdas as especificações necessárias para cada leva de imigração dirigida.

Artigo XI

SELECIONAMENTO DEFINITIVO

O selecionamento definitivo, do ponto de vista profissional e sanitário ficará a cargo do Governo brasileiro que o efetuará a suas expensas dentre os candidatos constantes das listas de recrutados.

O adido brasileiro de imigração e colonização superintenderá o trabalho de seleção definitiva, dispondo para tanto, da cooperação de adjuntos de adido, dos Departamentos federais competentes (de imigração e colonização) do Brasil e de médicos de seu Serviço de Saúde dos Portos, bem como contando com a colaboração dos competentes órgãos italianos de emigração.

Os trabalhos do selecionamento definitivo processar-se-ão nos Escritórios do Ministério do Trabalho, em linha geral nas sedes de Municípios (« capoluoghi di provincia »). Para iso, as autoridades italianas indicarão, ao pé de cada lista de recrutados, a localidade do respectivo posto de selecionamento, ou mais localidades, caso seja necessário.

Para êste selecionamento observar-se-ão, as seguintes formalidades:

a) o adido brasileiro de imigração, ao aprovar a lista dos recrutados, combinará com as autoridades italianas de emigração as datas em que a comissão brasileira chegará a cada posto de selecionamento;

b) findo o trabalho em cada posto o adido brasileiro de imigração comunicará às autoridades italianas, a lista dos imigrantes aceitos e aquela dos rejeitados, indicando os motivos que determinaram sua rejeição.

Terminado o selecionamento definitivo, ainda serão acordados entre os representantes das Altas Partes Contratantes um ou mais centros de reuniões, estabelecendo-se além do local, as datas e o ritmo da concentração dos emigrantes, tendo em conta as possibilidades do embarque. O número de trabalhadores suficiente para preencher os postos disponíveis para cada embarque será extraído das listas dos emigrantes aceitos, até esgotamento das mesmas. Nestes centros, ou na ocasião do embarque, pode o médico brasileiro proceder, para fins pro-

filáticos, ao contrôle, confirmativo ou não, das condições de saúde de elementos já aceitos.

Parágrafo único. — A aprovação pelo médico do Serviço de Saúde dos Portos brasileiros em inspeção realizada na Itália exclui o reexame sanitário quando do desembarque no Brasil. Se ocorrerem durante a viagem sintomas de enfermidade incurável ou infecto-contagiosa grave, o imigrante já aceito na inspeção supra-mencionada será repatriado a expensas do Govêrno brasileiro. A repatriação será, porém, evitada quando a medida implicar a cisão do núcleo familiar, e sempre que a comprovada incapacidade para o trabalho não prejudique o rendimento do próprio núcleo.

Artigo XII

DESPESA NA ITALIA

Salvo casos especiais de combinação diversa acordada por meio de troca de notas, tôdas as despesas de transporte e manutenção dos candidatos à migração dirigida, ocorridas em território italiano, ficarão a cargo do Govêrno italiano.

Para evitar despesas supérfluas serão combinadas, conforme esclarece o artigo anterior, não só os locais como as datas referentes à concentração dos emigrantes e prazo de demora nos portos de selecionamento definitivo e nos centros de reuniões para o embarque.

§ 1º — Fica entendido que, quaisquer despesas decorrentes do desrespeito ao programa combinado, serão indenizadas pela par e responsável, salvo casos de força maior comprovados.

§ 2º — No caso de haver navio especialmente fretado pelo Govêrno brasileiro para uma leva de migração dirigida, o Govêrno italiano será responsável pelas despesas ligadas à imobilização do navio no pôrto, se isso depender da falta de cumprimento da parte que lhe compete no programa de concentração dos imigrantes no centro de reunião para embarque, dentro dos prazos e no ritmo concordado. As despesas serão cobradas por dia de atraso.

A despesa excedente derivante de mudança da data prevista para a partida do navio, sem prévio aviso de 10 dias pelo menos, ficará a cargo da parte brasileira.

Artigo XIII

TRANSPORTE MARITIMO

Serão obedecidas, no transporte marítimo, as condições legais vigentes sôbre a matéria no dois países.

O Brasil financiará o transporte marítimo, para a imigração dirigida, salvo estipulação diversa combinada por meio de troca de notas.

A escolha do armador para o transporte dos emigrantes escolhidos será combinada entre os dois governos para cada leva de migração dirigida, levando em conta as disponibilidades de transporte de suas respectivas bandeiras.

O custo de passagem marítima, préviamente combinado, não deverá, todavia, superar o frete fixado pelas autoridades italianas para o transporte de emigrantes. Será debitado ao chefe da família o preço das passagens, ficando entendido que tal débito, isento de juros, será cancelado a título de prêmio, após dois anos consecutivos de exercício da profissão constante do Certificado de imigração (não necessariamente na execução de um mesmo contrato ou

num mesmo local), ou de outra que tenha sido autorizada, excepcionalmente, pelo Conselho de Imigração e Colonização.

O imigrante que, sem motivo justificado, tenha abandonado, antes de completar os dois anos, a profissão constante do Certificado de Imigração, deverá restituir ao Governo brasileiro a soma correspondente ao preço de sua passagem e da dos membros de sua família.

Artigo XIV

DESPEAS COM O ENCAMINHAMENTO NO BRASIL

O Brasil custeará a manutenção e assistência, bem como o transporte do imigrante do porto de desembarque até a sua colocação, salvo estipulação diversa combinada por meio de troca de notas.

Artigo XV

REGIMES DE TRABALHO

As atividades desejadas para os imigrantes podem ser grupadas em três categorias:

- a) regime de trabalho agro-pecuário por conta própria;
- b) regime de trabalho por conta própria (artesanato ou outro regime de trabalho;
- c) regime de trabalho assalariado ou sob outras normas de remuneração, seja trabalhador agrícola ou industrial, operário especializado ou técnico.

Fica entendido que são possíveis as naturais combinações dentro dessas categorias, tendo em vista principalmente a composição do núcleo familiar.

Artigo XVI

TRABALHO AGRO-PECUÁRIO POR CONTA PRÓPRIA (PEQUENA PROPRIÉDADE)

Atendendo-se a que a radicação do homem à terra é fruto do sentimento de posse, aos que se destinarem às atividades agro-pecuárias será possibilitada a aquisição, a longo prazo, da propriedade do lote que cultivarão, tendo em vista especialmente a constituição da pequena propriedade e observando-se as normas e condições que a lei brasileira prevê para os núcleos coloniais.

Artigo XVII

TRABALHO POR CONTA PRÓPRIA EM GERAL

Os que pretenderem trabalhar sob este regime encontrarão as indicações sobre os possíveis proventos e as demais condições no quadro base a que se refere o Artigo IX.

Aos que se agregarem a núcleos coloniais será possibilitada a aquisição, a longo prazo, da propriedade de lotes urbanos, nas sedes desses núcleos, observando-se as normas e condições previstas pela respectiva legislação brasileira.

Artigo XVIII.

TRABALHO ASSALARIADO

O trabalhador assalariado valer-se-á para sua proteção e assistência do amparo da legislação trabalhista e da previdência social existentes no Brasil, nas mesmas condições que os brasileiros.

As condições de trabalho serão estipuladas em contratos segundo as leis vigentes no Brasil, os quais poderão ser assinados ainda na Itália, no centro de selecionamento, ou no Brasil, numa das hospedarias de imigrantes.

Parágrafo único. — Considerando o prejuízo que advém para os trabalhadores em geral, ao se transferirem de um para outro país, pela perda dos direitos e benefícios de previdência e assistência social, para a obtenção dos quais já tenham contribuído, as Altas Partes Contratantes empenhar-se-ão em estudar e procurar uma solução no sentido de coordenar a legislação e o sistema em vigor nos dois países sobre a matéria.

Artigo XIX

PLANOS DE COLONIZAÇÃO

As informações básicas para o recrutamento e a seleção de imigrantes com destino a núcleos coloniais serão extraídas dos planos previamente aprovados pelas autoridades brasileiras e submetidos à aceitação das autoridades italianas no Brasil.

Dêstes planos constarão, além das informações técnicas inerentes aos aspectos econômicos, os auxílios prestados aos colonos e os dados referentes às condições de construção das habitações, de financiamento para seu custeio e de participação ou não do colono na construção pelo seu próprio trabalho, etc.

Enquanto um núcleo colonial não fôr emancipado, deverá receber assistência técnico-profissional, médica, hospitalar, educacional e social, na forma prevista pela legislação brasileira.

Parágrafo único. — Um núcleo colonial é emancipado quando os colonos tenham adquirido autonomia econômica, e a sua decretação redunde na integração da comunidade na vida municipal brasileira.

Artigo XX

TECNICOS AGRARIOS E INDUSTRIAIS E SANITARISTAS

As Altas Partes Contratantes, considerando que a migração é tanto mais eficaz quanto mais resulta de um conjunto coordenado de energias de trabalho, e ao afirmarem o comum propósito de regular em um quadro mais amplo a migração de categorias profissionais superiores, empenham, sem facilitar o acesso de técnicos agrários e industriais, e sanitaristas com relação à subsistência dos grupos de trabalho e das empresas de colonização.

Artigo XXI

CERTIFICATO DE IMIGRAÇÃO

Os emigrantes aceitos pela seleção serão providos gratuitamente de um certificado de imigração, redigido nas duas línguas, conforme o modelo anexo ao presente Acôrdo.

O preenchimento da parte de identificação será providenciado pelas autoridades italianas.

Bastará um certificado para cada família, ficando entretanto entendido que deverá haver também um certificado para cada pessoa com mais de 18 anos de idade, ainda que fazendo parte de um mesmo grupo familiar.

Este certificado será reconhecido pelas autoridades italianas e brasileiras como suficiente documento de viagem, em lugar de passaporte.

Parágrafo único. — O certificado será extraído em três vias, uma para o imigrante e as duas outras destinadas respectivamente aos Serviços de migração italiano e brasileiro.

Artigo XXII.

REMESSA DE FUNDOS

Aos trabalhadores imigrados no Brasil serão assegurados o direito e a possibilidade de transferirem suas economias para a Itália, a favor de suas famílias ou de outras pessoas dependentes econômicas, dentro das condições mais favoráveis previstas na legislação cambial brasileira vigente para a manutenção familiar e categorias análogas, ou segundo o que fôr estabelecido em Acordos de pagamento entre a Itália e o Brasil

A transferência acima referida aplica-se aos imigrantes italianos estabelecidos no Brasil desde 1945.

O título que habilitará os interessados a efetuar tais remessas será constituído pela sua qualidade de trabalhador remunerado, de colono, empregado, ou de artesão que trabalha por conta própria.

Artigo XXIII

ARBITRAGEM

Caso surjam entre os dois Governos divergências — o que se espera não aconteça — quanto a interpretação ou execução do presente Acôrdo, e que não possam estas ser resolvidas pelas vias diplomáticas normais, ou mediante um árbitro sôbre cuja nomeação concordassem os dois Governos, as eventuais controvérsias serão deferidas à Côrte Internacional de Justiça.

Artigo XXIV

CONCLUSÃO

O presente Acôrdo, cujos textos em italiano e em português farão igualmente fé, será submetido à ratificação e entrará em vigor no momento em que se trocarem os instrumentos de ratificação, troca que se efetuará tão cedo quanto possível. A troca dos instrumentos de ratificação será feita no Rio de Janeiro.

EN FÉ DO QUE OS Plenipotenciários acima nomeados, cujos Plenos Poderes foram trocados e achados em boa e devida forma, assinaram o presente Acôrdo nelô apuseram os seus sêlos.

FEITO na cidade do Rio de Janeiro, aos cinco dias do mês de julho do ano de mil novecentos e cinquenta.

*Pelo Govêrno
da República Italiana*

MARIO A. MARTINI.

*Pelo Govêrno da República
dos Estados Unidos do Brasil*

RAUL FERNANDES.

REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

CERTIFICADO DE IMIGRAÇÃO

Nome por extenso

Admitido em território nacional no carácter do permanente especial, nos t ermos do artigo do Decreto n o

Nascido em: (lugar) (data)

Nacionalidade Estado civil



Filiação (nome do Pai e M ao):

Profiss o

Resid ncia no Pa s de origem

Nome Idade Sexo

Dependentes



Visto: Em / / 194..

Assinatura do imigrante (Chefe de familia)

DIREITOS

(1) A Constituição brasileira assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos de seu artigo 141.

(2) « É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer » (§ 14, do artigo 141 da Constituição). O gozo amplo dêste direito dar-se-a a partir do início de 3º ano depois do desembarque (ver nº 2 dos deveres).

(3) « Não será concedida a extradição de estrangeiro pro crime político ou de opinião » (§ 33, do artigo 141 da Constituição brasileira).

(4) Transporte até o Brasil e dentro dêste, até o domicílio da primeira colocação, pro conta d.....

(5) Hospedagem até a primeira colocação, por conta d.....

(6) Para os que demandarem núcleos coloniais, os mesmos conferidos aos brasileiros.

DEVERES

(1) Para os que demandarem núcleos coloniais (exploração agro-pecuária) os mesmos exigidos dos brasileiros.

(2) Exercer a profissão registrada no certificado, durante os 2 primeiros anos, ou então, por igual prazo, aquela que fôr autorizada por motivo justo e a título de exceção, pelo Conselho de Imigração e Colonização.

G/DEC/DPP/65/558. (96)

Em 5 de julho de 1950.

Senhor Embaixador,

A conveniência de concluir com presteza uma Convenção de Imigração entre Itália e o Brasil foi reconhecida, expressamente, no art. VII do Acôrdo assinado em 8 de outubro de 1949 e no Protocolo de Amizade e Colaboração, firmado em 12 de outubro de 1949, para incrementar as relações de colaboração entre os dois países.

2. Nesta contormidade, é assinado nesta data um Convênio de Imigração entre os dois Governos.

3. Para facilitar, antes mesmo da ratificação da citada Convenção, o início do funcionamento da Companhia de Colonização e Imigração (Sociedade Anônima Brasileira), cuja constituição foi prevista nos arts. X2, 3, 4 e 5 e no Anexo V do Acôrdo de 8 de outubro de 1949, pela presente troca de notas os dois Governos estabelecem, como ajuste administrativo, o seguinte-

I — A referida Companhia, enquanto não fôr ratificado o Convênio de Imigração, ou outro que o substitua, operará com observância dos preceitos seguintes:

a) o *recrutamento* e o *primeiro selecionamento* de imigrantes na Itália serão efetuados pelos competentes órgãos técnicos italianos de acôrdo com os pedidos formulados pela Companhia e, uma vez aprovados pelo Govêrno brasileiro transmitidos, por intermédio dêste, às autoridades italianas. Os resultados dêste recrutamento e do primeiro selecionamento serão apresentados pelas autoridades italianas ao Adido de Imigração brasileiro sob a forma de listas nominativas, com tôdas as especificações necessárias para cada leva de imigrantes, dando margem suficiente no número de elementos de cada profissão, para que se possa processar a escôlha na fase do selecionamento definitivo.

b) o *selecionamento definitivo*, do ponto de vista profissional e sanitário ficará a cargo do Govêrno brasileiro, que o realizará, a suas expensas, dentre os candidatos inscritos na lista de recrutados, servindo-se para tal fim de seus funcionários técnicos e de seus médicos. Os trabalhos do selecionamento definitivo processar-se-ão nos Escritórios do Ministério do Trabalho, em linha geral nas sedes de Municípios (Capoluoghi di Provincia), mediante acordos prévios com as autoridades italianas quanto às localidades, datas e o ritmo da concentração dos imigrantes.

Por ocasião do embarque, o médico brasileiro poderá proceder, para fins profiláticos, a um contrôle, confirmativo ou não, das condições sanitárias dos elementos já aceitos.

c) os emigrantes aceitos pelos órgãos brasileiros na Itália não serão submetidos a novo exame médico na ocasião do desembarque no Brasil. Se ocorrerem, durante a viagem sintomas de enfermidade incurável ou infecto contagiosa grave, o imigrante já aceito na inspeção supramencionada será repatriado a expensas do Govêrno brasileiro. A repatriação será, porém, evi-

tada quando a medida implicar a cisão do núcleo familiar e sempre que a comprovada incapacidade para o trabalho não prejudique o rendimento do próprio núcleo.

d) qualquer despesa ocasionada pela falta de comprimento do programa concordado para o embarque dos emigrantes selecionados será indenizada pela parte responsável;

e) os trabalhadores assalariados valer-se-ão para a sua proteção e assistência do amparo da legislação trabalhista e de previdência social vigente no Brasil, nas mesmas condições que os brasileiros;

f) reconhecem os dois Governos que um dos objetivos da atividade colonizadora da Companhia consiste em assegurar aos colonos imigrantes a possibilidade de adquirir, a longo termo, a propriedade do lote que cultivam e se propõem facilitar o processo de formação da pequena propriedade;

g) para satisfazer as exigências do funcionamento dos planos de imigração e colonização estabelecidos pela Companhia, os dois Governos facilitarão e colonização estabelecidos pela Companhia, os dois Governos facilitarão o acesso de técnicos agrícolas e industriais, bem como de sanitaristas.

h) os emigrantes serão providos gratuitamente de um certificado de imigração, redigido nas duas línguas, e reconhecido pelas autoridades italianas e brasileiras como suficiente documento de viagem em lugar de passaporte. O preenchimento da parte relativa aos dados de identificação será providenciado pelas autoridades italianas. Bastará um certificado para cada família, ficando entendido, porém, que deverá ser munida de um certificado cada pessoa com mais de 18 anos de idade, ainda que fazendo parte de um mesmo grupo familiar.

i) será assegurado aos trabalhadores imigrantes no Brasil o direito e a possibilidade de remessa de suas economias para a Itália, em favor de sua família ou de outras pessoas que dêles dependam economicamente, observadas as condições mais favoráveis, previstas pela legislação brasileira cambial vigente, e para a manutenção familiar e categorias análogas, ou segundo o que fôr estabelecido em Acordos de Pagamento entre a Itália e o Brasil.

II - Confirmando as cláusulas do Anexo V do Acôrdo de 8 de outubro de 1949, o Govêrno brasileiro, até completar a aplicação do capital da Companhia de Colonização e Imigração previsto pelo art. 3 do mesmo Acôrdo, não estará obrigado a assumir o custeio do transporte, recebimento e instalação dos imigrantes que a Companhia recrutarà para a realização de suas finalidades.

A seguir, a imigração promovida pela Companhia poderá valer-se dos financiamentos brasileiros previstos na Convenção existente sôbre Imigração dirigida desde que a avaliação dos resultados econômico-sociais, alcançados ou alcançáveis, verificada de acôrdo entre a Companhia e o Govêrno brasileiro, demonstre a conveniência do ulterior prosseguimento de programas de colonização e o Govêrno brasileiro disponha de créditos imigratórios

Fica entendido que a Companhia, desde o início de suas atividades, poderá valer-se dos financiamentos e contribuições provenientes de fontes internacionais, de entidades, sociedades ou particulares, bem como dos Estados da Federação.

No que concerne à aquisição ou à eventual concessão gratuita de terras, a Companhia poderá gozar de tôdas as facilidades asseguradas a emprêsas análogas.

III - Com referência ao que ficou determinado nos precedentes itens confirma-se especialmente que a Companhia não será obrigada a empregar seus próprios meios em benefício de outros colonos ou emigrantes que não sejamos italianos cujo insediamento nas terras pertencentes à Companhia não será submetido a limitações atinentes às percentagens de colonos de outras nacionalidades.

Entretanto, quando em terras de propriedade da Companhia, que devam constituir um núcleo colonial, o Governo do Brasil queira inseir também lotes para colonos brasileiros, de acôrdo com a percentagem prevista pela legislação vigente, será feita formal requisição á Companhia na ocasião em que esta submeter à provação da autoridade brasileira os seus planos de organização dos núcleos coloniais. O Governo brasileiro comprometer-se-á, em tal caso, a pagar o preço dos lotes inseridos e a custear proporcionalmente as despesas para a preparação do terreno.

Nessa conformidade, os dois Governos, ao confirmarem o espírito de recíproca colaboração que presidiu a conclusão dos acordos até agora estipulados, atestam o seu propósito de facilitar, por todos os meios, o bom funcionamento e o êxito da Companhia.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos pa minha mais alta consideração.

RAUL FERNANDES.

Sua Excelência

O Snr. Doutor Mario Augusto MARTINI

Embaixador da Itália

G/DEC/DPP/63/558. (96)

Em 5 de julho de 1950.

Senhor Embaixador,

Com referência ao art. XVI do acôrdo de Migração e Colonização entre a Itália e o Brasil, hoje assinado, tenho a honra de confirmar a Vossa Excelência que, no intuito de aquiescer ao desejo expresso pelo Govêrno italiano, no que diz respeito à formação de núcleos italianos no Brasil, e a integração dos mesmos por 70 0/0 de italianos e 30 0/0 de brasileiros, o Ministério das Relações Exteriores, sempre que necessário, empregará os seus bons officios junto ao Conselho de Imigração e Colonização para que êste, de acôrdo, aliás com o que vem sendo executado na prática atualmente, confira aos mencionados núcleos coloniais êsse tratamento de exceção.

2. Em aviso dirigido ao Conselho de Imigração e Colonização o Ministério das Relações Exteriores deixou préviamente consignado o seu ponto de vista favorável sôbre o assunto, baseando-se nas afinidades existentes entre os dois povos e nas apreciáveis qualidades de trabalho que apresenta o imigrante italiano, notadamente sua aptidão para o trabalho agro-pecuário.

3. Em sessões de 15 e 17 de maio último, o Conselho de Imigração e Colonização consignou a possibilidade daquele órgão competente de concordar com as percentagens citadas de 70 % de italianos ao lado de 30 % de brasileiros, quando tiver de examinar os diferentes planos de colonização, estipulados no acôrdo de imigração como preliminar para a execução de cada programa ou etapa de migração dirigida.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

RAUL FERNANDES.

A Sua Excelência

O Senhor Dr. Mario Augusto MARTINI

Embaixador da Itália

G/DEC/DPP/64/558. (96)

Em 5 de julho de 1950.

Senhor Embaixador,

Como complemento do art. IX do Acôrdo de Imigração e Colonização entre a Itália e o Brasil, assinado nesta mesma data, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o Conselho de Imigração e Colonização, em sua sessão de 17 de maio último estipulou que as condições sanitárias das quais trata o mencionado art. IX seriam as seguintes:

« As condições de saúde que cada emigrante, seja o Chefe ou o membro de uma família, devesse satisfazer para poder embarcar para o Brasil e, aqui ficar em caráter permanente são as estabelecidas no Decreto nº 3.010, de 20*8*1938, o qual regulamentou o Decreto-lei nº 406, de 4*5*1938, que dispõe sobre a entrada de estrangeiros no território nacional. Nessas condições, o imigrante, seja o chefe ou o membro de sua família, devesse trazer atestado do médico previsto no artigo XI do Acôrdo de Imigração, provando:

- a) não ser aleijado ou mutilado, inválido, cego, surdo-mudo;
- b) não apresentar lesão orgânica que o invalide para o trabalho;
- c) não, sofrer ou apresentar manifestações de moléstias infecto-contagiosas graves — lepra, tuberculose, tracoma, e doenças venereas em período contagiante — bem como elefantíase e cancer;
- d) não sofrer de afeção mental;
- e) ter sido vacinado contra a varíola ».

2. Cabe-me, de outro lado, comunicar a Vossa Excelência que o mesmo Conselho de Imigração e Colonização informou-me de que é pensamento dominante das autoridades de migração brasileiras fazer evoluir as exigências regulamentares, no sentido de uma maior liberalidade na admissão, quanto aos dependentes de uma família, que só estariam impedidos de vir para o Brasil se puzerem em perigo a saúde pública ou a defesa eugênica do país.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

RAUL FERNANDES.

A Sua Excelência

o Senhor Doutor Mario Augusto MARTINI

Embaixador da Itália

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

Sull'ordine dei lavori.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, desidererei, approfittando della presenza in Aula di tanti senatori, pregarla di voler loro chiedere e proporre di trasferire alla sede deliberante della 1^a Commissione un disegno di legge che ormai da oltre un anno figura all'ordine del giorno del Senato e che temo non giungerà mai ad una decisione, positiva o negativa che sia, ove dovesse seguire la via della normale discussione in Assemblea. Dirò che molto tempo fa, quando non prevedevo sarebbe decorso così lungo periodo di tempo senza avvicinarsi ad una conclusione, avevo sollevato obiezioni alla proposta che formulo oggi io stesso, presentata allora da un altro collega. Ma spero, confessando questo mutamento di opinione, di riuscire a dare la dimostrazione di comprendere le esigenze del nostro lavoro parlamentare, senza irrigidirmi su posizioni aprioristiche. Si tratta del disegno di legge che sull'ordine del giorno della seduta odierna reca il numero 4 della seconda parte, e precisamente: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica ».

Onorevoli colleghi, periodicamente e a ritmo sempre più frequente, sulla stampa — e con pieno diritto — si pone un grande interrogativo al Senato della Repubblica: che intende esso di fare a proposito di questa legge? Se non ne avessimo mai affrontato la discussione noi potremmo anche non porgere orecchio alle domande non sempre serene e rispettose che ci vengono rivolte; ma poichè abbiamo posto il piede su questa strada credo che non dobbiamo più tardare a percorrerla fino alla fine, qualunque sia poi questa fine.

La prego quindi, onorevole Presidente, di voler proporre al Senato, il quale può immediatamente deliberare, che il disegno di legge Merlin Angelina venga rimesso alla 1^a Commissione in sede deliberante.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Aderisco alla proposta del senatore Terracini, per i motivi che egli ha esposto e che io condivido.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Onorevoli colleghi, non entro nella questione di merito sulla proposta del senatore Terracini. Debbo però far subito presente che nella discussione generale che si svolge in sede di Assemblea sul progetto Merlin, si ritenne di dover insieme ad esso inscindibilmente trattare anche un progetto sanitario. Ciò risultò evidente attraverso i molteplici interventi nei quali fu ribadita la necessità di porre sullo stesso piano abolizionismo e provvidenze sanitarie. Ora, che cosa è avvenuto del progetto sanitario? È in stato di relazione da oltre otto mesi. Che cosa significa questo fatto? Io debbo quindi dichiararmi senz'altro contrario alla proposta dell'onorevole Terracini.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Penso che rimettere il disegno di legge alla 1^a Commissione in sede deliberante potrebbe essere cosa gradita alla Democrazia cristiana, ma secondo me la legge deve essere ormai approvata o respinta nella stessa sede in cui venne fatta la discussione generale, cioè in Aula. Non discuto se ciò debba avvenire oggi o domani, ma ritengo soprattutto che si debba aver presente anche un progetto sanitario, poichè mi pare che l'aspetto preminente della questione sia quello di assicurare la salute pubblica.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Dichiaro che sono favorevole a trovare una formula per la quale questo disegno di legge possa procedere più rapidamente di quanto non abbia fatto finora, o meglio che possa addirittura procedere, poichè il dire « più rapidamente » è dire cosa non vera, dato che esso non ha proceduto affatto. Mi preoccupo però della creazione del precedente, che sarebbe determinato dalla proposta del senatore Terracini, e mi preoccupo più di tutto che il Senato non prenda una deliberazione che domani sarebbe frustrata, perchè evidentemente questa nostra deliberazione non può impedire ad un quinto dei membri della Commissione o a un decimo dei componenti del Senato di presentare la richiesta di rinviare il disegno di legge in Aula. Penso invece che il senatore Terracini dovrebbe ritornare per intero sulla via

di Damasco: chiedere che sia rimandato in sede deliberante di Commissione, ma limitare la sede deliberante agli articoli in modo da permetterne il ritorno in Aula per la votazione finale, il che non ritengo contrasti nè col nostro articolo 26 nè coll'articolo 72 della Costituzione.

TERRACINI. Ritorno sulla via di Damasco.

ZOLI. Sono allora d'accordo con lei.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, credo che prima di prendere la via che conduce o allontana da Damasco dobbiamo modificare il Regolamento. La Giunta del Regolamento fu contraria a quella modifica e l'Assemblea non è stata di diverso avviso. Io non entro nel merito; dico semplicemente che quanto è stato oggi proposto, con il Regolamento quale oggi è e con le deliberazioni prese dalla Giunta del Regolamento, non è fattibile. Dobbiamo quindi consentire che il Regolamento prescriva che una legge, la cui discussione generale è fatta nella Aula, possa essere discussa in sede deliberante dalle Commissioni. Questa è quella tale tesi della Commissione in sede referente che non è stata accettata dal Senato. Quindi avendo per ora questo statuito mi pare che la proposta non possa essere presa in esame essendoci già espressi in senso contrario. Nessuno ci impedisce di ritornare sulle nostre decisioni, ma oggi dobbiamo basarci sul Regolamento esistente.

PRESIDENTE. Rispondo al senatore Monaldi per dargli atto che, effettivamente, in occasione della discussione generale del progetto Merlin si ravvisò da molti oratori l'opportunità di esaminare insieme al predetto progetto il disegno di legge, da lui presentato, relativo alla profilassi antivenerea. Al riguardo, però, non fu espresso alcun voto che impegnasse la Presidenza: non c'è quindi alcuna preclusione alla proposta del senatore Terracini.

Quanto alla procedura proposta dal senatore Zoli, ricordo che c'è già un precedente: il Senato ha altra volta deciso di affidare alla competente Commissione, per la redazione degli articoli, il progetto di riforma del Codice di procedura civile. Sta di fatto però che, essendosi portato all'esame della Giunta per il Regolamento l'articolo 85 del Regolamento della Camera, poichè il Senato conformemente alla Camera adottò tale procedura, dettando la

norma di deferire, previa approvazione dei criteri informativi, alle Commissioni permanenti l'articolazione definitiva di un disegno di legge, la Giunta non si è pronunciata. Ora, io non so se, nel caso in discussione, sia opportuno decidere nel senso suggerito dal senatore Zoli, senza attendere la decisione futura della Giunta investita dell'argomento. Si potrebbe risolvere la questione dopo che la Giunta l'avesse presa in esame. Se la Giunta del Regolamento decidesse di non proporre all'Assemblea l'adozione di una norma regolamentare analoga a quella dell'articolo 85 del Regolamento della Camera, ma lasciasse al Senato di stabilire volta per volta se seguire o meno la procedura in questione, allora non ci sarebbe alcuna preclusione; se, viceversa, la Giunta si manifestasse per principio contraria a questa procedura, ci troveremmo ad aver preso una deliberazione ritenuta dall'organo qualificato non regolamentare.

Ritengo quindi, onorevole Terracini e onorevole Cingolani, che sarebbe corretto riunire subito la Giunta per il Regolamento per convocarne la decisione in materia. E li prego di non insistere sulla proposta.

TERRACINI. Ciò significherebbe rinviare chissà fino a quando la presa in considerazione della proposta.

PRESIDENTE. Lei, che è membro autorevole della Giunta, potrà sollevare, se ce ne sarà bisogno, una decisione in merito, ma non credo che sarà necessario.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Vorrei rivolgere preghiera alla Presidenza perchè il progetto sanitario che è un figlio, un compagno del progetto Merlin venga messo all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non so se sia il figlio legittimo o illegittimo... Faremo la ricerca. (*Ilarità*). Comunque la Presidenza terrà presente questo suo desiderio.

TERRACINI. Prego la Presidenza di convocare al più presto la Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo.

CAPORALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPORALI. Signor Presidente, non posso prendere in considerazione il lato legislativo del provvedimento e mi limiterò ad entrare nella

questione prettamente sanitaria. Noi abbiamo atteso per molto mesi, per anni, che questo progetto fosse discusso e si è sempre rimandata la discussione di mese in mese. Oggi che esiste un progetto di legge presentato dal Governo e intitolato: « Riforma della legislazione vigente nella proflassi delle malattie veneree », progetto che sarà discusso dall'11^a Commissione tra breve, mi sembra che questa fretta sia per lo meno inopportuna.

PRESIDENTE. Onorevole Caporali le posso assicurare che la Presidenza terrà conto del suo rilievo.

CAPORALI. Io sono contrario ad una deliberazione presa così affrettatamente su un argomento tanto importante.

TOMMASINI. Vorrei pregare la Presidenza di far conoscere se il calendario dei lavori che ci è stato comunicato, a titolo informativo, la scorsa settimana abbia subito, o debba subire, modificazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Tommasini, per il momento non vi è nulla di mutato per quanto riguarda il calendario dei lavori, ma, come lei vede, il corso dei lavori ha preso un'altra direzione. Spero di poterle dare in proposito notizie quanto prima.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga di far cessare la subdola propaganda religiosa protestante alla Radio che offende ed insidia l'anima religiosa cattolica della popolazione italiana (1663).

RICCIO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: 1) per sapere se crede umano togliere la pensione di lire tremila circa mensili ai pensionati dell'Istituto della previdenza sociale, quando essi trovino qualche leggero lavoro che integri una somma con la quale è assolutamente impossibile vivere; 2) quali provvedimenti intenda prendere per riparare a questa ingiustizia (1664).

LOCATELLI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non crede umano e opportuno disporre che non si faccia la trattenuta solidarietà caropane ai pensionati della categoria lavoratori occasionali, i più poveri tra i poveri (1665).

LOCATELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, perchè affretti l'approvazione del disegno di legge per la statizzazione delle scuole elementari per i ciechi. (Attualmente questi benemeriti insegnanti, che si dedicano ai colpiti dalla più grande tra le sventure umane, hanno il solo stipendio, senza indennità di studio, di correzione, di presenza, senza mutua, senza facilitazioni sui biglietti ferroviari, nulla) (1666).

LOCATELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quale sorte abbia avuto il ricorso del maestro Bertuzzi Guido, insegnante nella scuola elementare di Rovato (Brescia), contro il sistema inquisitoriale praticato da quel Direttore didattico, il quale — tra l'altro — ha espresso all'interessato giudizio offensivo, alla presenza degli alunni e di un estraneo alla scuola; gli ha inflitto un avvertimento su inesistenti mancanze e lo ha esonerato dall'incarico di capo gruppo, sminuendo così l'alto prestigio che il Bertuzzi ha goduto e gode in quel Comune (1667).

TIGNINO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, con riferimento all'ordinanza del 21 marzo scorso, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole medie per l'anno scolastico 1951-52, non creda opportuno d'includere in una terza graduatoria quei professori che per malattia, errore, o qualsiasi altra ragione non hanno avuto l'insegnamento con diritto a retribuzione per tutto l'anno scolastico, pur avendo — molte volte — titoli di cultura e capacità non inferiori a quelli di altri (1668).

TIGNINO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il trattamento che viene usato ai maestri, in servizio non di ruolo, chiamati o richiamati alle armi durante l'anno scolastico e, in

1948-51 - DCIX SEDUTA

DISCUSSIONI

18 APRILE 1951

ogni caso, se non creda opportuno di dare disposizioni ai Provveditori agli studi affinché i maestri predetti siano riammessi in servizio, se congedati entro l'anno scolastico, e la durata del servizio militare venga riconosciuta utile agli effetti dei concorsi (1669).

TIGNINO.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Autorizzazione di spesa straordinaria del Ministero della difesa da effettuare negli esercizi finanziari 1950-51, 1951-52 e 1952-1953 per il potenziamento della difesa del Paese (1584) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Autorizzazione di spese straordinarie del Ministero della difesa da effettuare nell'esercizio finanziario 1950-51 per il potenziamento della difesa del Paese (1585) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazione fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949, firmato a Parigi il 22 aprile 1950 (1479).

4. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e la Svizzera relativo al trattamento da concedersi alle navi svizzere nei porti italiani, effettuato a Roma il 20-24 marzo 1950 (1491).

5. Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza (1467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici

a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bonifica e di miglioramento fondiario (1447) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

9. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

10. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

11. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 20,25).